

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VII Camera e 7 ^a Senato)	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (XIV Camera e 14 ^a Senato)	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	12
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XII)	»	21
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	31
GIUSTIZIA (II)	»	33
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	37
DIFESA (IV)	»	64
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	68
FINANZE (VI)	»	73
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	84
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	85
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	87

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica: Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI; Misto+Europa-Centro Democratico: Misto+E-CD; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Sogno Italia-10 Volte Meglio: Misto-SI-10VM.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	<i>Pag.</i>	108
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	113
AFFARI SOCIALI (XII)	»	116
AGRICOLTURA (XIII)	»	122
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	134
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	136
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	137
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	141

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Verifica dei poteri nella XI Circoscrizione (Emilia Romagna)	3
Verifica dei poteri nella XIII Circoscrizione (Umbria)	4
Verifica dei poteri nella XIV Circoscrizione (Marche)	4
Verifica dei poteri nella XVI Circoscrizione (Lazio 2)	5
Verifica dei poteri nella XV Circoscrizione (Lazio 1)	5
Verifica dei poteri nella XVII Circoscrizione (Abruzzo)	6
Verifica dei poteri nella XIX Circoscrizione (Campania 1)	7
Verifica dei poteri nella XX Circoscrizione (Campania 2)	8
Verifica dei poteri nella XVIII Circoscrizione (Molise)	8
Verifica dei poteri nella XXI Circoscrizione (Puglia)	8
<i>ERRATA CORRIGE</i>	9

GIUNTA PLENARIA

Martedì 9 luglio 2019. – Presidenza del presidente Roberto GIACHETTI.

La seduta comincia alle 13.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca l'esame delle relazioni per la convalida degli eletti nei collegi uninominali delle circoscrizioni XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI.

Verifica dei poteri nella XI Circoscrizione (Emilia Romagna).

La Giunta, dopo aver ascoltato la relazione della relatrice Giorgia ANDREUZZA, la approva ed apporta le necessarie modifiche ai valori dei voti validi e delle cifre individuali relativi ai candidati dei collegi uninominali nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 della Circoscrizione. In conformità alle verifiche compiute, non sussistendo ricorsi pendenti relativi alle posizioni dei deputati proclamati nei suddetti collegi uninominali, la Giunta, non essendo contestabili le proclamazioni e concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, delibera di proporre all'Assemblea la convalida dei seguenti deputati:

Collegio n. 1: Serse SOVERINI

Collegio n. 2: Simona VIETINA

Collegio n. 3: Alberto PAGANI

Collegio n. 4: Maura TOMASI

Collegio n. 5: Francesco CRITELLI

Collegio n. 6: Andrea DE MARIA

Collegio n. 7: Gianluca BENAMATI

Collegio n. 8: Emanuele CESTARI

Collegio n. 9: Beatrice LORENZIN

Collegio n. 10: Benedetta FIORINI

Collegio n. 11: Antonella INCERTI

Collegio n. 12: Laura CAVANDOLI

Collegio n. 13: Giovanni Battista
TOMBOLATO

Collegio n. 14: Tommaso FOTI

Collegio n. 15: Elena RAFFAELLI

Collegio n. 16: Marco DI MAIO

Collegio n. 17: Graziano DELRIO

La Giunta approva inoltre le graduatorie dei candidati non proclamati eletti nei collegi uninominali per ciascuna lista, previste dall'articolo 77, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

La Giunta approva infine le modifiche ai voti validi per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale conseguiti dalle liste nella XI Circoscrizione Emilia Romagna e le modifiche ai valori delle cifre elettorali circoscrizionali di dette liste.

**Verifica dei poteri nella XIII Circoscrizione
(Umbria).**

La Giunta, dopo aver ascoltato la relazione del relatore Emanuele CESTARI, la approva ed apporta le necessarie modifiche ai valori dei voti validi e delle cifre individuali relativi ai candidati dei collegi uninominali nn. 1, 2 e 3 della Circoscrizione. In conformità alle verifiche compiute, non sussistendo ricorsi pendenti relativi alle posizioni dei deputati proclamati nei suddetti collegi uninominali, la Giunta, non essendo contestabili le proclamazioni e concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, delibera di proporre all'Assemblea la convalida dei seguenti deputati:

Collegio n. 1: Emanuele PRISCO

Collegio n. 2: Riccardo Augusto
MARCHETTI

Collegio n. 3: Raffaele NEVI

La Giunta approva inoltre le graduatorie dei candidati non proclamati eletti nei collegi uninominali per ciascuna lista, previste dall'articolo 77, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

La Giunta approva infine le modifiche ai voti validi per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale conseguiti dalle liste nella XIII Circoscrizione Umbria e le modifiche ai valori delle cifre elettorali circoscrizionali di dette liste.

**Verifica dei poteri nella XIV Circoscrizione
(Marche).**

La Giunta, dopo aver ascoltato la relazione della relatrice Sara DE ANGELIS, la approva ed apporta le necessarie modifiche ai valori dei voti validi e delle cifre individuali relativi ai candidati dei collegi uninominali nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della Circoscrizione. In conformità alle verifiche compiute, non sussistendo ricorsi pendenti relativi alle posizioni dei deputati proclamati nei suddetti collegi uninominali, la Giunta, non essendo contestabili le proclamazioni e concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, delibera di proporre all'Assemblea la convalida dei seguenti deputati:

Collegio n. 1: Roberto CATALDI

Collegio n. 2: Mirella EMILIOZZI

Collegio n. 3: Tullio PATASSINI

Collegio n. 4: Patrizia TERZONI

Collegio n. 5: Maurizio CATTOI

Collegio n. 6: Andrea CECCONI

La Giunta approva inoltre le graduatorie dei candidati non proclamati eletti nei collegi uninominali per ciascuna lista, previste dall'articolo 77, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

La Giunta approva infine le modifiche ai voti validi per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale conseguiti dalle liste

nella XIV Circoscrizione Marche e le modifiche ai valori delle cifre elettorali circoscrizionali di dette liste.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, comunica che si procederà, per ragioni di organizzazione dei lavori, alla verifica dei poteri della Circoscrizione XVI Lazio 2.

Verifica dei poteri nella XVI Circoscrizione (Lazio 2).

La Giunta, dopo aver ascoltato la relazione del relatore Giuseppe D'AMBROSIO, la approva ed apporta le necessarie modifiche ai valori dei voti validi e delle cifre individuali relativi ai candidati dei collegi uninominali nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della Circoscrizione. In conformità alle verifiche compiute, non sussistendo ricorsi pendenti relativi alle posizioni dei deputati proclamati nei suddetti collegi uninominali, la Giunta, non essendo contestabili le proclamazioni e concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, delibera di proporre all'Assemblea la convalida dei seguenti deputati:

Collegio n. 1: Mauro ROTELLI

Collegio n. 2: Alessandro BATTILOCCHIO

Collegio n. 3: Paolo TRANCASSINI

Collegio n. 4: Francesco ZICCHIERI

Collegio n. 5: Ilaria FONTANA

Collegio n. 6: Paolo BARELLI

Collegio n. 7: Giorgia MELONI

La Giunta approva inoltre le graduatorie dei candidati non proclamati eletti nei collegi uninominali per ciascuna lista, previste dall'articolo 77, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

La Giunta approva infine le modifiche ai voti validi per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale conseguiti dalle liste nella XVI Circoscrizione Lazio 2 e le modifiche ai valori delle cifre elettorali circoscrizionali di dette liste.

Verifica dei poteri nella XV Circoscrizione (Lazio 1).

Cristian INVERNIZZI (LEGA), *relatore*, riferisce che, contro le proclamazioni effettuate dall'Ufficio centrale circoscrizionale, Barbara Saltamartini, candidata della coalizione del Centrodestra (liste Noi con l'Italia UDC-FI-FdI-Lega) nel collegio uninominale n. 12 Guidonia – Montecelio, ha presentato ricorso al Presidente della Camera dei deputati per la contestazione dell'elezione di Sebastiano Cubeddu (lista Movimento 5 stelle) e la correzione del risultato.

La ricorrente contesta il numero eccessivo delle schede dichiarate nulle dai seggi e l'errata compilazione dei verbali sezionali nei comuni compresi nel collegio uninominale n. 12.

La ricorrente evidenzia inoltre come il numero delle schede nulle (2.762 secondo la ricorrente, 2.773 a seguito della verifica dei verbali sezionali effettuata dagli Uffici della Giunta) sia nettamente superiore allo scarto dei voti tra il candidato proclamato Cubeddu e la candidata ricorrente Saltamartini (19 secondo la ricorrente, 28 secondo i dati dell'UCC, 17 a seguito della verifica dei verbali sezionali da parte degli uffici della Giunta).

Conseguentemente la ricorrente chiede:

1. in via principale, la revisione di tutte le schede nulle e di quelle contestate del collegio;

2. in via subordinata, la revisione delle schede che illegittimamente sono state annullate e/o comunque non validamente assegnate alla ricorrente;

3. in ogni caso, la contestazione dell'elezione del deputato Sebastiano Cubeddu con l'avvio del procedimento, con tutti gli atti dovuti, previsto dal Regolamento della Giunta delle elezioni e, a conclusione del procedimento, la proclamazione della ricorrente;

4. in via istruttoria l'acquisizione dei verbali sezionali dei comuni facenti parte del collegio uninominale n. 12 della circoscrizione Lazio 1.

In merito alla verifica e riconteggio delle schede nulle e contestate di cui ai

precedenti numeri 1) e 2), il relatore ritiene che il ricorso non appare manifestamente infondato; propone pertanto di deliberare l'apertura dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento della Giunta delle elezioni e, sulla base dei criteri di validità dei voti stabiliti dalla Giunta delle elezioni nella seduta del 26 giugno 2019, procedere al riconteggio delle schede bianche, nulle e contestate.

In merito all'acquisizione dei verbali sezionali di cui al punto 4), il relatore fa presente che gli Uffici della Giunta delle elezioni acquisiscono i verbali sezionali di tutte le sezioni elettorali delle circoscrizioni nazionali e della circoscrizione Estero, unitamente alle tabelle di scrutinio e alle schede bianche e nulle, per procedere alle operazioni di verifica dei risultati elettorali. Tali verbali sono, pertanto, già in possesso della Giunta.

Il relatore riferisce inoltre su di un'istanza presentata al Presidente della Camera dei deputati da Sara Adriani (Candidata della lista Forza Italia-Berlusconi presidente nel collegio plurinomiale 2 della Circoscrizione Lazio 1) e su di una richiesta presentata da Andrea Lorenza Nini (delegata del Partito Lega Salvini Premier quale rappresentante di lista) all'Ufficio Centrale Circoscrizionale del Lazio 1 per il riconteggio dei voti e delle schede nulle, bianche e contestate.

La Giunta, dopo aver ascoltato la relazione del relatore Invernizzi, la approva ed apporta le necessarie modifiche ai valori dei voti validi e delle cifre individuali relativi ai candidati dei collegi uninominali nn. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 14 della Circoscrizione.

In conformità alle verifiche compiute, non sussistendo altri ricorsi pendenti relativi alle posizioni dei deputati proclamati nei suddetti collegi uninominali, la Giunta, non essendo contestabili le proclamazioni e concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, delibera di proporre all'Assemblea la convalida dei seguenti deputati:

Collegio n. 1: Paolo GENTILONI SILVERI

Collegio n. 2: Maria Anna MADIA
 Collegio n. 3: Annagrazia CALABRIA
 Collegio n. 4: Massimiliano DE TOMA
 Collegio n. 5: Lorenzo FIORAMONTI
 Collegio n. 6: Felice MARIANI
 Collegio n. 7: Marco BELLA
 Collegio n. 8: Patrizia PRESTIPINO
 Collegio n. 9: Emilio CARELLI
 Collegio n. 10: Riccardo MAGI
 Collegio n. 11: Emanuela Claudia DEL RE
 Collegio n. 13: Marco SILVESTRONI
 Collegio n. 14: Maria SPENA

Per quanto riguarda il collegio uninominale n. 12, la Giunta delibera l'apertura dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento della Giunta.

La Giunta delibera di rimandare all'esito del ricorso proposto nel collegio uninominale n. 12 dalla candidata Saltamartini l'approvazione delle graduatorie dei candidati non proclamati eletti nei collegi uninominali per ciascuna lista, previste dall'articolo 77, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

La Giunta delibera infine di approvare le modifiche ai valori dei voti validi per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale conseguiti dalle liste nella XV Circoscrizione Lazio 1, esclusivamente per i collegi plurinominali 1 e 2, mentre per il collegio plurinomiale 3 e per la Circoscrizione sarà possibile approvare tali modifiche solo dopo l'esito del ricorso sopra menzionato.

Verifica dei poteri nella XVII Circoscrizione (Abruzzo).

Marco MAGGIONI (LEGA), *relatore*, comunica che risulta presentato alla Giunta delle elezioni il ricorso da Massimiliano Panero, Segretario nazionale e legale rappresentante del Movimento per le Destre Unite-

AEMN, avverso l'Ufficio elettorale centrale nazionale e l'Ufficio centrale circoscrizionale dell'Abruzzo. Il ricorrente richiedeva l'annullamento del provvedimento di riconsiderazione del contrassegno con conseguente ammissione alle elezioni politiche del 4 marzo 2018, ovvero, in subordine, l'annullamento delle elezioni. Trattandosi di questione attinente al procedimento elettorale preparatorio, il ricorso risulta manifestamente inammissibile, conformemente ai numerosi precedenti consolidati sul punto a partire dalla XV legislatura.

La Giunta, dopo aver ascoltato la relazione del relatore, la approva, dichiara la manifesta inammissibilità del ricorso relativo alla fase pre-elettorale presentato dal Movimento per le Destre Unite-AEMN ed apporta le necessarie modifiche ai valori dei voti validi e delle cifre individuali relativi ai candidati dei collegi uninominali nn. 1, 2, 3, 4 e 5 della Circoscrizione.

In conformità alle verifiche compiute, non sussistendo ricorsi pendenti relativi alle posizioni dei deputati proclamati nei suddetti collegi uninominali, la Giunta, non essendo contestabili le proclamazioni e concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, delibera di proporre all'Assemblea la convalida dei seguenti deputati:

Collegio n. 1: Antonio MARTINO

Collegio n. 2: Antonio ZENNARO

Collegio n. 3: Andrea COLLETTI

Collegio n. 4: Daniele DEL GROSSO

Collegio n. 5: Carmela GRIPPA

La Giunta approva inoltre le graduatorie dei candidati non proclamati eletti nei collegi uninominali per ciascuna lista, previste dall'articolo 77, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

La Giunta approva infine le modifiche ai voti validi per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale conseguiti dalle liste nella XVII Circoscrizione Abruzzo e le modifiche ai valori delle cifre elettorali circoscrizionali di dette liste.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, comunica che si procederà, per ragioni di organizzazione dei lavori, alla verifica dei poteri delle Circoscrizioni XIX Campania 1 e XX Campania 2.

**Verifica dei poteri nella XIX Circoscrizione
(Campania 1).**

La Giunta, dopo aver ascoltato la relazione del relatore Devis DORI, la approva ed apporta le necessarie modifiche ai valori dei voti validi e delle cifre individuali relativi ai candidati dei collegi uninominali nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della Circoscrizione.

In conformità alle verifiche compiute, non sussistendo ricorsi pendenti relativi alle posizioni dei deputati proclamati nei suddetti collegi uninominali, la Giunta, non essendo contestabili le proclamazioni e concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, delibera di proporre all'Assemblea la convalida dei seguenti deputati:

Collegio n. 1: Salvatore MICILLO

Collegio n. 2: Silvana NAPPI

Collegio n. 3: Luigi DI MAIO

Collegio n. 4: Vincenzo SPADAFORA

Collegio n. 5: Doriana SARLI

Collegio n. 6: Rina DE LORENZO

Collegio n. 7: Raffaele BRUNO

Collegio n. 8: Roberto FICO

Collegio n. 9: Andrea CASO

Collegio n. 10: Gianfranco DI SARNO

Collegio n. 11: Luigi GALLO

Collegio n. 12: Catello VITIELLO

La Giunta approva inoltre le graduatorie dei candidati non proclamati eletti nei collegi uninominali per ciascuna lista, previste dall'articolo 77, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

La Giunta approva infine le modifiche ai voti validi per l'attribuzione dei seggi in

ragione proporzionale conseguiti dalle liste nella XIX Circoscrizione Campania 1 e le modifiche ai valori delle cifre elettorali circoscrizionali di dette liste.

**Verifica dei poteri nella XX Circoscrizione
(Campania 2).**

La Giunta, dopo aver ascoltato la relazione della relatrice Stefania ASCARI, la approva ed apporta le necessarie modifiche ai valori dei voti validi e delle cifre individuali relativi ai candidati dei collegi uninominali nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della Circoscrizione.

In conformità alle verifiche compiute, non sussistendo ricorsi pendenti relativi alle posizioni dei deputati proclamati nei suddetti collegi uninominali, la Giunta, non essendo contestabili le proclamazioni e concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, delibera di proporre all'Assemblea la convalida dei seguenti deputati:

Collegio n. 1: Angela IANARO

Collegio n. 2: Generoso MARAIA

Collegio n. 3: Antonio DEL MONACO

Collegio n. 4: Giuseppe BUOMPANE

Collegio n. 5: Nicola GRIMALDI

Collegio n. 6: Michele GUBITOSA

Collegio n. 7: Virginia VILLANI

Collegio n. 8: Nicola PROVENZA

Collegio n. 9: Nicola ACUNZO

Collegio n. 10: Marzia FERRAIOLI

La Giunta approva inoltre le graduatorie dei candidati non proclamati eletti nei collegi uninominali per ciascuna lista, previste dall'articolo 77, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

La Giunta approva infine le modifiche ai voti validi per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale conseguiti dalle liste nella XX Circoscrizione Campania 2 e le modifiche ai valori delle cifre elettorali circoscrizionali di dette liste.

**Verifica dei poteri nella XVIII Circoscrizione
(Molise).**

La Giunta, dopo aver ascoltato la relazione del relatore Davide GALANTINO, la approva ed apporta le necessarie modifiche ai valori dei voti validi e delle cifre individuali relativi ai candidati dei collegi uninominali nn. 1 e 2 della Circoscrizione.

In conformità alle verifiche compiute, non sussistendo ricorsi pendenti relativi alle posizioni dei deputati proclamati nei suddetti collegi uninominali, la Giunta, non essendo contestabili le proclamazioni e concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, delibera di proporre all'Assemblea la convalida dei seguenti deputati:

Collegio n. 1: Rosa Alba TESTAMENTO

Collegio n. 2: Antonio FEDERICO

La Giunta approva inoltre le graduatorie dei candidati non proclamati eletti nei collegi uninominali per ciascuna lista, previste dall'articolo 77, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

La Giunta approva infine le modifiche ai voti validi per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale conseguiti dalle liste nella XVIII Circoscrizione Molise e le modifiche ai valori delle cifre elettorali circoscrizionali di dette liste.

**Verifica dei poteri nella XXI Circoscrizione
(Puglia).**

La Giunta, dopo aver ascoltato la relazione della relatrice Anna BILOTTI, la approva ed apporta le necessarie modifiche ai valori dei voti validi e delle cifre individuali relativi ai candidati dei collegi uninominali nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 della Circoscrizione.

In conformità alle verifiche compiute, non sussistendo ricorsi pendenti relativi alle posizioni dei deputati proclamati nei suddetti collegi uninominali, la Giunta, non essendo contestabili le proclamazioni e con-

correndo negli eletti le qualità richieste dalla legge, delibera di proporre all'Assemblea la convalida dei seguenti deputati:

- Collegio n. 1: Paolo LATTANZIO
- Collegio n. 2: Francesca Anna RUGIERO
- Collegio n. 3: Francesca GALIZIA
- Collegio n. 4: Giuseppe D'AMBROSIO
- Collegio n. 5: Nunzio ANGIOLA
- Collegio n. 6: Emanuele SCAGLIUSI
- Collegio n. 7: Michele NITTI
- Collegio n. 8: Maria Soave ALEMANNO
- Collegio n. 9: Nadia APRILE
- Collegio n. 10: Rosalba DE GIORGI
- Collegio n. 11: Gianpaolo CASSESE
- Collegio n. 12: Giovanni Luca ARESTA
- Collegio n. 13: Anna MACINA
- Collegio n. 14: Carla GIULIANO
- Collegio n. 15: Antonio TASSO
- Collegio n. 16: Rosa MENGA

La Giunta approva inoltre le graduatorie dei candidati non proclamati eletti nei collegi uninominali per ciascuna lista, previste dall'articolo 77, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

La Giunta approva infine le modifiche ai voti validi per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale conseguiti dalle liste nella XXI Circoscrizione Puglia e le modifiche ai valori delle cifre elettorali circoscrizionali di dette liste.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, avverte che, nella seduta del prossimo martedì 16 luglio, la Giunta completerà l'esame delle re-

lazioni circoscrizionali, per la convalida degli eletti nei collegi uninominali.

Comunica inoltre che il Comitato di verifica per il collegio uninominale n. 3 della I Circoscrizione Piemonte 1 sarà composto dai colleghi Pietro PITTALIS, relatore, Giorgia ANDREUZZA (LEGA), Giuseppe D'AMBROSIO (M5S), Felice Maurizio D'ETTORE (FI), Ciro MASCHIO (FDI), Martina NARDI (PD), Serse SOVERINI (MISTO-CP-AP-PSI-AC) e Nicola STUMPO (LEU).

Comunica quindi che il relatore Pittalis ha preannunciato che il Comitato sarà convocato per domani, mercoledì 10 luglio 2019 alle ore 13.45, per definire il calendario delle riunioni, atteso che occorre concludere il lavoro di revisione delle schede prima della pausa estiva.

Invita inoltre il relatore a provvedere tempestivamente alle comunicazioni di cui all'articolo 11, comma 3, del regolamento della Giunta nei confronti della ricorrente Bragantini e della deputata Montaruli, la cui elezione è oggetto del reclamo.

La Giunta concorda.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, segnala, infine, l'esigenza di una rapida designazione dei rappresentanti dei gruppi in seno al Comitato di verifica per il collegio uninominale n. 12 della XV Circoscrizione Lazio 1, testé istituito.

La seduta termina alle 13.30.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 3 luglio 2019, a pag. 16, seconda colonna, al quattordicesimo rigo, dopo le parole «tempi di» aggiungere la parola «convalida».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 3 luglio 2019, a pag. 11, seconda colonna, alla sesta riga le parole «Lombardia 1» devono intendersi sostituite con «Lombardia 4».

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati e 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per i beni e le attività culturali (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) 10

AUDIZIONI

Martedì 9 luglio 2019. — Presidenza del presidente della 7^a Commissione del Senato, Mario PITTONI. — Interviene il Ministro per i beni e le attività culturali, Alberto Bonisoli.

La seduta comincia alle 12.10.

Audizione del Ministro per i beni e le attività culturali.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Mario PITTONI, *presidente*, comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Le Commissioni convengono su tale forma di pubblicità, che è pertanto adottata per il seguito dell'audizione.

Mario PITTONI, *presidente* avverte altresì che della procedura informativa verrà redatto il resoconto stenografico. Introduce quindi l'audizione.

Il Ministro Alberto BONISOLI svolge il suo intervento sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gabriele TOCCAFONDI (Misto-CP-AP-PSI-AC) e Federico MOLLICONE (FDI), i senatori Andrea CANGINI (FI-BP), Simona Flavia MALPEZZI (PD) e Roberto RAMPI (PD), i deputati Giorgia LATINI (Lega) e Michele NITTI (M5S) e la senatrice Loredana RUSSO (M5S).

Replica il Ministro Alberto BONISOLI.

Mario PITTONI, *presidente* dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati e 14^a (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sugli esiti del Consiglio europeo straordinario del 30 giugno-2 luglio 2019 (*Svolgimento e conclusione*) 11

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Martedì 9 luglio 2019. — Presidenza del presidente della XIV Commissione della Camera dei deputati, Sergio BATTELLI. — Interviene il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanese.

La seduta comincia alle 11.30.

Sugli esiti del Consiglio europeo straordinario del 30 giugno-2 luglio 2019.

(Svolgimento e conclusione).

Sergio BATTELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Svolge quindi un intervento introduttivo.

Il Ministro Enzo MOAVERO MILANESI rende una comunicazione sull'argomento in titolo.

Intervengono il deputato Piero DE LUCA (PD), la senatrice Nadia GINETTI (PD) e i deputati Alessandro GIGLIO VIGNA (Lega), Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.), Filippo SENSI (PD) e Augusta MONTARULI (FdI).

Replica, infine, il Ministro Enzo MOAVERO MILANESI.

Sergio BATTELLI, *presidente*, dichiara concluso il dibattito.

La seduta termina alle 12.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	12
SEDE REFERENTE:	
DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. C. 1913 Governo (Seguito esame e rinvio)	12

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 9 luglio 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.40 alle 11.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 9 luglio 2019. — Presidenza della presidente della II Commissione Francesca BUSINAROLO, indi del presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Nicola Molteni e il sottosegretario di Stato per la giustizia Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 11.20.

**DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.
C. 1913 Governo.**

(Seguito esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 giugno scorso.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, ricorda che, essendo terminato il ciclo di audizioni previsto ai fini dell'istruttoria legislativa, nel corso della seduta odierna si concluderà l'esame preliminare sul provvedimento, come convenuto in seno agli Uffici di Presidenza, integrati dai rappresentanti delle Commissioni riunite.

Francesco Paolo SISTO (FI) stigmatizza un modo di procedere che ritiene arrogante, testimoniato dalle valutazioni, che definisce avventate, svolte circa l'opportunità di taluni audizioni, che, a suo avviso, avrebbero potuto svolgersi nel pieno rispetto dei principi di separazione tra poteri, alla luce, peraltro, del carattere personale della responsabilità penale.

Entrando nel merito del provvedimento, giudica grave che si introducano per decreto-legge norme in materia penalistica, proseguendo una prassi legislativa che definisce aberrante, dal momento che, precludendosi quel percorso di studio e

analisi che dovrebbe precedere qualsiasi riforma in tale delicata materia, si genera incertezza normativa e mutevolezza in una branca dell'ordinamento di grande rilevanza, nuocendo al grado di civiltà di una democrazia.

Nell'esprimere forti perplessità sul merito di talune disposizioni del decreto-legge, tra cui quella in materia di arresto in flagranza differita, ritiene che un simile metodo legislativo – e non certo il possibile svolgimento di certe audizioni – davvero incida negativamente sui rapporti con l'ordine giudiziario, segnalando i profili di incostituzionalità di riforme penali introdotte per decreto-legge, sottratte così alla dialettica parlamentare e ancorate esclusivamente a logiche di maggioranza. Ritiene quindi che la difesa dei principi costituzionali debba sempre prevalere, a prescindere dalle logiche di appartenenza politica.

Gennaro MIGLIORE (PD) rileva talune illogiche forzature procedurali poste in essere nell'*iter* in esame – che teme siano state il risultato di forti condizionamenti politici – soprattutto in occasione delle valutazioni svolte sull'opportunità di talune audizioni, non comprendendo, in tali fasi, il silenzio del Presidente Brescia nonché l'atteggiamento di altri esponenti del gruppo del M5S.

Passando ad esaminare i contenuti del provvedimento in esame, ritiene preoccupante la deriva propagandistica intrapresa dal Ministro dell'interno, che ritiene sia stata seguita in spregio del diritto internazionale e della Costituzione, come peraltro risulta già accertato in sede giurisdizionale. Ritiene altresì preoccupante le dichiarazioni rese dal Ministro Salvini circa l'impiego in tale contesto delle navi militari, che denotano un approccio sbagliato e demagogico nell'affrontare le delicate questioni del salvataggio in mare. Rileva quindi un approccio punitivo e volto a criminalizzare le ONG, facendo notare che la previsione di sanzioni amministrative dall'entità eccessiva penalizzano l'attività di tali organizzazioni, le quali, non disponendo di risorse proprie –

a differenza di un partito come la Lega, di cui ricorda le responsabilità in passato nell'aver sottratto risorse pubbliche illegalmente, senza volerne mai rendere conto – fanno esclusivo affidamento ai liberi contributi dei cittadini interessati a promuovere tali attività di soccorso. Fa notare piuttosto come l'attività delle ONG abbia finora colmato l'assenza di scelte politiche in ambito europeo e nazionale, fronteggiando le conseguenze negative di alcune decisioni sbagliate, come la sospensione della missione « Sophia ». Ritiene quindi che il provvedimento in esame sia illogico e incostituzionale, ledendo peraltro le competenze del Presidente del Consiglio, del Governo nel suo complesso, nonché di altri Dicasteri, e violando le stesse norme della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare (UNCLOS) fatta a Montego Bay, richiamata dal decreto – legge solo per alcune parti e invece ignorata laddove, ad esempio, richiama le scriminanti del soccorso in mare.

Evidenzia dunque come il provvedimento, piuttosto che affrontare in termini seri e generali i problemi della sicurezza, ad esempio intervenendo sulla questione dei flussi migratori o dei canali umanitari, si concentri su specifiche questioni in senso propagandistico, con l'intento di vessare chi si occupa di salvare vite umane e svolge attività essenziali, come quelle di carattere medico, che risultano importanti anche in vista dell'identificazione dei migranti. Giudica poi scandaloso che i ministri Salvini e Di Maio parlino di « porto sicuro » con riferimento alla Libia, ignorando il contesto di guerra di quelle aree, che, a suo avviso, possono essere definite sicure solo dalle autorità libiche, come peraltro rilevato dagli stessi auditi.

Soffermandosi su altre parti del provvedimento, esprime forti perplessità sull'introduzione di talune modifiche al codice penale, giudicando eccessivo l'inasprimento delle sanzioni penali rispetto ad alcuni reati, come quelli commessi nel corso di manifestazioni in luogo pubblico e o aperto al pubblico o nel corso di

manifestazioni sportive, ritenendo che l'ordinamento penale vigente preveda gli strumenti per reprimere certi fenomeni.

Fa altresì notare come le norme sul potenziamento delle operazioni di polizia sotto copertura finiscano sostanzialmente per esporre un agente provocatore al rischio di commissione di reati, per i quali dovrà rispondere personalmente. In generale, in materia penale, evidenzia l'introduzione di automatismi giuridici suscettibili di ledere la discrezionalità del giudice, come nel caso delle norme in materia di arresto in flagranza differita, ritenendo inoltre che le disposizioni introdotte siano suscettibili di congestionare ulteriormente i processi.

Nell'auspicare che le presidenze – in particolare la Presidente Businarolo, che finora, a suo avviso, si è resa protagonista di scelte discutibili – non comprimano la discussione e svolgano un oculato vaglio di ammissibilità degli emendamenti, si augura che il provvedimento in esame, inapplicabile e inutilmente vessatorio, possa essere migliorato sostanzialmente, anche alla luce delle tante proposte di modifica che sono state preannunciate da una parte della maggioranza.

Emanuele FIANO (PD) considerato che il deputato Migliore ha già affrontato molte delle questioni poste dal decreto-legge in esame, preannuncia che si limiterà ad approfondire alcuni aspetti emersi nel corso delle audizioni.

Nell'esprimere preliminarmente la propria soddisfazione per la presenza del Sottosegretario Molteni, al quale lo lega amicizia e stima indipendentemente dalla diversità delle posizioni politiche, si concentra in particolare su un argomento specifico sollevato dal rappresentante dell'organizzazione sindacale della polizia di Stato FSP con riguardo al potere discrezionale attribuito al Ministro dell'interno dall'articolo 1 del decreto – legge. Evidenzia a tale proposito che, nell'ambito di una valutazione sostanzialmente favorevole al provvedimento, la predetta organizzazione sindacale afferma nella sua memoria che: « il potere discrezionale attribuito al Mi-

nistro dell'Interno dall'articolo 1 del decreto legge n. 53 del 2019 può essere esercitato sulla base di parametri molto diversi tra loro (ordine e sicurezza pubblica) oppure alle condizioni previste dall'articolo 19, comma 2, lettera g) della Convenzione di Montego Bay. Queste ultime, come noto, presuppongono una violazione di leggi o regolamenti il cui accertamento, particolarmente se si tratti di violazione di norme penali, spetterebbe alla magistratura ordinaria con la conseguente possibilità di sconfinamenti e conflitti col potere giudiziario ».

Nel sottolineare che i rappresentanti di un'altra organizzazione sindacale delle forze di polizia, nel corso delle audizioni, hanno evidenziato inoltre il fatto che nel provvedimento non vengano chiamati in causa i poteri di questori e prefetti in tema di sicurezza, stigmatizza il fatto che – come più volte richiamato dal Partito democratico – si stia assegnando ad un Ministro un potere che di norma spetterebbe alla magistratura ordinaria, vale a dire l'accertamento di un comportamento penalmente rilevante. Sottolineando la pericolosità di sostituire un potere dello Stato con un altro, esprime la personale convinzione che tale operazione avrà anche rilevanti conseguenze sulla ricorribilità delle procedure in oggetto. Evidenzia inoltre che, sulla base delle disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge, soltanto se la nave sia impegnata nel carico e scarico di materiali, valuta o persone in violazione delle leggi e dei regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione vigenti nello Stato costiero, è previsto l'intervento del Ministro dell'interno, mentre in qualsiasi altro caso penalmente rilevante interviene il magistrato. Ritiene che ciò rappresenti l'aspetto più grave del decreto-legge in esame, interferendo in maniera consistente sull'equilibrio dei poteri.

Passando al secondo argomento, rileva che il provvedimento in esame, analogamente al precedente decreto – legge « sicurezza », attribuisce oneri significativi ed aggiuntivi al personale delle forze dell'ordine senza che siano previste misure di salvaguardia del loro lavoro. Nel rivolgersi

in particolare al Sottosegretario Molteni, ricorda che, nel corso delle audizioni, due diverse organizzazioni sindacali hanno posto il problema del mancato pagamento degli straordinari oltre il monte-ore al personale delle forze di polizia a partire dal gennaio 2019. Precisa inoltre a tale proposito che, come ricordato dal rappresentante del sindacato SAP, i 38 milioni di euro stanziati dal decreto-legge n. 113 del 2018 per il pagamento dei compensi per le prestazioni di lavoro straordinario non sono ancora stati resi disponibili. Preannuncia pertanto un emendamento del Partito democratico volto a prevedere un adeguato stanziamento di fondi, chiedendo nel contempo un chiarimento della vicenda, considerato che tale somma, stanziata dal legislatore, non sia stata destinata allo scopo prefissato. Nel sottolineare che sull'argomento è stato presentato anche un atto di sindacato ispettivo, ricorda altresì che non si è ancora provveduto al completamento dell'organico delle forze di polizia.

Roberto SPERANZA (LeU) dichiara di intervenire con grande disagio, per ragioni politiche e di rispetto istituzionale, ritenendo che con il decreto-legge in esame si sia scritta una ennesima pagina nera delle istituzioni democratiche.

Rileva pertanto l'esigenza di affrontare in particolare due argomenti di ordine metodologico, che considera molto gravi. Fa riferimento in primo luogo alle conclusioni dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi delle Commissioni riunite, testé conclusosi, nel corso del quale i presidenti delle Commissioni I e II hanno ribadito la loro decisione di non audire l'organizzazione non governativa *Sea Watch*. Ricorda a tale proposito che i medesimi presidenti avevano inizialmente accettato la richiesta dei gruppi di opposizione di ascoltare alcune organizzazioni non governative, tra le quali la stessa *Sea Watch*, e successivamente, a seguito della richiesta di un gruppo di maggioranza, hanno modificato la loro decisione, impedendo di fatto alle Commissioni parlamentari di ascoltare i principali prota-

gonisti dei salvataggi in mare degli ultimi mesi. Aggiunge di ritenere particolarmente grave che i gruppi di maggioranza e i presidenti delle due Commissioni, i quali avrebbero il ruolo di garantire tutte le forze parlamentari, non abbiano voluto dare seguito alla soluzione indicata dal Presidente Fico nella sua lettera dell'8 luglio, in cui, dopo aver ribadito le norme fondamentali del Regolamento della Camera, ha ritenuto che si potessero audire i rappresentanti della *Sea Watch*, a condizioni di delimitare rigorosamente l'oggetto dell'audizione. Ritiene pertanto che la decisione dei presidenti delle Commissioni riunite rappresenti uno schiaffo ai diritti della minoranza ed anche al ruolo di mediazione e di garanzia che il Presidente della Camera ha inteso svolgere, ribadendo come in tal modo siano state private le Commissioni della possibilità di ascoltare una parte importante del mondo associativo nazionale, che conosce a fondo la questione. Ritiene ancor più grave che lo schiaffo sia arrivato dalla maggioranza, in cui la parte politica prevalente è la stessa di cui fa parte il Presidente Fico.

Con riguardo alla seconda considerazione di carattere metodologico, evidenzia come, secondo le notizie di stampa, il Ministro dell'interno – vale a dire il soggetto principale di questo decreto, sia perché ne è stato il promotore sia perché vede enormemente ampliati i propri poteri – avrebbe preannunciato una modifica sostanziale del provvedimento in esame. Nel sottolineare la presenza del Sottosegretario Molteni al quale, da posizioni politiche completamente diverse, riconosce la capacità di interagire con le diverse forze parlamentari, considera incomprensibile l'atteggiamento del Governo e della maggioranza, chiedendosi che senso abbia allora svolgere audizioni e intervenire in discussione generale se il testo sarà modificato radicalmente. Chiede pertanto al Sottosegretario Molteni di chiarire quale sia la reale intenzione del Governo, evidenziando il rischio che si apra una nuova ferita nei rapporti parlamentari in assenza della necessaria trasparenza e chiarezza delle posizioni.

Quanto al merito del provvedimento, rileva come le audizioni, per quanto manchevoli e pur nella complessità delle posizioni rappresentate, abbiano espresso un'opinione sostanzialmente definitiva, evidenziando come il provvedimento in esame sia pasticciato, confuso e non risolva i problemi, come peraltro dimostrato dalla cronaca di questi giorni al largo dell'isola di Lampedusa. Nell'evidenziare come tale giudizio sia stato espresso pressochè da tutti i soggetti auditi e auspicando un unico emendamento totalmente soppressivo dell'intero provvedimento, segnala come l'audizione più rilevante sia stata quella del rappresentante dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), svoltasi nella giornata di giovedì scorso, sia pure in un orario che non ha consentito una grande partecipazione da parte dei colleghi, anche in virtù della concomitante presenza a Roma del Presidente russo Putin. Nell'invitare pertanto i colleghi a consultare la relazione depositata dai rappresentanti dello stesso UNHCR, sottolinea la più prestigiosa organizzazione internazionale in materia, facente parte delle Nazioni Unite, abbia evidenziato che il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia, cui fa retoricamente e debolmente riferimento l'articolo 1 del provvedimento in esame, sia in netta contraddizione con le disposizioni in esso recate. Nel ricordare in particolare che gli obblighi dell'Italia derivano sostanzialmente dal rispetto delle convenzioni SOLAS di Londra 1974 e SAR di Amburgo 1979, nonché della Convenzione delle Nazioni Unite sul *diritto* del mare di Montego Bay 1982, ritiene che su questa base il provvedimento si qualifichi anche come incostituzionale.

In conclusione manifesta l'auspicio che già in questa sede si possa ottenere una risposta da parte del Sottosegretario Molteni e da parte dei presidenti delle Commissioni I e II seconda sulle considerazioni di carattere metodologico esposte.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, comunica che la deputata Ravetto ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta

odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Riccardo MAGI (Misto-+E-CD) rileva come le Commissioni abbiano l'opportunità di discutere il disegno di legge di conversione in esame disponendo già di elementi utili a valutare gli effetti delle norme contenute nel decreto-legge. Osserva come, a fronte delle questioni procedurali concernenti l'opportunità o meno di procedere all'audizione di rappresentanti di una specifica ONG, sia passata in secondo piano la valutazione degli effetti concreti del provvedimento in esame, ricordando come nel corso delle audizioni siano state criticate tanto le basi giuridiche del decreto-legge in esame quanto la sua idoneità al conseguimento degli obiettivi che il Governo si prefigge e come tale inidoneità sia stata peraltro confermata dagli avvenimenti verificatisi nei giorni scorsi.

Rileva, in particolare, come le disposizioni concernenti il passaggio non inoffensivo in acque territoriali non possano comunque trovare applicazione alle navi impegnate in eventi SAR, come lo stato di necessità debba considerarsi insito nella condizione di naufraghi delle persone tratte in salvo e come sussista l'obbligo di assegnare a tali navi un porto sicuro.

Evidenzia quindi come la questione dell'immigrazione vada affrontata attraverso adeguate iniziative politiche a livello internazionale, a partire dalla riforma del regolamento di Dublino, ma rileva come tali iniziative politiche siano state sostanzialmente abbandonate da parte del Governo.

Segnala altresì come le norme di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge siano suscettibili di essere disapplicate in sede giurisdizionale, in quanto in contrasto con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia, non valendo ad evitare ciò il mero richiamo ai predetti obblighi in esse contenuto, e come le predette norme si pongano altresì in contrasto con l'articolo 10-ter del testo unico delle leggi sull'im-

migrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, non modificato dal provvedimento in esame, a norma del quale lo straniero rintracciato a seguito di operazioni di salvataggio in mare è condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso gli appositi punti di crisi anche ai fini dell'effettuazione delle operazioni di identificazione.

Rileva pertanto come il provvedimento determini una situazione di caos normativo e amministrativo e come venga prevista l'adozione di provvedimenti amministrativi sulla base di ipotesi di reato la valutazione della cui sussistenza spetta esclusivamente all'autorità giudiziaria. Osserva come, paradossalmente, l'unica ipotesi alla quale sembri potersi riferire la normativa in esame sia quella delle imbarcazioni degli scafisti, nei confronti delle quali la predetta normativa sarebbe comunque inapplicabile, dovendosi evidentemente procedere, in un'ipotesi del genere, alla cattura degli scafisti e al salvataggio delle persone trasportate.

Si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame in modo approfondito sulle restanti disposizioni del decreto – legge, rilevando fin d'ora come esse sembrino essere ispirate da un approccio meramente propagandistico e come destino preoccupazione, in particolare, quelle che considerano un'aggravante di taluni reati l'esercizio di un diritto costituzionale quale quello di manifestazione.

Ritiene inoltre doveroso denunciare il « salto di qualità » compiuto nel dibattito politico, ricordando di essere stato definito da alcuni colleghi « traditore della Patria » e « venduto allo straniero » ed esprimendo stupore e preoccupazione per il retaggio politico-culturale nel quale affondano tali espressioni. Stigmatizza parimenti le affermazioni rese in Aula dal collega Iezzi, secondo le quali i parlamentari saliti a bordo della nave *Sea Watch 3* hanno dato copertura politica al tentativo di uccidere i militari della Guardia di finanza.

Ritiene dunque che l'intento del provvedimento in esame sia sostanzialmente quello di creare caos e conflitti inter-istituzionali e ricorda come le discrimi-

nanti previste per i reati si applichino anche agli illeciti amministrativi e come si corra il rischio di una sovrapposizione, a fronte della stessa fattispecie, di interventi sanzionatori amministrativi e penali.

Ritiene, infine, doveroso che il rappresentante del Governo renda chiarimenti a proposito delle affermazioni del ministro Salvini secondo le quali nel provvedimento in esame verranno introdotte modifiche sostanziali, in quanto non sarebbe rispettoso chiamare le Commissioni ad esaminare un testo il cui contenuto non è stato ancora definito.

Giusi BARTOLOZZI (FI), intervenendo a titolo personale, contesta le affermazioni, rese nel corso delle audizioni, secondo le quali non sussisterebbero i requisiti di straordinaria necessità e urgenza per l'emanazione del decreto – legge in esame a fronte del calo degli sbarchi di immigrati clandestini, che dimostrerebbe l'inesistenza di una situazione di emergenza. Rileva, al contrario, come la riduzione degli sbarchi si sia verificata proprio a seguito del precedente « decreto – legge sicurezza », nonostante talune interpretazioni giurisprudenziali volte a limitarne la portata, e come la necessità ed urgenza di adottare un ulteriore decreto – legge in materia derivi proprio dall'esigenza di porre limiti alla discrezionalità della magistratura.

Replicando alle osservazioni del deputato Magi, secondo le quali sarebbe già possibile compiere una valutazione degli effetti reali del provvedimento in esame, e in particolare degli articoli 1 e 2, ricorda come l'unico provvedimento giurisdizionale finora adottato sia un'ordinanza del giudice per le indagini preliminari in sede di convalida dell'arresto in flagranza e di decisione sulla richiesta di applicazione di misure cautelari, e dunque un provvedimento interlocutorio, peraltro a suo avviso motivato in modo eccessivamente sintetico, che sarebbe scorretto, da parte delle opposizioni, strumentalizzare a sostegno delle proprie tesi.

Raccogliendo l'invito del deputato Migliore a una discussione seria, auspica che il dibattito prosegua in modo sereno e senza strumentalizzazioni.

Laura RAVETTO (FI), intervenendo a titolo personale, dissente dalle posizioni espresse dal deputato Sisto, sia per quanto concerne la legittimità costituzionale del decreto-legge sia per quanto riguarda l'opportunità dell'audizione di rappresentanti della *Sea Watch*, rilevando peraltro come l'orientamento del gruppo di Forza Italia dovrà essere oggetto di discussione in seno agli organi del gruppo stesso.

Si associa alle considerazioni della deputata Bartolozzi per quanto concerne la sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza del decreto – legge, mentre, per quanto concerne l'opportunità dell'audizione di un'organizzazione coinvolta in un procedimento giudiziario, richiama la propria esperienza di Presidente del Comitato di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, rilevando come in tale sede si sia sempre avuto cura di evitare di procedere all'audizione nel caso di procedimenti penali in corso. Con riferimento alle affermazioni del deputato Magi, rileva come i provvedimenti giudiziari finora adottati rivestano carattere interlocutorio e come l'allontanamento dall'Italia di Carola Rackete sia stato negato per esigenze di giustizia. Ricorda, inoltre, come a carico di esponenti dell'organizzazione *Sea Wacht* permangano contestazioni di carattere penale e come sia stato disposto il sequestro della nave dell'organizzazione stessa. Replica, dunque, corretta la decisione di non procedere all'audizione.

Passando al merito, dubita che le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del decreto-legge si riferiscano a operazioni SAR, in quanto queste ultime dovrebbero essere di regola condotte a seguito di accadimenti estemporanei e improvvisi, mentre nei casi considerati dal provvedimento in esame ci si trova di fronte a veri e propri corridoi umanitari non autorizzati, gestiti da privati. Precisa di non essere affatto contraria ai corridoi umanitari, ma rileva come tali corridoi deb-

bano essere necessariamente gestiti dagli Stati e non da organizzazioni private, anche al fine di individuare le persone aventi diritto ad accedere ai corridoi stessi. Rileva, inoltre, come il principio del porto sicuro non possa tradursi nella libertà di scelta del porto da parte delle navi delle ONG, le quali scelgono il porto, trattenendo a bordo i migranti anche per periodi molto lunghi, sulla base di motivazioni essenzialmente politiche.

Rileva conclusivamente come lo Stato abbia il pieno diritto di controllare i propri confini e come il mancato controllo delle frontiere rischi di compromettere una delle maggiori conquiste del processo di integrazione europea, vale a dire le frontiere aperte e la libertà di circolazione nell'ambito dell'area Schengen.

Laura BOLDRINI (LeU) osserva preliminarmente come non sia chiaro se il testo all'esame delle Commissioni sia quello definitivo, dal momento che, stando a notizie di stampa, il Governo si appresterebbe ad introdurre modifiche di notevole rilievo, fra cui l'aumento dell'importo massimo della sanzione pecuniaria di cui al comma 1 dell'articolo 2 da 50 mila euro a un milione di euro, importo che giudica del tutto sproporzionato e abnorme.

Chiede, inoltre, chiarimenti sul blocco navale ipotizzato dal Ministro dell'interno, e, in particolare, se si tratti di un doppio blocco, sia in prossimità della Libia – il che, in assenza di un accordo con le autorità di quel Paese, si configurerebbe, sulla base del diritto internazionale, come un atto di guerra – sia nelle acque territoriali italiane. Osserva come, in considerazione della situazione drammatica dalla quale fuggono i migranti, un eventuale blocco non avrebbe alcuna efficacia, e come un blocco navale volto ad impedire la fuga da situazioni di conflitto si configurerebbe come un crimine contro l'umanità.

Ricorda quindi come il primo comma dell'articolo 117 della Costituzione preveda che la potestà legislativa si eserciti, fra l'altro, nel rispetto degli obblighi internazionali, e come le Convenzioni SOLAS del

1° novembre 1974, resa esecutiva dall'Italia con la legge n. 313 del 1980, e SAR del 27 aprile 1979, resa esecutiva in Italia con la legge n. 147 del 1989, e in particolare gli emendamenti introdotti nel 2004, pongano a carico degli Stati obblighi incisivi di cooperazione nelle operazioni di soccorso e prevedano in particolare l'obbligo di fornire al più presto l'indicazione del porto sicuro, e come la Libia non possa evidentemente essere considerata porto sicuro.

Osserva, inoltre, come l'articolo 1 del decreto-legge faccia riferimento all'articolo 19, comma 2, lettera g), della Convenzione di Montego Bay, omettendo invece ogni riferimento all'articolo 98 della stessa Convenzione, a norma del quale ogni Stato deve esigere che il comandante di una nave che batte la sua bandiera, nella misura in cui gli sia possibile adempiere senza mettere a repentaglio la nave, l'equipaggio e i passeggeri, presti soccorso a chiunque sia trovato in mare in pericolo di vita e proceda quanto più velocemente possibile al soccorso delle persone in pericolo.

Ritiene, dunque, che le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame violino gli obblighi internazionali assunti dall'Italia e siano pertanto costituzionalmente illegittime e che la maggioranza, insistendo per la loro approvazione, si stia assumendo una grave responsabilità, al fine di distogliere l'attenzione del Paese dai reali problemi che lo affliggono, e che non sono certo costituiti dall'immigrazione, le cui dimensioni non sono tali da costituire un'emergenza, bensì, ad esempio, dall'emigrazione, che ha raggiunto livelli che non si registravano dagli anni Cinquanta.

Ribadisce di ritenere che le misure contenute nel provvedimento in esame siano disumane e che la loro approvazione costituirà una brutta pagina della storia del Parlamento.

Franco VAZIO (PD), evidenzia come nel corso delle audizioni svolte sul provvedimento in esame siano emersi chiaramente profili di illegittimità del decreto-legge dei

quali la maggioranza non sembra voglia tenere conto. Rammenta, infatti, che insgni giuristi hanno rilevato come il provvedimento sia oggettivamente in contrasto con le convenzioni internazionali e con le norme di diritto internazionale sulla materia e ritiene che non sia possibile non tenere conto del fatto che le norme internazionali sono di rango superiore a quelle del decreto stesso.

Sottolinea come, a suo avviso, lo scopo del provvedimento sia quello di superare il trattato di Dublino, ma osserva come ciò non possa avvenire attraverso l'emana-zione di norme schizofreniche in conflitto con le disposizioni di diritto internazionale e con le norme costituzionali. Nel richiamare le considerazioni testé svolte dai colleghi intervenuti precedentemente, non condivide l'opinione di chi ritiene che la sicurezza nel mare possa essere considerata tale solo in caso di salvataggio estemporaneo e ritiene incredibile che si possa valutare l'opportunità di salvare la vita di bambini piuttosto che quella di adulti, graduando il diritto ad essere salvati in ragione dell'età. A suo avviso, in tale maniera, rasentando la follia, si capovolgono non solo le norme di diritto, ma soprattutto le regole della comunità, che vanno oltre le norme di diritto stesse.

Con riferimento, inoltre, a quanto espresso dalla deputata Bartolozzi relativamente all'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari di Agrigento, osserva come la collega, a suo avviso imprudentemente, abbia affermato che la predetta ordinanza si concentra su fatti non pertinenti alla questione in esame. A suo avviso, invece, tale ordinanza afferma un principio devastante per il decreto-legge stesso, in quanto scrimina il comportamento della comandante della nave *Sea Watch 3* in ragione dell'articolo 51 del codice penale, il quale esclude la punibilità in caso di adempimento di un dovere in ragione di un principio di diritto internazionale.

Manifesta pertanto il proprio stupore sul fatto che non ci si sia soffermati attentamente su tale passaggio dell'ordinanza che evidenzia come la comandante

Carola Rackete abbia agito osservando un precetto normativo diritto internazionale.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e ricorda che

il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 15 di oggi.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.05.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità. Atto n. 86 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	21
ALLEGATO 1 (<i>Proposta alternativa di parere dei deputati del Gruppo Partito democratico</i>) .	25
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalle Commissioni</i>)	29

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 9 luglio 2019. — Presidenza della presidente della XII Commissione, Marialucia LOREFICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Salvatore Giuliano.

La seduta comincia alle 10.45.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità. Atto n. 86.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 luglio 2019.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità

dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso la trasmissione mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. In assenza di obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella precedente seduta le relatrici, deputata Frate per la VII Commissione e deputata Locatelli per la XII Commissione, hanno presentato una proposta di parere favorevole con osservazioni.

Avverte che il gruppo del Partito Democratico ha presentato una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 1*).

Flora FRATE (M5S), *relatrice per la VII Commissione*, riferisce che le relatrici hanno convenuto di confermare la proposta di parere presentata nella seduta del 3 luglio 2019.

Alessandra LOCATELLI (Lega), *relatrice per la XII Commissione*, conferma l'intenzione di non modificare la proposta di parere presentata nella seduta precedente, rilevando che, con le integrazioni proposte attraverso tale parere, il provve-

dimento in esame recherebbe le modifiche necessarie ad adeguare la normativa relativa all'inclusione scolastica degli studenti con disabilità.

Valentina APREA (FI) si dichiara rammaricata della posizione assunta dalle relatrici, che a suo avviso è poco rispettosa delle opposizioni. Ricorda, infatti, che nella precedente seduta era emersa un'apertura delle relatrici rispetto ai gruppi di minoranza, che erano stati invitati a far pervenire osservazioni e suggerimenti rispetto alla proposta di parere presentata dalle relatrici: cosa che il suo gruppo ha fatto. A fronte di questo sforzo, oggi la proposta di parere viene confermata senza modifiche, e senza che sia data alcuna spiegazione al suo gruppo per la mancata attenzione al contributo da esso dato. Contesta come inopportuno questo irrigidimento delle relatrici, estraneo al modo tradizionale di lavorare delle Commissioni parlamentari, nelle quali si tenta di collaborare in spirito costruttivo, specialmente quando una materia delicata come quella dell'inclusione scolastica consiglierebbe una condivisione di scelte e un consenso più ampio.

Dopo aver innanzitutto constatato che nessuna osservazione della proposta di parere è stata trasformata in condizione, come pure da più parti era stato sollecitato, sottolinea i punti della proposta che, a suo avviso, andrebbero riconsiderati. In particolare, chiede che alla lettera *c)* siano soppresse le parole da «fermo restando» fino alla fine della lettera. Alla lettera *d)*, dove si fa riferimento alla lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 3 dello schema di decreto, ritiene che debba essere previsto un esplicito riferimento ad accordi sottoscritti a livello locale tra ente territoriale e ufficio scolastico regionale. Alla lettera *l)*, per far sì che il dirigente scolastico non sia l'unico soggetto in capo sul quale far gravare la responsabilità dell'indicazione del fabbisogno di posti di sostegno, propone di prevedere esplicitamente che la richiesta del dirigente scolastico avvenga sulla base di un'intesa con le aziende

sanitarie locali e con gli specialisti che elaborano il piano educativo individualizzato (PEI).

Ritiene, altresì, che, nell'ambito del percorso di formazione dei docenti (e non di specializzazione), almeno 20 crediti dovrebbero essere acquisiti per formazione in materia di metodologie di didattica digitale e che dovrebbe essere incrementato il numero di *tutor* presenti nelle università, in modo da favorire la formazione specialistica qualificata.

Sottolinea, infine, la necessità di riconsiderare l'assegnazione del sostegno per le sole disabilità certificate ai sensi della legge 104, essendo ormai opinione consolidata che in molti casi i bisogni educativi speciali, pur non essendo certificabili in termini di disabilità, necessitano di una didattica personalizzata.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) chiarisce che il gruppo del Partito democratico ha presentato una proposta di parere alternativa in ragione del fatto che le considerazioni svolte nella seduta precedente dai deputati del medesimo gruppo non sono state accolte dalle relatrici. Sottolinea che la proposta alternativa riflette i suggerimenti emersi da un attento confronto con il mondo accademico sui temi oggetto dello schema di decreto.

Vittoria CASA (M5S) rileva come l'osservazione contenuta alla lettera *c)* della proposta di parere costituisca, a suo avviso, l'aspetto più innovativo e più qualificante della nuova disciplina in materia di inclusione scolastica, in quanto pone l'accento sui bisogni educativi speciali per la previsione di metodologie didattiche personalizzate collegate non necessariamente ad una disabilità fisica, ma anche ad altre forme di fragilità dell'alunno, quali possono essere quelle socio-affettive. Accoglie, inoltre, come una positiva innovazione la riduzione del numero dei crediti formativi necessari ai fini dell'accesso ai corsi di specializzazione per il sostegno.

Virginia VILLANI (M5S) apprezza in modo particolare l'attenzione posta dallo

schema di decreto all'esigenza di assicurare la continuità della presenza dei docenti di sostegno, che è un aspetto di importanza fondamentale per i bambini affetti da disagi o da disabilità.

Alessandra LOCATELLI (Lega), *relatrice per la XII Commissione*, ringrazia tutti i deputati intervenuti per il loro prezioso contributo, sottolineando che l'inclusione scolastica costituisce un elemento fondamentale delle politiche rivolte ai minori con fragilità, con riferimento sia ai disturbi dell'apprendimento sia ai problemi fisici o mentali di maggiore gravità. Al di là di aspetti specifici quali quelli relativi ai crediti formativi universitari o alle metodologie didattiche, per i quali ritiene che sia maggiormente competente la Commissione Cultura, rileva che nel complesso il provvedimento in oggetto consente di compiere piccoli passi in avanti nella direzione dell'inclusione. Fa presente, inoltre, che i rilievi formulati dai colleghi potrebbero rappresentare uno spunto per l'adozione di eventuali future iniziative in materia. Ribadendo la necessità di garantire l'inserimento di tutti i minori nell'ambito del sistema scolastico, osserva che il provvedimento in esame assicura maggiori possibilità in tal senso a ciascuno di essi.

Lucia CIAMPI (PD) sottolinea che, se si vuole che gli obiettivi prefigurati vengano effettivamente raggiunti, occorre che l'assegnazione di nuove incombenze in capo agli enti locali – come quella, prevista nell'osservazione di cui alla lettera e) della proposta di parere delle relatrici, di integrare l'Unità di valutazione multidisciplinare con un pedagogo dell'ente locale – sia accompagnata dall'appostamento di specifiche risorse, in assenza delle quali è difficile che misure anche condivisibili possano essere realizzate. Personalmente è dell'avviso che limitarsi a chiedere ai comuni di designare propri pedagogisti, senza provvedere alle risorse finanziarie occorrenti, serva solo a scaricare responsabilità sui comuni stessi.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) illustra alcuni punti del parere alternativo presentato dal suo gruppo, ponendo l'accento, in particolare, sulla necessità di precisare che, ai fini del raggiungimento dei 60 CFU necessari per accedere al Corso di specializzazione per il sostegno, devono essere in parte riconosciuti i crediti relativi alle competenze in didattica inclusiva già acquisiti con il conseguimento della laurea magistrale in Scienze della formazione primaria e, in altra parte, individuate modalità integrative supplementari di formazione.

Valentina APREA (FI), dopo essersi dichiarata insoddisfatta della proposta di parere, soprattutto per le modalità con le quali è avvenuto il confronto tra le forze politiche, e cioè per la scarsa attenzione della maggioranza verso le opposizioni, preannuncia l'astensione del suo gruppo dalla votazione, chiarendo che, su un provvedimento concernente una materia così delicata e alla quale il suo gruppo dedica sempre attenzione, non è possibile un voto contrario. Auspica peraltro che il rappresentante del Governo voglia fornire rassicurazioni in merito all'assegnazione di docenti di sostegno in numero adeguato alle effettive esigenze, ricordando che l'organico del sostegno è stato drasticamente ridotto dal Governo, anche se – almeno questa è stata la spiegazione fornita – per un'esigenza meramente provvisoria di natura contabile. Preannuncia che la sua parte politica vigilerà sulla ricostituzione dell'organico del sostegno e sull'attuazione delle disposizioni del decreto in esame.

Federico MOLLICONE (FdI) preannuncia l'astensione del suo gruppo dalla votazione, giudicando negativamente il fatto che né lo schema di decreto in esame né la proposta di parere delle relatrici su di esso fanno riferimento alla necessità di adeguare l'organico di fatto – posti in deroga – all'organico di diritto nel rispetto della giurisprudenza nazionale, né fanno riferimento all'introduzione dell'organico potenziato per il personale ATA nella misura del dieci per cento e alla stabiliz-

zazione del personale addetto ai servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione. Ritiene inoltre che manchino elementi di garanzia circa la effettiva corrispondenza tra le ore di sostegno richieste dal dirigente scolastico sulla base del piano educativo individualizzato e le ore che saranno assegnate dagli uffici scolastici regionali, nonché sulla valutabilità del servizio pre-ruolo svolto sui posti di sostegno nella mobilità volontaria del personale a tempo indeterminato.

Flora FRATE (M5S), *relatrice per la VII Commissione*, rivolge parole di ringraziamento al rappresentante del Governo per l'attenzione dedicata alla stesura del provvedimento in esame, che integra e corregge il decreto legislativo n. 66 del 2017 introducendo un importante cambio di prospettiva nella considerazione della disabilità in ambito scolastico e accendendo i riflettori sul contesto in cui sono inseriti gli alunni con disabilità, cogliendolo come possibile causa di disagi e talvolta di discriminazioni. Ricorda, quindi, che uno degli elementi degni di nota del provvedimento è, a suo avviso, la definizione di inclusione scolastica con riferimento agli alunni con bisogni educativi speciali e alle metodologie didattiche inclusive per ogni alunno. Ritiene che il testo apporti un

deciso miglioramento all'impianto normativo in vigore, anche per il fatto di prevedere la possibilità che l'Ente locale possa integrare l'Unità di valutazione multidisciplinare con una figura specializzata – una pedagoga o altro delegato dell'ente – in modo che il Progetto individuale possa contare sul contributo delle necessarie professionalità. Conclude esprimendo la convinzione che, con le misure introdotte dal provvedimento in esame, si realizzino appieno il recepimento e l'attuazione dei principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia nel 2009.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere formulata dalle relatrici avvertendo che, in caso di approvazione, la proposta alternativa presentata dal gruppo del Partito Democratico s'intenderà preclusa e non sarà, pertanto, posta in votazione.

Pone, quindi, in votazione la proposta di parere delle relatrici (*vedi allegato 2*).

Le Commissioni approvano la proposta di parere delle relatrici.

La seduta termina alle 11.20.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità. Atto n. 86.

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI
DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO**

Le Commissioni riunite VII (Cultura, scienza e istruzione) e XII (Affari sociali),

esaminato, nelle sedute del 20 giugno, del 3 e del 9 luglio 2019, lo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (Atto n. 86);

tenuto conto del parere espresso dalla Conferenza Unificata in data 20 giugno 2019;

tenuto conto altresì delle audizioni informali svoltesi presso le Commissioni riunite VII e XII il 2 luglio 2019;

premesso che:

lo schema di decreto correttivo costruisce un percorso di inclusione che non tiene conto solo dei bisogni del singolo alunno, ma anche della necessità di lavorare sul contesto sia esso la classe, l'istituto o l'ambiente sociale, entro il quale il percorso di crescita e di istruzione dell'alunno si sviluppa tenuto anche conto dei principi della Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità;

è sicuramente positiva l'introduzione di una certificazione che contenga anche l'analisi delle barriere e dei facilitatori ambientali rispetto all'esercizio del diritto all'istruzione dell'alunno con disabilità è comunque necessario porre alcune inte-

grazioni e modifiche affinché l'impianto configurato dallo schema di decreto possa trovare concreta applicazione,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) rimarcare nella definizione di inclusione scolastica di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n.66 del 2017 che questa riguarda non solo gli alunni con disabilità, ma anche tutti gli altri alunni che, pur non in possesso della certificazione ai sensi della legge n. 104 del 1992, necessitano comunque di attenzioni educative peculiari. A tal proposito, è opportuno ricordare che la direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 individua tre sottocategorie di BES, vale a dire la disabilità, i disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici e lo svantaggio socio-economico, linguistico o culturale;

b) all'articolo 3, comma 1, lettera *e*), con riferimento all'accordo in sede di Conferenza unificata, di cui al comma 5-*bis*, individuare una data entro la quale perfezionarlo;

c) all'articolo 4 apportare le seguenti modifiche: 1) al comma 1, lettera *a*) eliminare le parole «a cura dell'azienda sanitaria locale»; 2) al comma 1, lettera *b*) sostituire le parole «e l'altro specialista» con la parola «preferibilmente»; 3) al

comma 1, lettera *b*), precisare meglio il significato di « assistente specialistico » e di « operatore sociale »;

d) all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), riformulare il punto 4) in modo tale che le risorse umane siano programmate ed assegnate in modo tale da non avere Piani Educativi Individualizzati (PEI) inattuati come accade oggi all'esito di molte Valutazioni Multidimensionali laddove il personale che si deve andare ad inserire nei PEI potrebbe, per ragioni di sostenibilità economica, poi non essere effettivamente assegnato. Sempre all'articolo 6 comma 1 lettera *a*), n. 4) sostituire le parole « personale ausiliario » con « collaboratori scolastici » e aggiungere, in fine, le seguenti parole « individuandone il numero di ore di intervento e le modalità di interrelazione con le altre figure professionali »;

e) all'articolo 6, comma 1, lettera *b*) sopprimere il capoverso comma 2-*bis* in quanto in contrasto con la sentenza della Corte Costituzionale 80/2010;

f) all'articolo 6, comma 1, lettera *b*), capoverso comma 2-*ter* dopo le parole: « Ministro dell'economia e delle finanze, » aggiungere le seguenti: « sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, ». Ciò per coerenza con la stessa dizione contenuta nel nuovo comma 7 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 66 del 2017;

g) all'articolo 8, lettera *a*), sopprimere il periodo « il GIT conferma la richiesta inviata dal dirigente scolastico all'ufficio scolastico regionale relativa al fabbisogno delle misure di sostegno ovvero può esprimere su tale richiesta un parere difforme ». Sempre a tale articolo apportare le seguenti modifiche: 1) al comma 1, lettera *a*), punto 4, dopo la parola « parere difforme » aggiungere « non vincolante »; 2) al comma 1, lettera *a*), punto 8, dopo le parole « Il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) è composto » aggiungere le seguenti « dal dirigente scolastico o suo delegato » e dopo le parole « Azienda sanitaria locale » aggiungere le seguenti « e degli enti locali »; 3) al comma 1, lettera *a*),

punto 9, eliminare le parole « può avvalersi »; 4) al comma 1, lettera *a*), punto 10, sostituire la parola « unità » con « equipe » e dopo la parola « multidisciplinare » aggiungere « del Servizio sanitario nazionale »; 5) al comma 1, lettera *b*), dopo le parole: « del territorio » aggiungere le seguenti « e per la misura degli impatti sociali dei processi di inclusione nelle singole istituzioni scolastiche con i metodi dell'evidenza scientifica »;

h) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole « tenendo conto » inserire le seguenti « delle indicazioni contenute nei singoli PEI, ». Tale precisazione era prevista nella precedente formulazione ed inoltre la stessa nuova formulazione del decreto prevede che i PEI debbano proprio indicare il numero delle ore di sostegno. Tanto più che subito dopo, per richiedere le risorse agli Enti territoriali, si chiede ai dirigenti scolastici di fare espresso riferimento ai PEI. L'omissione del riferimento ai singoli PEI nel nuovo articolo 10 proposto potrebbe creare problemi interpretativi che è assolutamente indispensabile evitare.

i) all'articolo 10, comma 1, sopprimere la lettera *b*);

l) all'articolo 11, comma 1, aggiungere la seguente lettera « *c*): le parole “, nonché quanto previsto dall'articolo 1, comma 131, della citata legge n. 107 del 2015” sono soppresse ». Ciò in quanto il comma 131 citato è stato abrogato dal decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. Inoltre, sempre all'articolo 11 dello schema di decreto, prevedere di inserire all'articolo 14 del decreto legislativo n. 66 del 2017 il seguente comma: « 2-*bis* Il docente a tempo indeterminato su cattedra di sostegno può chiedere trasferimento su altra cattedra o su altra sede solo quando l'alunno assegnato abbia terminato quel determinato grado di scuola. ». È questo che garantisce statisticamente la maggiore continuità didattica secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 1, comma 181, lettera *c*), numero 2) della legge n. 107 del 2015;

m) all'articolo 13 sostituire il comma 1 con il seguente: «Dopo l'articolo 15, è inserito il seguente: «Art. 15 *bis* – Misure di accompagnamento 1. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero della Salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni-Città, sono stabilite le misure di accompagnamento a tutto il personale coinvolto nel processo inclusivo sulle nuove modalità di inclusione previste dal presente decreto. Tali misure sono rivolte anche alle famiglie delle bambine e bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica. Le modalità delle misure di cui al presente articolo vanno estese anche alla formazione permanente di tutto il personale e dei familiari secondo i principi contenuti dalla legge n. 104 del 1992, articolo 14 comma 7 che trova la più recente applicazione nelle linee di indirizzo del 10 maggio 2018 della Conferenza Unificata. In particolare, dovranno essere definite misure di accompagnamento in ordine a: a) iniziative formative per tutto il personale coinvolto nel processo inclusivo; b) attivazione di progetti e iniziative per supportare il processo inclusivo; c) composizione di un comitato per la direzione e il coordinamento delle misure di accompagnamento. 2. Ai componenti del comitato di cui alla lettera c) non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento »;

n) chiarire in modo esaustivo che le risorse attualmente a disposizione degli Enti locali per l'integrazione scolastica, del tutto insufficienti e infatti soggette a integrazione da parte degli stessi Enti locali, siano quelle a disposizione degli ambiti territoriali per l'attuazione dei Piani sociali di zona nonché siano programmate a livello territoriale nell'alveo delle risorse trasferite dallo Stato alle Regioni con i riparti del Fondo non autosufficienza e del Fondo nazionale politiche Sociali. Questo anche in virtù di quanto affermato dalla Corte dei conti nella Deliberazione del 16 luglio 2018 n.13/2018/G: «tra i motivi che rendono difficile l'attuazione vi è anzitutto

«l'inadeguatezza di una pianificazione delle risorse per l'integrazione [...] e l'incertezza ed episodicità delle risorse finanziarie dedicate »;

o) prevedere che l'eventuale integrazione dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare sia fatta dalla Asl e non dall'Ente locale anche perché il pedagogista non è una figura professionale solitamente presente negli organici degli Enti locali e, pertanto, tale disposizione comporterebbe maggiore spesa a carico degli stessi Enti. Inoltre, per la redazione del PEI l'assistente sociale può già essere chiamato ad intervenire sul caso di specie quando se ne ravveda la necessità;

p) prevedere che il dirigente scolastico svolga una funzione di sintesi delle attività di valutazione del Gruppo di lavoro per l'inclusione propedeutiche all'attivazione di ogni intervento o, in alternativa, che sia il personale dell'Ente locale (se partecipante al GLI) a riportare per quanto di competenza gli esiti al proprio Ente;

q) prevedere che nella procedura per l'assegnazione delle ore di sostegno la richiesta del dirigente scolastico debba esclusivamente fondarsi sulla base dei Piani Educativi Individualizzati (PEI) di ciascun alunno con disabilità;

r) precisare che l'acquisizione dei 60 CFU necessari per accedere al Corso di Specializzazione per il sostegno, previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 66 del 2017, siano acquisiti in parte (30 CFU) mediante il riconoscimento di crediti relativi alle competenze in didattica inclusiva, già acquisiti con il conseguimento della laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria, in parte (30 CFU) mediante modalità integrative supplementari;

s) precisare che il riconoscimento dei crediti (30 CFU) già acquisiti con il conseguimento della laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria deve riguardare i crediti relativi a corsi scelti *ad hoc*, al tirocinio, ai laboratori e alla rela-

zione per la prova finale dell'attuale ordinamento, se il loro contenuto è volto specificatamente all'inclusione e alla disabilità; tale riconoscimento spetterà al Consiglio di Coordinamento didattico;

t) richiamare nei principi il decreto legislativo n. 65 del 2017 « Istituzione del sistema di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni », riconoscendo l'ampia rilevanza della socializzazione fin dalla primissima infanzia e delle immediate opportunità di apprendimento anche per i bambini piccolissimi, specialmente se in situazione di disabilità;

u) riconsiderare nei principi, il ruolo strategico che l'educatore può avere riguardo, specialmente, al Progetto di Vita

della persona con disabilità; uguale attenzione va posta al ruolo fondamentale del Pedagogista nella presa in carico della persona con disabilità, introducendo il riferimento della c.d. « Legge Iori »;

v) sostituire il termine « condizione » di disabilità, più volte richiamato, con l'espressione « situazione di disabilità » – che implica anche e sempre degli aspetti evolutivi – e con quella di « persona con disabilità », indicata dalla Convenzione ONU, 2006.

DE FILIPPO, ASCANI, CARNEVALI, PICCOLI NARDELLI, UBALDO PAGANO, PINI, RIZZO NERVO, SCHIRÒ, SIANI, PRESTIPINO, DI GIORGI, CIAMPI, ANZALDI, FRANCESCHINI, ROSSI.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità. Atto n. 86.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni riunite VII (Cultura, scienza e istruzione) e XII (Affari sociali),

esaminato, nelle sedute del 20 giugno, del 3 luglio e del 9 luglio 2019, lo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante « Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (Atto n. 86);

tenuto conto del parere espresso dalla Conferenza unificata in data 20 giugno 2019;

tenuto altresì conto delle audizioni informali svoltesi presso le Commissioni riunite VII e XII il 2 luglio 2019 e preso visione delle memorie scritte depositate dai soggetti auditi nel corso di tali audizioni;

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera e), con riferimento all'accordo in sede di Conferenza unificata, di cui al comma 5-bis, individuare una data entro la quale perfezionare l'accordo medesimo;

b) all'articolo 6, comma 1, lettera a), sostituire il numero 4) con il seguente: « 4) la lettera d) è sostituita dalla seguente: d) esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di

sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'accordo di cui al comma 5-bis del precedente articolo 3. »;

c) integrare, all'articolo 1 del decreto legislativo n. 66 del 2017, la definizione di inclusione scolastica quale cifra fondamentale della scuola italiana con riferimento alla particolarità di ogni alunno con bisogni educativi speciali e a metodologie didattiche inclusive per ogni alunno, fermo restando che le disposizioni del decreto legislativo, compresi i benefici collegati alle misure di sostegno, si applicano esclusivamente ai bambini, agli alunni e agli studenti certificati ai sensi della legge n. 104 del 1992;

d) fare riferimento, dove la norma disponga l'assegnazione di risorse di competenza degli Enti territoriali, all'accordo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), dello schema in esame, al fine di garantire in ogni momento decisionale uniformità delle prestazioni sul territorio nazionale;

e) assegnare all'Ente locale la possibilità di integrare l'Unità di Valutazione

Multidisciplinare anche con un pedagogo o altro delegato del medesimo Ente, purché in possesso di specifiche professionalità, al fine di assicurare la presenza di personale idoneo alla presa di decisioni soprattutto ai fini della redazione del Progetto individuale;

f) integrare l'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 66 del 2017, con una disposizione che preveda la revisione delle linee guida, in quanto trattasi di documento di natura tecnica da sottoporsi a verifica, preferibilmente su base triennale, anche per l'evolversi delle conoscenze scientifiche in materia;

g) introdurre, in analogia con quanto accade per la proposta delle misure di sostegno, che è avanzata da parte del dirigente scolastico all'Ufficio scolastico regionale, il principio che sia il medesimo dirigente scolastico ad avanzare ai competenti Enti locali la proposta relativa alle misure di sostegno diverse da quello didattico, precisando che tale proposta abbia natura « complessiva »;

h) prevedere che, per la definizione dell'utilizzazione delle risorse complessive destinate all'istituto scolastico per l'assistenza di competenza degli Enti locali, nei Gruppi di Lavoro per l'Inclusione (GLI) sia presente un rappresentante dell'Ente locale competente, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera *e)* dello schema in esame;

i) precisare che il supporto degli operatori sanitari all'interno del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) abbia natura « necessaria »;

l) integrare, nella procedura per l'assegnazione delle ore di sostegno, che la richiesta dei posti da parte del dirigente scolastico sia inviata anche sulla base dei Piani Educativi Individualizzati (PEI) di ciascun alunno con disabilità della scuola;

m) precisare che l'acquisizione dei 60 CFU ai fini dell'accesso ai corsi di specializzazione per il sostegno può avvenire con percorsi in parte integrati nel corso di laurea in scienze della formazione primaria (24-30 CFU) e in parte in modalità integrative supplementari (36-30 CFU).

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Delega al Governo in materia di turismo. Emendamenti C. 1698-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	31
Modifiche di termini in materia di obbligo di patente nautica e di formazione al salvamento acquatico. Emendamenti C. 1822-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	32
Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. Emendamenti C. 478-A e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	32

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 9 luglio 2019. — Presidenza del Presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 13.50.

Delega al Governo in materia di turismo.

Emendamenti C. 1698-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, segnala come l'Assemblea abbia trasmesso il fascicolo n. 3 degli emendamenti alla proposta di legge C. 1698-A, recante delega al Governo in materia di turismo.

Roberta ALAIMO (M5S), *relatrice*, rileva come l'emendamento Rampelli 1.125 risulti in contrasto con le previsioni costituzionali in materia di riparto di competenze legislative tra Stato e regioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione, in quanto, modificando le procedure di emanazione dei decreti legislativi di attuazione

della delega conferita dall'articolo 1 del provvedimento, nel circoscrivere la previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alle sole materie di competenza residuale esclusiva delle regioni, esclude tale intesa sulle materie di competenza legislativa concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, contraddicendo l'orientamento sempre ribadito in materia dalla Corte costituzionale, la quale ha stabilito che, in forza del principio di leale collaborazione, sulle materie di legislazione concorrente occorre assicurare un adeguato coinvolgimento delle regioni, nella forma del parere ovvero della previa intesa. Pertanto propone di esprimere parere contrario sul predetto emendamento Rampelli 1.125.

Rileva invece come le altre proposte emendative trasmesse non presentino invece profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche di termini in materia di obbligo di patente nautica e di formazione al salvamento acquatico.**Emendamenti C. 1822-A.**

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, segnala come l'Assemblea abbia trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti alla proposta di legge C. 1822-A, recante modifiche di termini in materia di obbligo di patente nautica e di formazione al salvamento acquatico.

In sostituzione della relatrice, Bordonali, impossibilitata a partecipare alla seduta, rileva come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del Presidente.

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura.**Emendamenti C. 478-A e abb.**

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, segnala come l'Assemblea abbia trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, nonché gli emendamenti 2.200, 2.201, 2.202, 3.200, 3.201, 3.202, 5.200, 7.200, 8.200, 9.200 e 9.201 della Commissione, alla proposta di legge C. 478-A e abbinate, recante disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura.

Gianluca VINCI (Lega), *relatore*, rileva come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.55.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale in materia di circonvensione di persone anziane. C. 1908, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge Ermini C. 241 e Molteni C. 266</i>)	33
Disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive. C. 1603-ter Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	36
Sui lavori della Commissione	36

SEDE REFERENTE

Martedì 9 luglio 2019. – Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO.

La seduta comincia alle 13.15.

Modifiche al codice penale in materia di circonvensione di persone anziane.

C. 1908, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge Ermini C. 241 e Molteni C. 266).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 giugno scorso.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, avverte che sono state assegnate alla Commissione Giustizia in data 6 agosto 2018, la proposta di legge C. 266 Molteni ed altri, recante « Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di truffa ai danni di persone anziane o in condizioni di vulnerabilità », ed in data 13

settembre 2018, la proposta di legge C. 241 Ermini ed altri, recante « Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili e di circonvensione di persona incapace ». Poiché le suddette proposte di legge vertono su materia identica a quella delle proposte di legge in esame, ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Fabio Massimo BONIARDI (Lega), *relatore*, ad integrazione della relazione sulla proposta di legge C. 1908, trasmessa dal Senato, svolta nella seduta del 26 giugno scorso, illustra le proposte di legge Ermini C. 241 e Molteni C. 266, vertenti su analoga materia, testè abbinata.

Precisa che tutte le citate proposte di legge modificano il codice penale per rafforzare la tutela nei confronti dei soggetti vulnerabili in ragione dell'età avanzata. Le tre iniziative legislative intervengono sui delitti contro il patrimonio mediante frode, ma si differenziano per il tipo di fattispecie introdotta per punire coloro che si approfittano della condizione di debolezza dell'anziano: se la proposta di

legge approvata dal Senato, infatti, introduce una nuova ipotesi di circonvenzione a danno di anziani (A.C. 1908), le altre proposte di legge prevedono una nuova ipotesi di frode (A.C. 241) e di truffa (A.C. 266).

In particolare, nell'esaminare il contenuto della proposta di legge Ermini C. 241 – che riproduce il contenuto di un provvedimento approvato dalla Camera nella scorsa legislatura, il cui *iter* si è poi interrotto al Senato (A.S. 2909) – rammenta che la stessa si compone di 5 articoli attraverso i quali si mira a reprimere penalmente le condotte di frode in danno di soggetti vulnerabili. L'articolo 1, comma 1, del provvedimento introduce nel codice penale il nuovo delitto di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili. La fattispecie è inserita all'articolo 643-*bis*, e l'illecito consiste nella condotta di chiunque (reato comune), con mezzi fraudolenti, induce una persona a dare o promettere indebitamente a sé o ad altri denaro, beni o altra utilità; il reato si caratterizza per le qualità personali della persona offesa, che deve versare in situazioni di vulnerabilità psicofisica in ragione dell'età avanzata. Il reato, pertanto, non ricorre in presenza di qualsiasi vulnerabilità, bensì solo di quella causata («in ragione») dall'età avanzata, che non viene più precisamente definita. Spetterà al giudice valutare il ricorrere di entrambi i presupposti. Si applica questa fattispecie penale solo se il fatto è posto in essere secondo una delle seguenti modalità («ovvero»): nell'abitazione della persona offesa, o in altro luogo di privata dimora, o all'interno o in prossimità di uffici postali, di esercizi commerciali o di sedi di istituti di credito, di luoghi di cura o di ritrovo di persone anziane o di case di riposo; simulando un'offerta commerciale di beni o servizi.

Osserva che si tratta di un reato di pericolo, punito con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 400 a 3.000 euro ed aggravato (secondo comma del nuovo articolo 643-*bis*) se il fatto è commesso, alternativamente («ovvero»): con strumenti telefonici, informatici o telematici;

avvalendosi di dati della vita privata della persona offesa, acquisiti fraudolentemente o senza il suo consenso.

Fa presente che il comma 2 dell'articolo 1 modifica l'articolo 640-*quater* del codice penale per prevedere, in caso di condanna per il reato di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili, la confisca, anche per equivalente, dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo.

Rammenta che l'articolo 2 introduce nel codice penale l'articolo 643-*ter*, con l'obiettivo di limitare i casi di applicazione della sospensione condizionale della pena ai condannati per circonvenzione di incapaci (articolo 643 del codice penale) e frode in danno di soggetti vulnerabili (articolo 643-*bis* del codice penale). La disposizione stabilisce, infatti, che la concessione del beneficio debba essere subordinata: alle restituzioni e al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento (o provvisoriamente assegnata); all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.

Rileva che l'articolo 3 modifica, integrandone il contenuto, il comma 2-*bis* dell'articolo 275 del codice di procedura penale, prevedendo che, in relazione al nuovo reato di frode in danno di soggetti vulnerabili, possa applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere anche se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni.

Osserva che l'articolo 4, modificando l'articolo 380 del codice di procedura penale, prevede l'arresto obbligatorio in flagranza dei delitti di circonvenzione di incapace (articolo 643 del codice penale) e di frode in danno di soggetti vulnerabili (nuovo articolo 643-*bis* del codice penale) e che l'articolo 5, modificando l'articolo 643 del codice penale, innalza la pena stabilita per il delitto di circonvenzione di persone incapaci, prevedendo la reclusione da 2 a 7 anni (oggi da 2 a 6 anni) e la multa da 1.302 a 3.500 euro (oggi da 206 a 2.065 euro).

Con riferimento al contenuto della proposta di legge Molteni C. 266, segnala che la stessa, composta da sei articoli, inserisce

nel codice penale il reato di truffa ai danni di persone anziane e apporta alcune conseguenti modifiche al codice di procedura penale. In particolare, l'articolo 1 inserisce nel codice il nuovo articolo 640-*bis*.1, che punisce con la reclusione da 3 a 7 anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque, fuori dei casi di circonvenzione di incapace, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusa della condizione di debolezza o di vulnerabilità dovuta all'età del soggetto offeso ovvero abusa della situazione di bisogno o della condizione emotiva.

Rileva che il reato dunque ricorre se l'agente abusa, alternativamente («ovvero»): della debolezza o vulnerabilità collegati all'età; della situazione di bisogno o della condizione emotiva.

Precisa che il nuovo articolo 640-*bis*.1 aggiunge poi che al reato si applica l'articolo 3 del decreto-legge n. 122 del 1993, cosiddetta «legge Mancino»: si tratta della disposizione – ora abrogata e confluita nell'articolo 604-*ter* del codice penale – in base alla quale le circostanze attenuanti, concorrenti con l'aggravante di discriminazione razziale, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante. Come si evince dalla Relazione di accompagnamento della proposta di legge, l'intento dei proponenti è di non consentire, al fine di applicare una pena lieve, l'equivalenza tra le circostanze aggravanti e attenuanti o, come spesso capita, l'applicazione della prevalenza delle attenuanti generiche rispetto a quelle aggravanti.

Segnala che l'articolo 2 interviene sull'articolo 165 del codice penale, prevedendo che in caso di condanna per il reato di truffa ai danni di persone anziane (articolo 640-*bis*.1 del codice penale), la sospensione condizionale della pena per il reo sia subordinata al risarcimento integrale del danno alla parte offesa. La disposizione persegue dunque un intento

analogo a quello dell'articolo 2 della proposta di legge C. 1908, trasmessa dal Senato.

Rammenta che l'articolo 3 modifica il comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale prevedendo che, agli indagati per il reato di truffa ai danni di persone anziane debba essere applicata sempre la misura della custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Vi è dunque per questo reato l'equiparazione ai gravi reati di competenza della procura distrettuale (articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale), ai delitti di omicidio, di sfruttamento sessuale dei minori e di violenza sessuale, per i quali, in presenza di gravi indizi di colpevolezza la misura coercitiva più idonea è astrattamente il carcere.

Fa presente che l'articolo 4, modificando la lettera *e-bis*) del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, prevede l'arresto obbligatorio per chiunque sia colto in flagranza dei delitti di truffa ai danni di persone anziane (articolo 640-*bis*.1 del codice penale) e circonvenzione di incapace (articolo 643 del codice penale). L'articolo 5 modifica il comma 1 dell'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) per inserire i condannati per il delitto di truffa ai danni di persone anziane (articolo 640-*bis*.1 del codice penale) tra i detenuti ed internati che non possono accedere ai benefici penitenziari se non a seguito di collaborazione con la giustizia.

Sottolinea, infine, che l'articolo 6 della proposta di legge C. 266 consente anche nelle indagini per il delitto di truffa in danno di persone anziane l'arresto in flagranza differita, mutuandone la disciplina da quella oggi prevista dalla legge n. 401 del 1989.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive.**C. 1603-ter Governo.***(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 29 maggio scorso.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, non essendovi richieste di intervento dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento in titolo.

Nel ricordare che il provvedimento è iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 22 luglio, propone di fissare il termine per la presentazione di proposte emendative a lunedì 15 luglio alle ore 12.

La Commissione concorda.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, segnala che i primi articoli del provvedimento (articoli 6-10) sono confluiti nel medesimo testo nel decreto-legge n. 53 del 2019 recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, all'esame in sede referente delle Commissioni riunite I e II. Invita pertanto a valutare l'opportunità, ai fini di un'economia dei lavori, di concentrare l'attività emendativa sull'articolo 11.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Devis DORI (M5S), intervenendo sui lavori della Commissione, chiede, anche a nome della collega Ascari, che la Commissione Giustizia, congiuntamente alla Commissione Affari sociali, deliberi l'avvio di un'indagine conoscitiva sul funzionamento del sistema di collocamento dei minori al di fuori delle famiglie di origine. Sottolinea che l'esigenza di avviare tale indagine conoscitiva è emersa a seguito dell'inchiesta giudiziaria denominata « Angeli e demoni » e dell'inchiesta giornalistica « Veleno ».

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, nel prendere atto della richiesta dei colleghi Dori e Ascari, preannuncia che la stessa sarà da lei rappresentata alla presidenza della XII Commissione.

Manfredi POTENTI (Lega), nel rammentare che nel marzo di quest'anno è stata approvata la legge istitutiva di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto », invita la presidenza a verificare che l'attività conoscitiva che le Commissioni riunite II e XII potrebbero decidere di avviare, non si sovrapponga a quella della Commissione parlamentare d'inchiesta.

La seduta termina alle 13.30.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. C. 1913 Governo (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Esame e rinvio</i>)	37
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla commissione</i>)	54

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017. C. 1623 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	44
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento</i>)	55
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo, fatto a Roma il 27 giugno 2017. C. 1624 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	44
ALLEGATO 3 (<i>Emendamento</i>)	56
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la <i>Multinational Force and Observers</i> (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017. C. 1814 Pacifico ed altri, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	45
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint-Denis il 3 luglio 2016. C. 1850 Governo (<i>Esame e rinvio</i>) .	45
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	46

SEDE CONSULTIVA:

DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. C. 1913 Governo (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	46
ALLEGATO 4 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dalle deputate Quartapelle Procopio e Boldrini</i>)	57

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 luglio 2019. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.

La seduta comincia alle 13.05.

DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

C. 1913 Governo.

(Parere alle Commissioni I e II).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paolo FORMENTINI, *relatore*, quanto ai presupposti di necessità e urgenza,

segnala che il provvedimento richiama, tra le altre, l'esigenza di prevedere misure di contrasto a pratiche elusive della normativa internazionale; di rafforzare il coordinamento in materia di reati connessi all'immigrazione clandestina; potenziare l'efficacia delle disposizioni in tema di rimpatri; infine, di assicurare adeguati livelli di sicurezza all'evento sportivo internazionale in corso denominato « Universiadi Napoli 2019 ».

Segnala che il provvedimento si compone di 18 articoli, suddivisi in tre Capi in materia di contrasto all'immigrazione illegale e di ordine e sicurezza pubblica (articoli da 1 a 7); per il potenziamento dell'efficacia dell'azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza (articoli da 8 a 12); in materia di contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive (articoli da 13 a 18).

Per quanto concerne la competenza della Commissione, sottopone all'attenzione della Commissione gli articoli 1, 2, 4, 11, 12 e 13.

Quanto al Capo I, sottolinea che l'articolo 1 novella il Testo unico sull'immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 256 del 1998, inserendo all'articolo 11 un nuovo comma 1-ter che prevede che il Ministro dell'interno, in quanto Autorità nazionale di pubblica sicurezza, con provvedimento da adottare di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e informato il Presidente del Consiglio, possa limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi – esclusi i navigli militari e le navi in servizio governativo non commerciale – nel mare territoriale nei seguenti due casi: per motivi di ordine e sicurezza pubblica, declinati dalla Corte costituzionale in diverse sentenze, come « materie che attengono alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell'ordine pubblico », inteso quale « complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge la civile convivenza nella comunità nazionale »; quando ritenga necessario impedire il passaggio pregiudizievole e non inoffensivo di una nave rispetto alla quale si concretizzino le con-

dizioni di cui all'articolo 19, comma 2, lettera g), della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) di Montego Bay, ratificata dall'Italia con legge n. 689 del 1994, limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti.

Evidenzia che il diritto di passaggio non pregiudizievole ed inoffensivo, come codificato dagli articoli 17 e seguenti UNCLOS, consiste nel diritto di ogni Stato di poter transitare con le proprie navi, private o pubbliche, attraverso il mare territoriale straniero purché tale transito sia inoffensivo, non turbi cioè « la pace il buon ordine e la sicurezza dello Stato costiero ». Per l'articolo 19 della Convenzione è « pregiudizievole per la pace, il buon ordine e la sicurezza dello Stato costiero » il passaggio di una nave straniera se, nel mare territoriale, la nave è impegnata, tra le altre, « in un'attività di carico o scarico di materiali, valuta o persone in violazione delle leggi e dei regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione » vigenti nello Stato costiero stesso.

Precisa che l'adozione del provvedimento da parte del Ministro dell'interno è consentita « nell'esercizio delle funzioni di coordinamento previste dall'articolo 11, comma 1-bis, del Testo unico sull'immigrazione e nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia ».

Quanto alle funzioni di coordinamento, ricorda anche che il comma 1 del citato articolo 11 relativamente ai controlli di frontiera attribuisce la funzione di controllo oltre che al Ministro dell'interno anche al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; entrambi adottano il piano generale per il potenziamento e il perfezionamento delle misure di controllo delle frontiere.

Quanto agli obblighi internazionali, oltre agli articoli 10, 11 e 117 della Costituzione, richiama: la Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo (cosiddetta « Convenzione SAR »), adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e ratificata con legge n. 147 del 1979, che obbliga gli Stati contraenti a dividere, sulla base di accordi regionali, il mare in

zone di propria competenza SAR (ricerca e soccorso); la Convenzione internazionale per la sicurezza della vita in mare del 1974 (cosiddetta « Convenzione SOLAS »), adottata a Londra il 12 novembre 1974 e ratificata con la legge n. 313 del 1980, che tra l'altro obbliga il comandante di una nave – che sia in posizione tale da poter prestare assistenza, avendo ricevuto informazione da qualsiasi fonte circa la presenza di persone in pericolo in mare – a procedere con tutta rapidità alla loro assistenza, se è possibile informando gli interessati o il servizio di ricerca e soccorso del fatto che la nave sta effettuando tale operazione; la già citata Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, UNCLOS (Convenzione di Montego Bay), ratificata con la legge n. 689 del 1994, che dispone che ogni Stato esiga che il comandante di una nave che batte la sua bandiera, nella misura in cui gli sia possibile adempiere senza mettere a repentaglio la nave, l'equipaggio e i passeggeri, presti soccorso a chiunque sia trovato in mare in pericolo di vita.

In questo contesto, segnala che dal 1° luglio 2006 sono inoltre entrati in vigore per l'Italia gli emendamenti alle Convenzioni SOLAS e SAR, adottati dall'Organizzazione marittima mondiale. Questi impongono agli Stati competenti per la regione SAR di cooperare nelle operazioni di soccorso e di prendersi in carico i naufraghi individuando e fornendo al più presto la disponibilità di un luogo di sicurezza (*place of safety*). Osserva che per l'Italia, il *place of safety* è determinato dall'Autorità SAR in coordinamento con il Ministero dell'interno.

Venendo al contenuto dell'articolo 2, rileva che esso integra l'articolo 12 del citato Testo unico sull'immigrazione al fine di prevedere che, salvo alcune eccezioni, il comandante della nave sia tenuto ad osservare la normativa internazionale di settore, nonché i divieti e limitazioni eventualmente posti dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge in esame. L'inosservanza è punita con una sanzione amministrativa e, in

caso di reiterazione, con la confisca e l'immediato sequestro cautelare della nave.

Sottolinea che la disposizione sanziona, non in solido, altresì l'armatore e il proprietario della nave, tenuti entrambi a pagare la medesima sanzione amministrativa imposta al comandante a seguito della violazione del divieto, che deve essere anche ad essi notificato « ove possibile ». Evidenzia che, affinché l'armatore e il proprietario siano responsabili dell'illecito, occorre che abbiano commesso l'omissione in modo cosciente e volontario e che la notifica del divieto sia stata effettuata. Segnala che l'articolo 2 fa salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, ad esempio di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

L'articolo 4 permette di sviluppare, grazie ad un congruo stanziamento di fondi articolato nel triennio 2019-2021, l'attività di cooperazione internazionale di polizia nel campo delle operazioni sotto copertura, anche con riferimento alle attività di contrasto del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Vengono, infatti, stanziati 500.000 euro per l'anno 2019, 1 milione di euro per il 2020 e 1.500.000 euro per il 2021 al fine di coprire gli oneri economici conseguenti al concorso nelle attività investigative di operatori di polizia di Stati con i quali siano stati stipulati accordi per il loro impiego sul territorio nazionale.

Passando al Capo II, concernente misure per il potenziamento dell'efficacia dell'azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza, segnala l'articolo 11, che estende le facilitazioni in materia di soggiorno di breve durata, previste dalla legge n. 68 del 2007 in favore degli stranieri che giungono in Italia per visite, affari, turismo e studio, anche alle ipotesi correlate alla partecipazione di atleti a gare sportive o al personale impegnato in servizi di missione, i quali, invece, in considerazione delle specifiche attività, giunti in Italia, sono tenuti sempre a richiedere, ai fini della regolare permanenza e seppure per periodi mai superiori

a tre mesi, entro otto giorni, rispettivamente, il permesso di soggiorno per gara sportiva o per missione.

Sottolinea che il suddetto titolo di soggiorno temporaneo e cartaceo fa, infatti, seguito al rilascio del correlato visto d'ingresso, concesso, al solo fine dell'ingresso sul territorio nazionale, da parte delle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane, ai sensi del decreto interministeriale n. 850 dell'11 maggio 2011, in materia di visti d'ingresso.

In tale contesto, rileva che proprio la sostanziale assimilabilità dei motivi di soggiorno per gara sportiva o per missione – solo qualora connesso a soggiorni di breve durata – rispetto a quelli che attualmente beneficiano del regime semplificato costituisce la motivazione fondante dell'intervento di modifica.

Evidenzia che la modifica introdotta, pertanto, costituirebbe una semplificazione dei procedimenti amministrativi vigenti, di cui beneficerebbero da un lato gli utenti, dall'altro la stessa Pubblica Amministrazione e senza ripercussioni in termini di sicurezza nazionale, atteso che il preliminare vaglio delle posizioni personali degli interessati viene comunque assicurato in fase di rilascio del relativo visto, nonché attraverso le verifiche sistematiche operate alle frontiere esterne, al momento dell'ingresso sul territorio comune. Precisa che la norma, pur a valenza generale, risulta, oltre che necessaria, indifferibile ed urgente, in ragione dello svolgimento a Napoli dell'Universiade 2019, manifestazione sportiva multidisciplinare alla quale partecipano circa 8 mila atleti provenienti da 170 Paesi, con al seguito il relativo personale tecnico e gli accompagnatori degli atleti; una platea internazionale alla quale il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha rilasciato il consueto visto per gara sportiva.

Illustra poi l'articolo 12 che istituisce, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un Fondo di premialità per le politiche di rimpatrio, destinato a finanziare iniziative di cooperazione o intese

bilaterali per la riammissione degli stranieri irregolari presenti sul territorio nazionale e provenienti da Paesi extra UE.

Osserva che, quanto agli interventi di cooperazione, potranno consistere in contributi di sostegno al bilancio generale o settoriale degli Stati beneficiari. Si tratta di uno strumento previsto dalla legge n. 125 del 2014 che concerne contributi non erogati a progetto ma direttamente al bilancio. Rileva che in caso di contributi al bilancio generale, tali fondi dovranno finanziare riforme di natura macroeconomica; nel caso di sostegno settoriale, potranno essere finanziamenti destinati a settori quali l'istruzione e la sanità. Sottolinea che il Fondo potrà anche finanziare le intese bilaterali raggiunte dall'Italia con Paesi di origine dei flussi migratori. Evidenzia che l'istituzione del Fondo di premialità per le politiche di rimpatrio configura uno strumento di politica estera dell'immigrazione nello spirito dell'articolo 2, comma 6, della legge n. 125 del 2014 laddove si menziona che l'azione di aiuto allo sviluppo dell'Italia è finalizzata a definire « politiche migratorie condivise con i Paesi partner, ispirate alla tutela dei diritti ed al rispetto delle norme europee ed internazionali ».

Al riguardo, ricorda che il Ministero dell'interno ha sottoscritto accordi bilaterali di riammissione ed intese tecniche con Algeria, Costa d'Avorio, Egitto, Filippine, Ghana, Gibuti, Kosovo, Marocco, Niger, Nigeria, Senegal, Sudan e Tunisia. Segnala che l'Unione europea ha invece sottoscritto accordi di riammissione con Albania, Armenia, Azerbaijan, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Georgia, Hong Kong, Macao, Macedonia del Sud, Moldova, Montenegro, Pakistan, Russia, Serbia, Sri Lanka, Turchia ed Ucraina. Osserva che, nell'ambito di quest'ultima categoria, l'Italia ha sottoscritto protocolli bilaterali attuativi con Albania, Bosnia-Erzegovina, Moldova, Montenegro, Russia e Serbia, mentre è in corso di parafatura un'intesa con lo Sri Lanka ed in via di negoziazione un'intesa con l'Ucraina. Ricorda che si tratta di dati che il Ministro

Moavero Milanese ha riferito al Comitato Schengen in occasione della sua audizione svolta il 6 marzo 2019.

Sottolinea che la dotazione del Fondo di cui all'articolo 12, inizialmente pari a 2 milioni per il 2019, potrà essere successivamente incrementata da una quota annua al massimo di 50 milioni di euro all'anno, a valere su parte delle risorse derivanti dalle misure di razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione – come conseguenza della contrazione del fenomeno migratorio – e dagli interventi per la riduzione del costo giornaliero per l'accoglienza dei migranti posti in essere dal Ministero dell'interno in attuazione della legge di bilancio 2019. Ricorda che la legge di bilancio, infatti, prescrive che da tali misure devono derivare risparmi pari a 400 milioni di euro per l'anno 2019, a 550 milioni di euro per l'anno 2020 e a 650 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

Precisa che la quota annua è individuata annualmente con il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Passando al Capo III, richiama l'articolo 13 che novella la normativa vigente in tema di DASpo, di cui alla legge n. 401 del 1989, al fine di prevedere che il divieto di accesso ai luoghi possa essere disposto anche nei confronti di coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto le specifiche condotte anche all'estero, sia singolarmente che in gruppo e anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate. Evidenzia che il divieto di accesso alle manifestazioni sportive che si svolgono in Italia può essere disposto anche dalle competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea, con i provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti. Sottolinea che, per fatti commessi all'estero, accertati dall'autorità straniera competente o dagli organi delle Forze di polizia italiane che assicurano, sulla base di rapporti di cooperazione, il supporto alle predette autorità nel luogo di svolgi-

mento della manifestazione, il divieto è disposto dal questore della provincia del luogo di residenza ovvero del luogo di dimora abituale del destinatario della misura.

Alla luce di quanto esposto, presenta una proposta di parere favorevole, di cui dà lettura (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO esprime piena condivisione per quanto rappresentato dal relatore.

Laura BOLDRINI (LeU) sottolinea che la relazione illustrativa, dai toni alquanto notarili, prospetta delle posizioni alquanto asettiche. Sul piano del metodo, rilevando che il Ministro Salvini ha già preannunciato la presentazione di emendamenti sostanziali, volti ad introdurre il blocco navale e ad incrementare fino a un milione di euro la sanzione pecuniaria a carico delle navi che effettuano operazioni di salvataggio, evidenzia l'opportunità che la Commissione si esprima sul testo del decreto-legge solo dopo che tali proposte di modifica siano state effettivamente presentate e valutate dalle Commissioni di merito. Riguardo al blocco navale, osserva che, dal punto di vista del diritto internazionale, esso si configura come un atto di guerra: in ogni caso, anche se le autorità libiche dovessero accettare il blocco navale, occorre valutare con grande attenzione gli effetti che esso avrebbe sulla condizione dei migranti, già duramente provati dalle inaccettabili condizioni di detenzione nei campi libici e dai soprusi subiti dai trafficanti di esseri umani. A tale riguardo, ricorda il recente bombardamento del centro di detenzione di Tajoura, che ha causato la morte di circa cento migranti, e il ritrovamento di cadaveri nella zona desertica del sud-est della Libia: morti dovute, con tutta probabilità, alla totale mancanza di acqua e cibo. Occorre che la maggioranza si ponga il quesito sulla reazione di persone sottoposte a simili vessazioni di fronte al blocco navale: ritiene, infatti, che comprensibilmente faranno di tutto per for-

zarlo e per non essere costrette a tornare indietro, nell'inferno libico, con intuibili implicazioni di rischio elevatissimo che questa Commissione non può ignorare. Ricordando che l'articolo 117 della Costituzione prevede che «la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali», osserva che tali obblighi sono enunciati nelle citate Convenzioni SOLAS e SAR, come emendate nel 2004, che impongono agli Stati che le hanno sottoscritte e ratificate – tra cui l'Italia – di cooperare nelle operazioni di soccorso fornendo un *place of safety*, inteso come luogo nel quale le operazioni di soccorso possono considerarsi concluse in quanto la sicurezza dei naufraghi è garantita.

Rileva, altresì, che il testo del decreto-legge in esame omette colpevolmente il riferimento all'articolo 98 della citata Convenzione di Montego Bay, il quale stabilisce, tra le altre cose, che lo Stato esiga che il comandante di una nave che batte la sua bandiera, nella misura in cui gli sia possibile adempiere senza mettere a repentaglio la nave, l'equipaggio o i passeggeri, presti soccorso a chiunque sia trovato in mare in condizioni di pericolo. Tale disposizione appare in netto contrasto con la norma del decreto-legge in esame che prevede l'interdizione alle acque territoriali per le imbarcazioni che soccorrono i migranti. Segnala, inoltre, che nel corso delle audizioni svolte nelle Commissioni di merito tutti gli esperti, i docenti di diritto e i rappresentanti delle Agenzie internazionali hanno espresso serie riserve sul decreto-legge, che contrasterebbe con le talune norme dell'ordinamento nazionale e, soprattutto, del diritto internazionale. Pertanto, a suo avviso, l'impianto del decreto-legge nel suo complesso risulta illegittimo e incostituzionale, anche perché, considerando la diminuzione degli sbarchi, non ricorrono le condizioni di necessità e urgenza.

Conclusivamente, sottolinea che la maggioranza, approvando la nuova disci-

plina, si assume una grave responsabilità rispetto ad una grave lesione della legittimità internazionale che getterà discredito sul nostro Paese: infatti, mentre fino ad oggi abbiamo ricevuto il plauso internazionale per le migliaia di vite salvate in mare, l'attuazione della nuova normativa ci pone fuori dal quadro delle regole condivise e segna il prevalere della propaganda sugli obblighi dettati dal diritto umanitario e dal comune senso di umanità.

Piero FASSINO (PD), associandosi alle considerazioni della collega Boldrini, rileva che, sul piano del metodo, sarebbe opportuno che la Commissione si esprimesse sul testo emendato dalle Commissioni di merito. Sul piano del merito, osserva che il blocco navale preannunciato dal Ministro Salvini risulterà inefficace, dal momento che le navi della Marina Militare italiana, sulla base degli obblighi internazionali già richiamati, non potranno che prestare soccorso alle imbarcazioni dei migranti. A suo avviso, si tratta dunque di un provvedimento-manifesto, che denota tutti i limiti dell'attuale Governo nella gestione del fenomeno migratorio, il quale richiederebbe un approccio strategico a livello nazionale ed europeo: al riguardo, evidenzia le ripetute assenze del Ministro Salvini alle riunioni del Consiglio dell'UE, che hanno impedito all'Italia di sollecitare i *partner* sulla dimensione europea del problema ed hanno impedito di costruire una coscienza comune ed un sistema di alleanze: al riguardo, rileva che le istanze del Governo italiano potrebbero trovare ascolto più dall'asse franco-tedesco che dai Paesi di Visegrad. Osservando che la disciplina prevista dal decreto-legge accentuerà la sofferenza dei migranti e, con essa, l'isolamento dell'Italia, dal momento che configura una palese violazione degli obblighi internazionali, preannuncia un parere negativo del proprio gruppo e ribadisce la richiesta di posticipare il voto ad una fase successiva, quando saranno

chiari i contenuti degli emendamenti che la maggioranza e il Governo intendono presentare.

Marta GRANDE, *presidente*, ricordando che l'esame del decreto-legge è calendarizzato in Aula a partire da lunedì 15 luglio e che il termine per la presentazione degli emendamenti presso le Commissioni di merito è in scadenza alle ore 15 di oggi, evidenzia il rischio che, rinviando la votazione sul parere ad altra data al fine di potere deliberare sul testo come eventualmente emendato, la Commissione non disponga del tempo minimo per esprimersi sul provvedimento in esame. Ritiene pertanto preferibile che la Commissione deliberi il proprio parere sul testo iniziale del decreto-legge in titolo, salva la facoltà di tornare ad esprimersi sul testo come emendato se modificato rispetto a questioni di propria competenza.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori e ringraziando la presidente Grande per l'opportuna puntualizzazione, si associa alla richiesta della collega Boldrini di posticipare il voto sul parere ad una giornata successiva, in modo da registrare la portata degli emendamenti che l'Esecutivo si appresta a presentare. Rileva che il Governo, con le proposte emendative di cui già riferiscono i mezzi di informazione, appare inseguire le norme, atteso che il diritto internazionale si è già rivelato nei fatti prevalente e capace di resistere al « decreto sicurezza bis », reso ormai inefficace. Evidenzia l'esigenza che il suo gruppo possa nelle sedute oggi calendarizzate presentare una proposta di parere alternativo a quella del relatore ma anche che la Commissione rinvi la fase deliberativa ad una fase più avanzata dell'esame presso le Commissioni di merito.

Marta GRANDE, *presidente*, precisando che nella giornata di oggi sarà noto solo il numero complessivo degli emendamenti presentati, ma non il loro contenuto, ribadisce l'opportunità di votare il parere nella giornata odierna, anche per rispetto

del lavoro svolto dal relatore e della volontà di altri gruppi eventualmente interessate ad esprimere il proprio voto sul testo iniziale del decreto-legge. Ciò premesso, si rimette alle valutazioni dei gruppi, condividendo in modo non pregiudiziale anche l'opzione di rinviare a domani o anche a giovedì la seduta dedicata al voto, pur ritenendo che potrebbero non esserci sostanziali vantaggi in termini di contezza sulle modifiche che saranno apportate al provvedimento.

Maurizio LUPI (Misto-NcI-USEI), precisando che, sul piano del merito, il proprio gruppo ha una posizione diversa da quella espressa dai gruppi del Partito Democratico e di Liberi e Uguali, rileva che l'organizzazione dei lavori dovrebbe essere discussa in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentati di gruppo. In considerazione dell'importanza della materia trattata, ritiene anch'egli opportuno, almeno in astratto, che la Commissione possa esprimersi sul testo emendato e, in tale contesto, invita il rappresentante del Governo ad informare la Commissione sulle intenzioni dell'Esecutivo. Invita, inoltre, la presidente Grande a consultarsi con i presidenti delle Commissioni di merito per acquisire i necessari elementi informativi sull'organizzazione dei lavori in sede referente, da cui potrebbe derivare anche uno slittamento dell'avvio dell'esame in Aula e dunque maggiore disponibilità di tempo per questa Commissione.

Marta GRANDE, *presidente*, condivide le considerazioni del collega Lupi e rinvia all'imminente riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ogni ulteriore valutazione sull'organizzazione dei lavori della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 9 luglio 2019. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.

La seduta comincia alle 13.45.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017.

C. 1623 Governo.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 maggio scorso.

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Difesa e Attività produttive e che la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Avverte che, conseguentemente, il relatore Olgiati ha presentato l'emendamento 3.1 di recepimento di tali condizioni (*vedi allegato 2*).

Riccardo OLGIATI, *relatore*, illustra l'emendamento 3.1.

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO esprime parere favorevole.

La Commissione approva l'emendamento 3.1 del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera altresì di conferire il mandato al relatore, onorevole Riccardo Olgiati, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Marta GRANDE, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo, fatto a Roma il 27 giugno 2017.

C. 1624 Governo.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 maggio scorso.

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Difesa e Attività produttive e che la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Avverte che, conseguentemente, il relatore Coin ha presentato l'emendamento 3.1 di recepimento di tali condizioni (*vedi allegato 3*).

Dimitri COIN, *relatore*, illustra l'emendamento 3.1.

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO esprime parere favorevole.

La Commissione approva l'emendamento 3.1 del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Dimitri Coin, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Marta GRANDE, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la *Multinational Force and Observers* (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017.

C. 1814 Pacifico ed altri, approvato dal Senato.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 giugno scorso.

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Difesa e Bilancio.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Dimitri Coin, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Marta GRANDE, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint-Denis il 3 luglio 2016.

C. 1850 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Cristian ROMANIELLO, *relatore*, ricorda che la Convenzione del Consiglio d'Europa in esame, conclusa presso la *Stade de France* a Saint-Denis il 3 luglio scorso, delinea un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, anche al fine di contrastare i comportamenti violenti e di

assicurare servizi efficienti in occasione di eventi sportivi.

Segnala che l'attuale quadro giuridico-internazionale vigente in materia è rappresentato dalla Convenzione europea sulla violenza e le intemperanze degli spettatori durante le manifestazioni sportive e in particolare le partite di calcio – la cosiddetta Convenzione n. 120 – adottata sulla scorta della reazione delle opinioni pubbliche dei Paesi europei alla tragedia avvenuta nello stadio Heysel.

Sottolinea che nell'ultimo decennio è divenuto evidente come la Convenzione n. 120 non risponda più alle esigenze di contrasto del fenomeno della violenza connessa con il gioco del calcio e necessiti di un aggiornamento, poiché confligge con le più recenti raccomandazioni e prassi instauratesi nel settore.

Evidenzia che, pertanto, si è giunti all'elaborazione di questo nuovo testo, predisposto da un Comitato di esperti, cui hanno preso parte rappresentanti della FIFA e della UEFA, dell'Associazione leghe calcio professionistiche europee, dell'Interpol e dell'Unione europea, che fissa principi e misure volti a definire, sviluppare e diffondere buone prassi per ridurre e contrastare efficacemente i rischi per la sicurezza connessi a eventi calcistici e sportivi in generale.

Osserva che tali principi si focalizzano sulla necessità, da una parte, di adottare un approccio pluri-istituzionale che integri i tre « pilastri » della sicurezza fisica (*safety*), della sicurezza pubblica (*security*) e dell'assistenza e, dall'altra, di promuovere uno spirito di collaborazione tra tutti gli enti e i soggetti portatori di interessi coinvolti in un evento sportivo.

Rileva che il contenuto della Convenzione riflette l'ampia e condivisa esperienza europea, che riconosce come il concentrarsi sui soli rischi legati all'ordine pubblico non fornisca un approccio efficace per la riduzione dei rischi complessivi nell'ambito delle manifestazioni sportive.

Sottolinea che con la Convenzione gli Stati firmatari si impegnano a: incoraggiare gli enti pubblici e gli operatori privati – rispettivamente, enti locali e organi

di polizia, squadre di calcio, federazioni sportive nazionali e sostenitori – a collaborare in occasione della preparazione e dello svolgimento delle partite di calcio; garantire che gli stadi siano conformi a quanto previsto dalle norme nazionali e internazionali in materia, ai fini di una gestione efficace e sicura dei flussi dei partecipanti agli eventi sportivi; redigere, provare e perfezionare i piani di emergenza nel corso di regolari esercitazioni congiunte; garantire che gli spettatori si sentano benvenuti e ben trattati nel corso degli eventi sportivi; rendere gli stadi più accessibili ai bambini, agli anziani e alle persone con disabilità, migliorando anche i servizi sanitari e i punti di ristoro; intensificare la cooperazione internazionale di polizia mediante la designazione di un punto nazionale d'informazione sul calcio all'interno delle Forze di polizia, per facilitare lo scambio di informazioni e dati personali in occasione delle partite di calcio di rilievo internazionale.

Evidenza che, piuttosto che essere indebitamente prescrittiva, la Convenzione riflette la necessità che gli Stati adottino e applichino i suoi principi alla luce della propria legislazione nazionale e delle proprie specifiche caratteristiche e tradizioni.

Per quanto attiene ai contenuti del disegno di legge, sottolinea gli articoli 3 e 4: il primo individua presso il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza il Punto d'informazione nazionale per il calcio, previsto dall'articolo 11 della Convenzione, mentre l'articolo 4 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della Convenzione, pari a euro 27.030 a decorrere dall'anno 2019.

Auspica una rapida approvazione del disegno di legge in esame, che consentirà l'adesione, da parte del nostro Paese, ad una serie di impegni elaborati a livello paneuropeo e codificati nella Convenzione, che tengono conto dei cambiamenti sociali legati allo sport, fra cui la trasmissione delle partite di calcio in luoghi pubblici distanti dagli stadi e gli spostamenti, sempre più numerosi, dei tifosi per assistere alle partite delle proprie squadre.

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Marta GRANDE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 luglio 2019. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.

La seduta comincia alle 16.40.

DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

C. 1913 Governo.

(Parere alle Commissioni I e II).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana.

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che le colleghe Quartapelle Procopio e Boldrini

hanno presentato una proposta alternativa di parere (vedi allegato 4).

Facendo seguito a quanto convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, segnala che nella presente seduta la Commissione potrebbe deliberare un parere sul provvedimento in titolo e, in base all'andamento dei lavori presso le Commissioni di merito e ai tempi che saranno disponibili prima dell'avvio della discussione generale in Aula, potrà valutare di tornare a pronunciarsi sul testo del provvedimento come risultante dalla approvazione di emendamenti rientranti nelle proprie competenze.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), nell'illustrare la proposta di parere alternativo da lei presentata insieme alla collega Boldrini, sottolinea che non sussistono i requisiti di necessità ed urgenza previsti per i decreti-legge dal momento che gli sbarchi sono diminuiti in maniera significativa, con l'aggravante che il Governo intende intervenire sul testo con numerose proposte emendative, di cui al momento non si conosce il contenuto. In secondo luogo, rileva che decreto-legge contrasta con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia con la ratifica delle Convenzioni SOLAS, SAR e UNCLOS, che prevedono precisi vincoli in materia di cooperazione nelle operazioni di soccorso e di individuazione del *place of safety*. Inoltre, a suo avviso, il decreto-legge viola il principio, stabilito dalle Linee-guida sul trattamento delle persone soccorse in mare, in base al quale lo Stato cui appartiene il centro di coordinamento del soccorso marittimo ha l'obbligo di individuare sul proprio territorio un luogo sicuro ove sbarcare le persone soccorse. Ciò indipendentemente da qualsiasi considerazione in merito al loro *status*. Evidenzia, al riguardo, che tutte le questioni che non riguardino le operazioni di «ricerca e soccorso» in senso stretto, quali quelle relative allo *status* giuridico delle persone soccorse, alla presenza o meno dei prescritti requisiti per il loro ingresso legittimo nel territorio dello Stato costiero interessato o per acquisire il diritto alla

protezione internazionale, devono essere affrontate e risolte solo a seguito dello sbarco nel luogo sicuro e non devono comunque causare indebiti ritardi allo sbarco delle persone soccorse od alla liberazione della nave soccorritrice dall'onere assunto. L'inefficacia delle norme proposte, è confermata, a suo avviso, dall'ordinanza con la quale, il 30 giugno scorso, il Gip di Agrigento ha annullato l'arresto della capitana della *Sea Watch 3* Carola Rackete, riportando in primo piano i principi dello stato di diritto e, soprattutto, il primato dei diritti fondamentali rispetto alle esigenze, strumentalmente propagandistiche, di controllo dei confini territoriali. Ricordando che la Convenzione di Amburgo del 1979 prevede che gli sbarchi dei naufraghi soccorsi in mare debbano avvenire nel «porto sicuro» più vicino al luogo di soccorso, ricorda che gli stessi Ministri dell'interno, Salvini, e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Moavero Milanesi, hanno definito, in recenti interviste, i porti di Tunisia e Libia come «porti non sicuri». Sottolinea, inoltre, che è inaccettabile la criminalizzazione dell'operato delle ong, dal momento che salvare vite non può in nessun caso essere considerato un reato.

Evidenzia, inoltre, la gravità di quanto disposto dall'articolo 12 del decreto-legge in esame, che qualifica come cooperazione allo sviluppo l'istituzione di un fondo con finalità premiali nel settore della riammissione di immigrati irregolari presenti sul territorio nazionale: a suo avviso, tale norma contraddice lo spirito della legge numero 125 del 2014, che ha riformato integralmente la disciplina della cooperazione allo sviluppo, poiché non chiarisce preventivamente la tipologia di rimpatri – forzati o volontari – ai quali la norma si vuole riferire, e comunque non esclude quelli nei Paesi dove non c'è rispetto dei diritti umani. Al riguardo, peraltro, segnala che l'utilizzo nel decreto-legge del termine «riammissione» appare connotato da una spiccata ambiguità, non conforme alle norme e procedure stabilite a livello di Unione europea. Ribadendo che la Commissione si appresta a deliberare

sul parere in una fase nella quale, dalle agenzie di stampa, emergono evidenti contrasti all'interno della maggioranza, ribadisce l'invito ad una più ampia riflessione sul provvedimento, rinviando il voto ad una seduta successiva.

Laura BOLDRINI (LeU), sottolineando che questa seduta non consente alcun progresso sull'esame di merito del provvedimento, dal momento che non è noto il contenuto degli emendamenti presentati dalla maggioranza e dal Governo, ribadisce che tale metodo determina una chiara violazione delle prerogative della minoranza. Sul testo attualmente in esame esprime un parere assolutamente negativo. Ritenendo il provvedimento del tutto in linea con il pensiero e le posizioni della Lega di Matteo Salvini, si rivolge ai colleghi del Movimento 5 stelle invitandoli a considerare la gravità di uno strappo così evidente dei principi dell'ordinamento nazionale ed internazionale. A tale riguardo, ricorda il contenuto dell'articolo 10 della Costituzione, che disciplina il diritto di asilo e che è anche più ampio rispetto alla stessa Convenzione del 1951. Considera quanto meno ridicolo e grottesco ritenere che sia una minaccia all'ordine pubblico lo sbarco di poche decine di migranti, dal momento che la vera emergenza per il nostro Paese è l'emigrazione dei giovani connazionali all'estero. Ribadisce che il decreto-legge, che configura un vero e proprio abuso di potere, verrà smontato dalla giurisprudenza perché illegittimo, incostituzionale e disumano: in altre parole, un obbrobrio giuridico. Esprimendo rammarico per l'impossibilità di instaurare un dialogo costruttivo con la maggioranza, rileva la discrepanza tra i toni usati dal relatore ed i contenuti feroce del provvedimento che rende, di fatto, l'Italia, che aveva meritevolmente concepito un prodotto come *Mare Nostrum*, il « Paese della disumanità », ben lontano da quell'aura di stima e apprezzamento di cui godeva negli anni passati per le numerose operazioni di salvataggio effettuate nel Mediterraneo. Si tratta di una responsabilità storica che la

maggioranza si assume e che le sarà addebitata nel futuro.

Andrea DE MARIA (PD), sul piano del metodo, riporta le notizie di alcune agenzie di stampa in base alle quali ci sarebbe un accordo tra le due forze di maggioranza su circa quaranta emendamenti, che modificherebbero il testo in maniera rilevante. Ritiene dunque irragionevole discutere un testo che sarà emendato in modo sostanziale, anche nelle parti più stretta competenza della Commissione. Sul piano del merito, rileva che fa premio la propaganda politica della Lega, sulla pelle di persone disperate, e si prospetta una palese violazione dei diritti umani senza peraltro risolvere il problema migratorio.

Ricorda che in sede di discussione sul rifinanziamento delle missioni internazionali il proprio gruppo ha auspicato il superamento dell'attuale fase di isolamento dell'Italia in ambito UE, il rilancio della missione EUNAVFORMED Operazione *Sophia* e una sapiente azione politica per risolvere la crisi libica. Preannunciando il voto contrario del proprio gruppo, sottolinea che, a medio lungo termine, l'opinione pubblica avrà modo di valutare quanto le misure previste dal decreto legge siano sbagliate e inefficaci.

Ivan SCALFAROTTO (PD), associandosi alle considerazioni dei colleghi, denuncia l'uso disinvolto della decretazione d'urgenza da parte del Governo, ricordando che solo pochi mesi fa è stato adottato un decreto-legge sulla medesima materia. Sottolinea che non c'è da parte della maggioranza un approccio riflessivo e metodico, poiché il testo del decreto-legge è da intendersi ancora come un canovaccio fluido, peraltro in contrasto con i principi fondamentali della Costituzione, a partire dal citato articolo 10 e dallo stesso articolo 2, che tutela il diritto inviolabile alla vita, che dunque impone di salvare le persone in pericolo di vita in mare. Ricorda che, peraltro, i numeri degli sbarchi nel nostro Paese si sono drasticamente ridotti e che sono in aumento invece i cosiddetti « dublinanti », vale a dire i migranti respinti da

altri Paesi europei che tornano in Italia in quanto Paese di primo approdo.

Evidenziando la necessità di introdurre misure che consentano l'ingresso legale in Italia per gli stranieri, sottolinea che una quota significativa di immigrati lavora nel sistema produttivo italiano, soprattutto nel Nord del Paese, e che essi, versando i contributi, assicurano l'erogazione degli assegni previdenziali per i nostri connazionali pensionati. Ritiene che da parte della maggioranza ci sia un chiaro disegno politico volto a lucrare consenso sulla base di una presunta emergenza sociale, come dimostra la crescita della Lega nei sondaggi proprio nei giorni della crisi che ha coinvolto la *Sea Watch 3*. Invita i colleghi del Movimento 5 stelle ad una maggiore coerenza, dal momento che non si possono approvare provvedimenti come il decreto-legge in esame e poi rilasciare interviste come quella odierna del sottosegretario Spadafora al quotidiano *La Repubblica*. Evidenzia, altresì, l'incoerenza dell'azione del Governo in sede europea, dove non si è impegnato per la riforma del Regolamento di Dublino e per la costruzione di un sistema di alleanze funzionale agli interessi italiani.

In conclusione, sottolinea che l'eredità peggiore di questo Governo è quella di aver cambiato l'*animus* nel nostro Paese, da sempre connotato da un profondo senso di pietas, facendo leva sulle paure irrazionali e su emergenze sociali inesistenti.

Piero FASSINO (PD) rileva che il decreto-legge in esame risulterà del tutto inadeguato a gestire il fenomeno migratorio, dal momento che mira a blindare il Paese attraverso un blocco navale che non potrà mai essere realizzato efficacemente, per via dell'ampiezza dei confini marittimi e della necessità di sottostare agli obblighi internazionali sottoscritti dall'Italia con le citate Convenzioni. Per quanto riguarda i profughi, ritiene che l'unica soluzione realmente percorribile sia la creazione di corridoi umanitari. Riguardo ai emigranti economici, rileva una sostanziale ipocrisia di buona parte dei Capi di Stato e di

Governo europei: infatti il continente europeo, Russia compresa, conta attualmente 730 milioni di abitanti e, a tassi di natalità costanti, a fine secolo la popolazione si ridurrà a 670 milioni di abitanti. Sulla scorta di questi dati appare indispensabile un contributo demografico attraverso l'immigrazione, al fine di garantire l'equilibrio al sistema economico: infatti, senza nuovi ingressi l'età pensionabile dei lavoratori europei dovrebbe essere elevata a ottanta anni! Ritiene dunque indispensabile reintrodurre lo strumento dei flussi programmati d'ingresso già previsti dalle leggi Bossi-Fini e Turco-Napolitano, nonché promuovere in sede europea la predisposizione di un *migration compact* da sottoporre in chiave strategica all'Unione africana per gestire congiuntamente con i Paesi di origine i flussi di migranti. Ricordando che il Ministro Maroni, a suo tempo, varò una sanatoria per circa un milione di stranieri irregolari, ribadisce che il provvedimento in esame alimenterà nei cittadini l'illusione e l'aspettativa di una soluzione del problema, ma si rivelerà del tutto inefficace e si ritorcerà contro la stessa maggioranza.

Preannunciando il voto contrario, ricorda che, come dimostra il consenso popolare di cui ha goduto Adolf Hitler, non sempre le scelte sostenute dal consenso della maggioranza si sono rivelate foriere di benefici per la collettività.

Eugenio ZOFFILI (Lega) invita il collega Fassino a ritirare il richiamo operato a stagioni storiche che nulla hanno a che vedere con l'Italia del presente e con il Governo in carica.

Marta GRANDE, *presidente*, invita i commissari ad evitare il ricorso a riferimenti o argomentazioni che possano alimentare polemiche sterili.

Piero FASSINO (PD) precisa che il riferimento al nazismo è utile solo a chiarire che il consenso maggioritario non sempre significa operare dalla parte giusta. Invita quindi i colleghi della Lega a non drammatizzare e a cogliere il senso

più genuino di questo richiamo, che in alcun modo vuole essere allusivo o offensivo. Prosegue osservando che il tema dell'immigrazione va ben oltre il tema della sicurezza, mentre l'approccio della maggioranza appare non andare oltre la gestione poliziesca del fenomeno. Per tali ragioni il voto del suo gruppo sul parere del relatore sarà negativo.

Paolo FORMENTINI, *relatore*, sottolineando che il dibattito in corso evidenzia due mondi antitetici, da un punto di vista valoriale e non solo, ribadisce che l'intento del Governo e, in particolare, della Lega è di evitare che ci siano ancora morti nel Mar Mediterraneo, come accadeva con i precedenti Governi: l'obiettivo finale è chiudere la rotta del Mediterraneo centrale e la politica migratoria del Governo e della maggioranza va per questo valutata nel suo insieme. In questo contesto, ricorda i recenti incontri del Ministro Salvini con i suoi omologhi di Slovenia e Croazia a seguito dei quali verranno avviati progetti di pattugliamento congiunto del confine con questi Paesi. Riguardo alla reputazione dell'Italia nelle organizzazioni internazionali e nel rapporto con le ONG, sottolinea che, da deputati del Parlamento italiano, occorre in primo luogo tutelare gli interessi dei nostri connazionali. In quest'ottica, le misure del decreto-legge sono tese a contrastare i trafficanti di esseri umani e non certo i migranti, tenuto conto che l'Italia non può essere considerato l'unico porto sicuro, come vorrebbero certi governanti europei, che per questa ragione hanno boicottato la missione EU-NAFORMED Operazione *Sophia*. Ricordando che il Parlamento europeo non dispone ancora della iniziativa legislativa – il che la dice lunga sul livello di democrazia delle istituzioni UE – ribadisce l'impegno della maggioranza di affermare e tutelare gli interessi dell'Italia, a partire dal consesso europeo.

Pino CABRAS (M5S), quanto ai richiami alla presunta ferocia che emergerebbe dalle disposizioni del decreto-legge, concorda con le considerazioni del collega

Formentini ed evidenzia che la ferocia è semmai insita nelle politiche europee e nelle decisioni dei *leader* europei in materia migratoria, come evidenzia il provvedimento emanato di recente dal Governo tedesco su proposta del Ministro dell'Interno Seehofer. Richiama, quindi, le drastiche misure di respingimento dei migranti alla frontiera, nel tempo adottate da Paesi come la Spagna o la Francia, a dimostrazione di un egoismo ben rappresentato ed equamente distribuito tra gli Stati membri dell'Unione europea. Sottolinea che sulla questione vi sono specifiche responsabilità anche da parte della stessa NATO per le politiche adottate in passato e i cui riflessi sono alla base delle emergenze di oggi. Si rammarica dell'assenza a livello europeo di una agenzia sull'immigrazione, il cui ruolo consentirebbe di superare il vuoto istituzionale che permette oggi alle ONG di perseguire i propri obiettivi nel segno di una idea fallace circa la porosità dei confini degli Stati nazionali. Quanto alla perfettibilità del decreto-legge, ritiene che i limiti del provvedimento potranno essere superati solo in presenza di autentiche frontiere esterne dell'Unione europea. Nel condividere l'importanza che un rilevante esponente di Governo partecipi ai consessi europei per i quali è competente, osserva che il vero *vulnus* è però rappresentato da politiche europee inesistenti, rispetto alle quali agli Stati nazionali non resta che ricorrere a misure alla loro portata. Né può essere omesso che la situazione di caos che ne deriva non sia stata debitamente strumentalizzata.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) esorta la maggioranza a non ergersi a vittima della sua stessa propaganda. Rispetto a quanto appena detto dal collega Cabras, esorta i colleghi della Lega e del M5S a contenere almeno in Commissione i toni di una propaganda che, da un lato, attribuisce tutte le colpe all'Europa e, dall'altra, elogia attraverso le parole del Presidente del Consiglio Conte i vantaggi derivanti dal dialogo multilivello nel contesto europeo. Rispetto ai *leader* europei, richiamando la recente missione svolta

dalla Commissione a Berlino, ricorda ai colleghi il quesito posto dal viceministro degli affari esteri tedesco Annen rispetto alle decisioni del comando italiano dell'Operazione *Sophia*, da cui è derivata la decisione tedesca di ritirare i propri dispositivi navali. L'interlocutore tedesco ha ben ricordato che la Germania era disponibile a presidiare il Mediterraneo centrale e che è stata una specifica volontà dell'Italia quella di spostare l'operatività della missione dall'area interessata dal traffico illegale di esseri umani. Sottolinea che se è vero che il numero di migranti che attraversano il Mediterraneo è oggi drasticamente diminuito, il tasso di mortalità è invece il più alto di sempre. Osserva, inoltre, che è inaccettabile la retorica della maggioranza che dipinge se stessa come protettrice dei valori dell'italianità, tacciando l'opposizione di anti italianità e di contiguità con gli interessi del magnate Soros. La realtà è che il nostro Paese, per come ha gestito il fenomeno migratorio nel precedente Governo, ha ottenuto il plauso della Comunità internazionale e degli stessi Paesi dell'Unione africana, come confermato dal clima di particolare coesione che ha caratterizzato i lavori della prima Conferenza Italia-Africa. Quanto ai richiami dell'onorevole Formentini al pattugliamento del confine orientale, evidenzia che il Ministero dell'interno non ha finora pubblicato i dati relativi ai cosiddetti « dublinanti » in quanto sfavorevoli alla sua propaganda. Inoltre, l'attuale Governo ha chiuso un nucleo impegnato contro gli scafisti che in Sicilia aveva realizzato migliaia di arresti: tale nucleo è stato, come noto, soppresso e il relativo personale adibito alla gestione di pratiche di passaporto. Anche il Dipartimento di Stato americano ha sollevato critiche all'Italia per il crollo del numero di operazioni di contrasto alle organizzazioni criminali dedite alla tratta di esseri umani, numero che il Governo si è ben guardato dal rendere pubblico. Nell'auspicio affinché almeno il confronto in Commissione si mantenga franco ed onesto, evidenzia che il Governo si accinge ad intervenire in materia di sicurezza per la terza volta,

considerata la portata profondamente innovativa del provvedimento recata dagli emendamenti presentati. Ribadisce che la maggioranza, invece di cogliere i frutti di una situazione positiva ereditata dal passato, ha preferito compiere di passi indietro alzando sempre il tiro sul terreno della propaganda, di cui è destinata a restare prigioniera. La realtà vuole, invece che nella sola città di Milano il primo « decreto sicurezza » di questo Governo abbia già prodotto una crescita esponenziale delle persone senza fissa dimora, il cui numero è compreso fra 300 e 700 mila, con intuibili ripercussioni sul terreno del degrado e della stessa sicurezza dei cittadini milanesi.

Piero FASSINO (PD), intervenendo nel merito delle critiche sollevate dal collega Cabras alle istituzioni europee, ricorda al collega che la Commissione europea ha invece ben lavorato per la riforma del Regolamento di Dublino e che anche la Corte di giustizia europea con la sua giurisprudenza non si è astenuta dal contribuire al riordino della materia, a sostegno di una politica europea dell'immigrazione. I veri responsabili del fallimento europeo in materia di immigrazione sono invece i singoli governi e le capitali di Paesi come quelli del noto gruppo di Visegrad. È, d'altra parte, notorio che i migranti a bordo della *Alan Kurdi* saranno redistribuiti tra i Paesi che si sono dichiarati disponibili, come la Germania, il Lussemburgo, la Romania, il Portogallo, i Paesi Bassi e la Francia. Rivolgendosi al collega Formentini, ben sapendo che non è certamente intenzione della Lega mandare a morte migliaia di migranti disperati, chiede con vibrante interesse di potere conoscere la strategia con cui la Lega e il Governo nel suo complesso intendono gestire questo fenomeno globale, al di là dell'approccio securitario. Esprime, infine, soddisfazione per l'assenso dato dal Governo italiano ai corridoi umanitari voluti da organizzazioni come la Comunità di Sant'Egidio, ma evidenzia che tali iniziative sono rivolte ai richiedenti asilo, mentre è del tutto assente nel dibattito interno

alla maggioranza ogni ragionamento sui migranti economici.

Laura BOLDRINI (LeU) rileva con delusione quanto il presente dibattito costituisca un mero esercizio di responsabilità da parte dell'opposizione, considerata la differenza di linguaggio e di visione rispetto alla maggioranza. Il collega Fassino ha parlato di *governance* dell'immigrazione, che è esattamente il contrario di quanto la maggioranza intenda perseguire. Sottolinea, infatti, che è in atto da parte dei partiti di Governo un evidente disegno strategico basato sull'uso sistematico della tensione. Ricorda, a sua volta, la missione svolta in Germania e la disponibilità di numerosi sindaci tedeschi ad accogliere i migranti a quel momento ancora bloccati sulla *Sea Watch 3*: quell'episodio ha dimostrato che il Ministro Salvini non era e non è autenticamente interessato alla soluzione dei problemi ma al mantenimento degli stessi a scopo elettorale e di mantenimento del proprio consenso. Quanto al disdegno ostentato dal collega Formentini sull'importanza di godere di considerazione da parte delle Organizzazioni internazionali, ribatte evidenziando che l'interesse nazionale coincide con il mantenimento di un alto livello reputazionale nelle sedi multilaterali. È, in generale, sbagliato rappresentare al Paese come un tradimento dell'Italia l'impegno ed il lavoro nelle Organizzazioni internazionali. Ricorda, inoltre, che la CEDU ha già condannato l'Italia nel 2009 in omaggio al principio di non respingimento e pone, quindi, il quesito in ordine al destino delle persone che incorreranno nel blocco navale attuato dal Governo. Conclusivamente, esprime disappunto per il metodo di lavoro che porta questa Commissione ad esprimersi oggi su un testo politicamente già superato e su cui inevitabilmente sarà posta la fiducia in Aula.

Paolo FORMENTINI (Lega) invita i colleghi dell'opposizione a maggiore moderazione nell'uso di similitudini e richiami storici a sostegno delle proprie argomentazioni.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) ritiene paradossale che proprio un esponente della Lega rivolga un simile invito all'opposizione, tenuto conto dei reiterati insulti e dei toni costantemente provocatori utilizzati dai suoi esponenti al più alto livello governativo. Rivolgendosi alla presidenza della Commissione, rimprovera il tentativo di contingentare gli interventi e di avere deciso di contenere l'esame del provvedimento entro la giornata odierna.

Marta GRANDE, *presidente*, in risposta all'onorevole Quartapelle Procopio, precisa di non avere in alcun modo limitato la durata degli interventi che si sono fin qui dilungati senza alcun limite imposto dalla presidenza. Quanto ai tempi di esame, richiamando gli esiti dell'Ufficio di presidenza odierno, ribadisce che la Commissione si accinge a deliberare su un testo che potrà eventualmente essere emendato nei prossimi giorni e su cui, su suo specifico impegno, la stessa Commissione potrà tornare ad esprimersi in caso di modifiche rientranti nel proprio ambito di competenza.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FdI) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo a favore della proposta di parere presentata dal relatore Formentini, in totale dissenso rispetto ai gruppi di opposizione fin qui intervenuti. Esprime inoltre personale solidarietà all'onorevole Minniti, a suo avviso uno dei migliori Ministri del Governo precedente, per l'assenza di sostegno da parte dei suoi colleghi di gruppo. Rispetto agli accadimenti di queste settimane manifesta pieno sostegno alla linea governativa e forti perplessità rispetto alla condotta delle ONG, i cui contatti con gli scafisti rappresentano un innegabile dato oggettivo. Rivolgendosi alla collega Quartapelle Procopio, precisa che il pronunciamento del Gip di Agrigento non rappresenta in alcun modo una giurisprudenza di riferimento, avendo trattato questioni meramente cautelari. Segnala che è, invece, da considerare un punto fermo sul piano giuridico il diniego della CEDU rispetto all'istanza della *Sea*

Watch 3 sullo sbarco dei naufraghi. Ciò premesso, sottolinea che il decreto-legge ha non solo superato il vaglio della CEDU ma ha finalmente messo in evidenza le responsabilità degli scafisti che consegnano i migranti alle ONG in acque territoriali libiche. Il decreto-legge interviene, inoltre, in un contesto segnato da un fatto gravissimo, concernente lo sberonamento di una motovedetta della Guardia di Finanza da parte di una nave privata su cui erano imbarcati parlamentari del Partito Democratico. Ribadendo, pertanto, il radicale cambio di linea da parte di tale gruppo rispetto alla gestione Minniti e giudicando anacronistico e alquanto retorico il continuo richiamo ai fantasmi del fascismo da parte dell'opposizione, ritiene che il provvedimento in titolo rechi elementi alquanto moderati e migliorabili in chiave di maggiore severità rispetto alla reiterazione di certe condotte illegali da parte di comandanti, armatori e proprietari di navi private. Sicuramente il decreto-legge delinea un contesto normativo più blando rispetto alla Fase 3 di EUNAVFORMED Operazione *Sophia*, che configurava una operazione di guerra a tutti gli effetti. In conclusione, segnala che anche quest'anno il Governo ha deliberato il consueto « decreto flussi » per un numero di persone, pari a 30 mila unità, quasi doppio rispetto a quanto stabilito da analoghi decreti adottati dal precedente Governo.

Ivan SCALFAROTTO (PD) ritiene opportuno riportare ordine ricostruendo in modo puntuale la vicenda della *Sea Watch 3* fino al pronunciamento della CEDU, dettato da specifiche circostanze e che in alcun modo ha esentato le autorità italiane rispetto a doveri di protezione e di cura dei diritti e delle condizioni fisiche dei naufraghi. Registra con sorpresa la idoneità del provvedimento a coagulare in un

unico blocco le forze politiche di destra, ben oltre i partiti che compongono la coalizione di Governo. Rivolgendosi al collega Delmastro Delle Vedove, rivendica con orgoglio il ruolo di deputato di opposizione a tutela della posizione di quei cittadini che non si riconoscono nell'ideologia del Governo giallo-verde. Segnala, infine, che non ha avuto luogo alcuna « mutazione genetica » nella linea del Partito Democratico in tema di immigrazione, atteso che la priorità del suo gruppo è oggi, come nel passato, rappresentata dal salvataggio delle vite umane.

Maurizio LUPI (Misto-NcI-USEI) esprime a nome del suo gruppo condivisione sul provvedimento in titolo e sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore. Auspica che, in futuro, la difesa dei confini sia conciliabile con politiche di accoglienza idonee a tutelare la dignità della persona umana. Manifesta particolare condivisione sul dettato dell'articolo 12, concernente il Fondo di premialità in tema di accordi di riammissione e rimpatri. Invita, infine, ad una riflessione più approfondita e ponderata sulle diverse realtà che compongono il mondo del terzo settore e del volontariato, in cui operano organizzazioni non governative del tutto apprezzabili e meritorie.

Marta GRANDE, *presidente*, ricorda che dalla eventuale approvazione della proposta di parere favorevole del relatore deriva la reiezione della proposta alternativa di parere presentata dalle colleghe Quarta-pelle Procopio e Boldrini.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 18.40.

ALLEGATO 1

DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica (C. 1913 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione,

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

acquisiti gli approfondimenti istruttori svolti dalle Commissioni di merito,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017 (C. 1623 Governo).

EMENDAMENTO

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: pari a con le seguenti: valutati in.

3.1. Il Relatore.

(Approvato)

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo, fatto a Roma il 27 giugno 2017 (C. 1624 Governo).

EMENDAMENTO

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: pari a con le seguenti: valutati in.

3.1. Il Relatore.

(Approvato)

ALLEGATO 4

DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica (C. 1913 Governo).**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA
DALLE DEPUTATE QUARTAPELLE PROCOPIO E BOLDRINI**

La III Commissione,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

premesso che:

il decreto-legge in esame si inserisce nell'alveo dei provvedimenti adottati dall'attuale Governo che declinano la materia « ordine e sicurezza pubblica » principalmente nel contrasto e repressione dell'immigrazione irregolare;

i proclamati requisiti di necessità e urgenza, alla base dei quali viene giustificata l'emanazione del decreto-legge, riguarderebbero – si legge nella relazione – « il rischio che si possano riaccendere ipotesi di nuove ondate migratorie in considerazione degli scenari geopolitici internazionali » e « dell'approssimarsi della stagione estiva che, da sempre, ha fatto registrare il picco massimo di partenze di imbarcazioni cariche di migranti (in cui, peraltro, con maggiore facilità, possono celarsi anche cellule terroristiche) »;

è, quindi, la relazione stessa del decreto-legge che ammette, implicitamente, che non esiste alcuna emergenza « sbarchi » che giustifichi la necessità dell'adozione dell'atto normativo di urgenza: l'emergenza era finita già nei primi cinque mesi del 2018 con una diminuzione degli sbarchi del 78 per cento per cento rispetto a quelli del 2017 e con un più accentuato calo degli arrivi dalla Libia: -84 per cento

rispetto al 2017. Questo era ed è il bilancio dell'attività sul fronte dell'immigrazione del governo Gentiloni: risultati raggiunti, senza la chiusura dei porti, salvando vite umane;

a fronte del drastico calo degli sbarchi nel Mediterraneo sono invece in forte aumento gli ingressi nel nostro territorio dei cosiddetti « dublinanti », cioè coloro che vengono espulsi dai Paesi europei dove vivono verso gli Stati attraverso i quali sono entrati nell'Unione per effetto del Regolamento di Dublino che individua nello Stato di primo ingresso il responsabile dell'esame della domanda di protezione internazionale;

parrebbe addirittura che vi sia stato il sorpasso del numero dei migranti richiedenti protezione internazionale provenienti da paesi dell'Unione europea su quelli provenienti via mare;

ed è su questa emergenza sbarchi « in ipotesi » che si basano i primi due articoli del decreto: il primo conferisce al Ministro dell'interno il potere di vietare o limitare l'ingresso, il transito o la permanenza nelle acque territoriali di navi (escluse quelle militari o in servizio governativo non commerciale), laddove ricorrano due ordini di presupposti alternativi: *i)* « motivi di ordine e sicurezza pubblica »; *ii)* concretizzazione delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 2, lettera g), della Convenzione di Montego Bay, norma che a sua volta individua, quale ipotesi di passaggio non inoffensivo (o « pregiudizievole ») di nave straniera nelle acque territoriali, il caso in

cui tale nave effettui « il carico o lo scarico di [...] persone in violazione delle leggi di immigrazione »; il secondo articolo prevede una serie di pesanti sanzioni amministrative a carico del comandante ed eventualmente l'armatore ed il proprietario della nave che violi limiti e divieti imposti dal Ministro dell'interno;

si assiste, quindi, ad uno « strappo » formale di competenze che, dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, passa al Ministro dell'interno considerato che vengono messe « a norma » i contenuti delle controverse e criticate direttive recentemente emanate dal Ministro dell'interno nell'ambito della c.d. politica dei « porti chiusi »;

tale politica, se così si può chiamare, è stata infatti oggetto di severe critiche da parte dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani che ha evidenziato la sua radicale incompatibilità con gli obblighi derivanti dalle Convenzioni sul diritto internazionale del mare (UNCLOS, SOLAS e SAR), nonché con il principio del *non refoulement*. La progressiva inibizione delle attività di soccorso prestate dalle ONG e da altre navi private nel Mediterraneo centrale, infatti, comporta gravissimi rischi per i diritti fondamentali dei migranti, destinati in misura statisticamente sempre maggiore a perdere la vita in un naufragio;

è evidente, però, che gli stessi profili di illegittimità ravvisati nelle citate direttive potranno viziare i provvedimenti adottati dal Ministro dell'interno ai sensi del novellato articolo 11-ter del Testo unico sull'immigrazione e che l'esistenza di una cornice giuridica di rango primario non cambia, evidentemente, il sistema delle fonti sovranazionali, ratificate dall'Italia, all'interno del quale tali provvedimenti si inseriscono. Anzi, paradossalmente, la presenza nell'articolo 1 del decreto-legge di un espresso riferimento al necessario « rispetto degli obblighi internazionali », nell'adozione dei provvedimenti da parte del Ministro dell'interno, renderà più agevole il sindacato per violazione di legge,

con eventuale annullamento o disapplicazione in sede giurisdizionale;

vale la pena ricordare quali siano queste norme di diritto internazionale cui l'Italia ha aderito: la Convenzione internazionale per la sicurezza della vita in mare del 1974, cosiddetta Convenzione SOLAS, che obbliga il comandante di una nave che si trovi nella posizione di essere in grado di prestare assistenza, avendo ricevuto informazione da qualsiasi fonte circa la presenza di persone in pericolo in mare, a procedere con tutta rapidità alla loro assistenza, se è possibile informando gli interessati o il servizio di ricerca e soccorso del fatto che la nave sta effettuando tale operazione;

la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 (Montego Bay) o UNCLOS, dispone che ogni Stato esiga che il comandante di una nave che batte la sua bandiera, nella misura in cui gli sia possibile adempiere senza mettere a repentaglio la nave, l'equipaggio e i passeggeri, presti soccorso a chiunque sia trovato in mare in pericolo di vita e proceda quanto più velocemente possibile al soccorso delle persone in pericolo qualora sia a conoscenza del loro bisogno di assistenza;

le stesse Convenzioni SOLAS e SAR (*Search And Rescue*) – come modificate dagli emendamenti adottati dall'Organizzazione marittima mondiale (IMO – *International Maritime Organization*) nel maggio 2004 ed entrati in vigore il 1° luglio 2006 – impongono agli Stati competenti per la regione SAR di cooperare nelle operazioni di soccorso e di prendersi in carico i naufraghi individuando e fornendo al più presto, la disponibilità di un luogo di sicurezza (*Place Of Safety* – POS) inteso come luogo in cui le operazioni di soccorso si intendono concluse e la sicurezza dei sopravvissuti garantita;

le Linee-guida sul trattamento delle persone soccorse in mare, adottate nel 2004 dal Comitato marittimo per la sicurezza dell'IMO ai fini della corretta attuazione agli emendamenti in questione pre-

cisano, tra le altre cose, che lo Stato cui appartiene il centro di coordinamento del soccorso marittimo (MRCC – Maritime Rescue Coordination Centre) che per primo abbia ricevuto la notizia dell'evento o che comunque abbia assunto il coordinamento delle operazioni di soccorso, ha l'obbligo di individuare sul proprio territorio un luogo sicuro ove sbarcare le persone soccorse, qualora non vi sia la possibilità di raggiungere un accordo con uno Stato il cui territorio fosse eventualmente più prossimo alla zona dell'evento. Ciò indipendentemente da qualsiasi considerazione in merito al loro status;

ciò significa che tutte le questioni che non riguardino le operazioni di Search and Rescue in senso stretto, quali quelle relative allo status giuridico delle persone soccorse, alla presenza o meno dei prescritti requisiti per il loro ingresso legittimo nel territorio dello Stato costiero interessato o per acquisire il diritto alla protezione internazionale, ecc., devono essere affrontate e risolte solo a seguito dello sbarco nel luogo sicuro di sbarco (POS) e non devono comunque causare indebiti ritardi allo sbarco delle persone soccorse od alla liberazione della nave soccorritrice dall'onere assunto;

a corredo dei poteri che il Ministro dell'interno si è auto attribuito e che – a parere dei sottoscrittori violano le norme di diritto internazionale – l'articolo 2 del decreto sicurezza-bis inasprisce la lotta contro chi risponde all'obbligo di soccorso, salvando vite umane, con pesanti sanzioni amministrative per comportamenti coerenti con l'ordinamento giuridico e con i principi costituzionali, ma che agli occhi del Ministro mettono in pericolo l'Ordine Pubblico;

di fatto però, il quadro complessivo delle rilevanti fonti di diritto nazionale e internazionale, tutelano non soltanto la fase della presa a bordo dei naufraghi, ma anche quella successiva della loro conduzione fino ad un porto sicuro. E proprio a tal proposito, gli obblighi gravanti su un capitano di imbarcazione che soccorre

naufraghi in mare, non possono venire meno né per effetto delle direttive ministeriali in materia dei cosiddetti « porti chiusi », né in conseguenza del divieto di ingresso in porto italiano adottato ai sensi del suddetto decreto, trattandosi in entrambi i casi di atti destinati a retrocedere, secondo il criterio gerarchico delle fonti del diritto, a fronte al diverso dettato di cui alle fonti ordinarie e sovranazionali regolanti la materia;

il 30 giugno è stata depositata l'Ordinanza del Gip di Agrigento con la quale è stato annullato l'arresto della capitana della Sea Watch 3 Carola Rackete e che aggiunge così un nuovo tassello al sempre più fitto reticolo di interventi giurisdizionali e di *soft law* che, intorno alla questione dei soccorsi in mare, stanno progressivamente riportando in primo piano i principi dello stato di diritto e, soprattutto, il primato dei diritti fondamentali rispetto alle esigenze, strumentalmente propagandistiche, di controllo dei confini territoriali;

la convenzione di Amburgo del 1979 prevede che gli sbarchi dei naufraghi soccorsi in mare debbano avvenire nel « porto sicuro » più vicino al luogo di soccorso. Questa significa che le persone tratte in salvo devono essere portate dove « la sicurezza della vita dei naufraghi non è più in pericolo, le necessità primarie (cibo, alloggio e cure mediche) sono assicurate; può essere organizzato il trasferimento dei naufraghi verso una destinazione finale »;

la Libia non può più essere considerata un « porto sicuro » per lo sbarco dei migranti per le numerose e circostanziate episodi di violazioni dei diritti umani verificatisi. L'Onu, l'Ue, il Commissario per i Diritti umani del Consiglio d'Europa, l'UNHCR hanno più volte affermato che la Libia non è un porto sicuro. E con loro anche il Ministro degli esteri italiano Moavero Milanesi;

riteniamo, dunque, inaccettabile la criminalizzazione dell'operato delle ONG: salvare vite non può in nessun caso essere considerato un reato. La persecuzione

contro le ONG ha reso la traversata della rotta del Mediterraneo centrale molto più pericolosa, nonostante siano diminuite le partenze;

ci rattristano, a tal proposito, le dichiarazioni di un esponente del movimento di governo 5 stelle, che ha recentemente dichiarato: « Sono annoiato dalle Ong. Un paese deve difendere i propri confini, capisco quindi quello che il Governo sta facendo »;

a seguito dell'intercettazione o del salvataggio in mare, le persone vengono consegnate dalla Guardia costiera libica alle autorità del Dipartimento per la lotta alla migrazione illegale, che le trasferisce direttamente nei centri di detenzione gestiti dal Governo, dove vengono detenute per periodi indefiniti;

L'attuale situazione in Libia è caratterizzata da una vera e propria guerra civile, una frammentazione politica e militare, proliferazione di gruppi armati e da un deterioramento della situazione dei diritti umani;

la Libia non ha aderito né alla Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati, né al relativo Protocollo. Ha però ratificato la Convenzione dell'organizzazione dell'Unità Africana che regola gli aspetti specifici dei problemi dei rifugiati in Africa (Convenzione OUA) e ha aderito alla Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli (Carta di Banjul). Nonostante l'articolo 10 della Dichiarazione costituzionale provvisoria della Libia del 2011 preveda il diritto all'asilo, non esiste una legislazione in materia di asilo o alcuna procedura di asilo stabilita. Di conseguenza, tutte le persone non libiche indipendentemente dal loro status, compresi i richiedenti asilo e i rifugiati, ricadono sotto le leggi nazionali sull'immigrazione. La legislazione libica in vigore criminalizza l'ingresso, il soggiorno o l'uscita irregolari, ad esempio in assenza della documentazione appropriata o attraverso posti di frontiera non ufficiali, senza fare alcuna distinzione tra richiedenti asilo/rifugiati, migranti o vittime di tratta. Le

violazioni sono sanzionate con una pena detentiva a tempo indeterminato con « lavori forzati » o con una multa di circa 1.000 dinari libici (723 dollari statunitensi) e la successiva deportazione una volta completata la condanna;

secondo gli ultimi dati disponibili dell'UNHCR, oltre 8.000 persone, si trovano detenute in centri di detenzione gestiti dal DCIM dopo essere state salvate o intercettate in mare, o dopo essere state arrestate a terra durante incursioni in abitazioni o controlli di identità. Non vi sono stime delle persone detenute da varie fazioni armate o reti criminali in centri di detenzione non ufficiali, compresi depositi e fattorie. Secondo i rapporti disponibili, in tutte le strutture le condizioni di detenzione non rispettano gli standard internazionali e sono state descritte come « spaventose », « da incubo », « crudeli, disumane e degradanti ». Uomini e donne richiedenti asilo, rifugiati e migranti, inclusi i minori, sono sistematicamente sottoposti a tortura e ad altre forme di maltrattamento, compresi stupri e altre forme di violenza sessuale, lavoro forzato e estorsione, o ne sono ad alto rischio, sia in strutture di detenzione ufficiali che non ufficiali. In detenzione sono state segnalate anche discriminazioni razziali e religiose. I detenuti non hanno possibilità di contestare la legalità della detenzione o del trattenimento;

l'articolo 12, del suddetto decreto, istituisce nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, *un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2019, destinato a finanziare interventi di cooperazione mediante sostegno al bilancio generale o settoriale ovvero intese bilaterali, comunque denominate, con finalità premiali per la particolare collaborazione nel settore della riammissione di soggetti irregolari presenti sul territorio nazionale e provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea*; ma sarebbe opportuno innanzitutto chiarire la tipologia di rimpatri – forzati o volontari – ai quali la norma si vuole riferire e comunque, esclu-

dendo quelli nei paesi dove non c'è rispetto dei diritti umani nei paesi di riammissione interessati;

difatti, più nel dettaglio, desta preoccupazione la conformità delle disposizioni citate con il diritto interno italiano in materia di cooperazione internazionale allo sviluppo (in particolare con la legge 11 agosto 2014 n. 125 – Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo), con le politiche europee disciplinate dal Trattato sul funzionamento dell'Unione e con il rispetto degli obblighi fissati dalla Direttiva 115/2008/CE in materia di rimpatrio di cittadini di Paesi terzi e del principio di *non refoulement*;

questa disposizione, parrebbe, porsi in contrasto con quanto previsto dalla legge 125/2014 in materia di cooperazione allo sviluppo. Gli obiettivi e le finalità della normativa italiana in materia di cooperazione internazionale, infatti, sono rigorosamente definiti. Il collegamento, in termini di finalità della norma, tra le politiche migratorie e la cooperazione, inoltre, è chiaramente inquadrato (Art. 2 comma 6 della 125/2014): « La politica di cooperazione italiana – si legge – promuovendo lo sviluppo locale, anche attraverso il ruolo delle comunità di immigrati e le loro relazioni con i Paesi di origine, contribuisce a politiche migratorie condivise con i Paesi partner, ispirate alla tutela dei diritti umani ed al rispetto delle norme europee e internazionali »;

certamente la cooperazione allo sviluppo può essere attuata anche attraverso intese ed accordi bilaterali o multilaterali tra l'Italia e Paesi terzi ma in tal caso detti accordi debbono comunque sottostare ai criteri previsti dalla norma ovvero corrispondere « ad una specifica richiesta da parte del Paese partner, in linea con i principi della piena appropriazione dei processi di sviluppo da parte dei Paesi partner e del coinvolgimento delle comunità locali » (articolo 7 comma 2). La norma è tassativa anche in relazione a contributi finanziari destinati a Paesi terzi. È chiaro perciò che l'erogazione di con-

tributi a Paesi terzi nell'ambito della cooperazione allo sviluppo non può in alcun modo prevedere interventi di tipo premiale conseguenti alla attiva collaborazione degli Stati nei rimpatri dei propri cittadini o in quella di cittadini di Paesi terzi in quanto Paese di transito. Il « decreto sicurezza bis » stravolge completamente le finalità e gli obiettivi della cooperazione allo sviluppo e delinea un evidente contrasto normativo con la legge 125/2014;

l'utilizzo del termine « riammissione » appare connotato da una spiccata ambiguità, in contrasto con il principio generale di tassatività della norma di legge. Esso infatti si presta sia ad indicare, in senso ampio, l'adozione di provvedimenti di espulsione di cittadini di Paesi terzi, la cui adozione ed esecuzione è soggetta al rispetto della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, sia si presta ad indicare l'adozione di un provvedimento di respingimento alla frontiera di uno straniero intercettato appunto nell'atto di attraversare irregolarmente la frontiera dello Stato membro. Il termine si presta altresì ad una terza, ancora più ambigua ed incerta interpretazione, ovvero quella di una sorta di riammissione senza formalità, ovvero quale mero atto materiale posto in essere dalle forze di polizia, di un cittadino di un Paese terzo intercettato mentre sta attraversando la frontiera italiana in provenienza da un altro Paese;

l'utilizzo di accordi di riammissione tra l'Italia e Paesi terzi con procedure semplificate è prassi lungamente utilizzata dall'Italia, sia chiaro. Tuttavia il diritto dell'Unione prevede (articolo 5 della Direttiva rimpatri), senza possibilità di deroga alcuna, che debba essere rispettato il principio di non refoulement, anche in relazione al rischio non solo di refoulement diretto verso un Paese nel quale lo straniero potrebbe essere esposto a persecuzioni, o a torture o a trattamenti disumani e degradanti, ma anche in rela-

zione al *refoulement* indiretto o a catena, ovvero al rinvio dello straniero verso un Paese di transito che a sua volta rinverrà lo straniero verso il Paese in cui la sua vita e sicurezza sono a rischio;

la nuova norma introdotta dal decreto legge 53/2019, non prevedendo alcun riferimento chiaro alla necessità di rispettare gli obblighi comunitari ed internazionali in materia di non *refoulement*, potrebbe essere applicata quale forma di *lex specialis* che si sottrae, quanto meno nella prassi, a tali obblighi inderogabili;

in particolare l'utilizzo generico del termine « riammissione » utilizzato dalla norma sembra sottendere ad una precisa volontà di sottrarsi, tramite l'uso massiccio dello strumento giuridico del respingimento, ai vincoli previsti dalla Direttiva 115/2008/CE che prevede che gli Stati possono non applicare le disposizioni della Direttiva nei confronti degli stranieri « sottoposti a respingimento alla frontiera conformemente all'articolo 13 del codice frontiere Schengen ovvero fermati o scoperti dalle competenti autorità in occasione dell'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro e che non hanno successivamente ottenuto un'autorizzazione o un diritto di soggiorno in tale Stato membro »;

sussiste, il rischio che la nuova normativa possa essere utilizzata per eludere in modo esteso il principio di *non refoulement*;

l'UNHCR approva ogni misura adottata dagli Stati volta alla sospensione dei rimpatri forzati di cittadini o residenti abituali in Libia, ed invita tutti gli Stati a sospendere i rimpatri forzati in Libia fino a quando le condizioni di sicurezza e il rispetto dei diritti umani non saranno considerevolmente migliorati;

considerando che,

esprimiamo fortissima preoccupazione per quanto l'attuale governo italiano ha fatto per smantellare quelle forme di cooperazione e sostegno alle autorità libi-

che che avevano permesso all'Italia di essere un attore chiave nel difficile cammino di transizione e consolidamento della Libia, lontano dall'essere completato ma che per il nostro paese è ineludibile e necessario;

denunciamo l'assenza di ulteriori iniziative del governo italiano per quanto riguarda il miglioramento della situazione dei diritti umani nei campi dove sono tenuti i migranti. Il Governo italiano avrebbe dovuto dare seguito a quanto contenuto nel memorandum tra l'Italia e la Libia del 2 febbraio 2017, richiedendo alle autorità libiche il rispetto di quanto contenuto in quegli accordi relativamente alla programmazione regolare di corridoi umanitari; adeguamento dei centri di accoglienza, fornitura di medicinali e attrezzature mediche ai centri, assistenza sanitaria; la formazione (anche in ambito di diritti umani) del personale libico all'interno dei centri di accoglienza;

si rileva che questa stretta contro coloro che salvano vite umane in mare segue il ridimensionamento – voluto dall'attuale Esecutivo in sede europea – della missione europea EUNAVFOR MED Operazione *Sophia* che mantiene il solo pattugliamento aereo del Mediterraneo, eliminando la presenza di navi in mare;

ci dichiariamo contrari al boicottaggio dell'operazione navale europea *Sophia* e denunciando le decisioni dell'attuale governo, che ha di fatto arretrato il raggio d'azione del dispositivo militare previsto da « Mare sicuro », affidando alle autorità libiche anche di funzioni di controllo, monitoraggio e coordinamento. Funzioni che guardia costiera e forze di sicurezza libiche non possono garantire secondo gli standard del dispositivo italiano sia in termini di capacità operative sia di tutela dei diritti umani. Soprattutto in una fase di crescente conflittualità in Libia;

si ricorda che EUNAVFOR MED Operazione *Sophia* ha salvato dal 2015 circa 45 mila vite umane dai pericoli del mare e dei trafficanti di uomini;

il « problema » del porto di approdo deriva dal cosiddetto Regolamento di Dublino che individua nello Stato di primo ingresso il responsabile dell'esame della domanda di protezione internazionale. Queste regole, che costituiscono il vero nodo politico della questione, furono sottoscritte dal Governo Berlusconi e dall'allora Ministro dell'interno leghista Roberto Maroni;

la novità più importante sul tema è stato il voto da parte del Parlamento europeo di una proposta di modifica del regolamento di Dublino che per la prima volta mette in discussione la regola del paese di primo ingresso, sostituendola con un meccanismo permanente e automatico di ricollocazione, volontà di cambiamento ribadita anche dal neo eletto presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, nel suo discorso di insediamento;

su un testo così importante, che rappresenta un primo passaggio verso la modifica del sistema di asilo europeo e introduce forti cambiamenti per l'Italia, la Lega si è astenuta e tutti i deputati del

Movimento 5 Stelle hanno votato, in maniera compatta, contro il testo;

inoltre, il comportamento del Ministro dell'interno attuale, assente alla maggior parte delle riunioni dei ministri dell'interno dell'Ue a Bruxelles per discutere (tra l'altro) di sicurezza e migranti, implica un isolamento del nostro Paese a livello europeo su questi temi e proprio nelle riunioni per le assegnazioni dei vertici europei si è schierato con i paesi del « gruppo Visegrad », da sempre invece, fortemente contrari alla redistribuzione dei migranti all'interno dell'Unione europea;

il risultato di questa politica di propaganda dei « porti-chiusi » e della « tolleranza zero » verso le ONG rischia seriamente di provocare l'aumento del tasso di mortalità nel Mediterraneo quale diretta conseguenza dell'assenza di un dispositivo strutturato di ricerca e salvataggio,

esprime

PARERE CONTRARIO

Quartapelle Procopio, Boldrini, Magi, Fassino, De Maria, Scalfarotto, La Marca.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare (C. 875-A Corda e abbinate C. 1060 Maria Tripodi e C. 1702 Pagani).

Audizione di rappresentanti del SIM-Guardia di Finanza 64

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare (C. 875-A Corda e abbinate C. 1060 Maria Tripodi e C. 1702 Pagani).

Audizione di rappresentanti del SAM-Sindacato Autonomo dei Militari 64

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 64

DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. C. 1913 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) (*Esame e rinvio*) 64

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 9 luglio 2019.

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare (C. 875-A Corda e abbinate C. 1060 Maria Tripodi e C. 1702 Pagani).

Audizione di rappresentanti del SIM-Guardia di Finanza.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 13.15.

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare (C. 875-A Corda e abbinate C. 1060 Maria Tripodi e C. 1702 Pagani).

Audizione di rappresentanti del SAM-Sindacato Autonomo dei Militari.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.20 alle 13.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 luglio 2019. — Presidenza della vicepresidente Marica FANTUZ.

La seduta comincia alle 13.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Marica FANTUZ, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

C. 1913 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Roberto Paolo FERRARI (Lega), *relatore*, introduce l'esame del provvedimento osservando che il decreto legge n. 53 del 2019 si compone di 18 articoli, suddivisi in tre Capi.

In particolare, il Capo I (articoli da 1 a 7) reca disposizioni in materia di contrasto all'immigrazione illegale e di ordine e sicurezza pubblica; il Capo II (articoli da 8 a 12) contiene norme volte al potenziamento dell'efficacia dell'azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza; infine, il Capo III (articoli da 13 a 18) reca disposizioni in materia di contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive.

Entrando nel merito delle disposizioni di specifico interesse della Commissione difesa, segnala che l'articolo 1 novella il Testo unico dell'immigrazione – di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 – inserendo all'articolo 11 un nuovo comma 1-*ter*.

La nuova disposizione prevede che il Ministro dell'interno, in quanto Autorità nazionale di pubblica sicurezza, con provvedimento da adottare di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e informato il Presidente del Consiglio, possa limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi, esclusi i navigli militari e le navi in servizio governativo non commerciale, nel mare territoriale per motivi di ordine e sicurezza pubblica, oppure quando ritenga necessario impedire il passaggio pregiudizievole e non inoffensivo di una nave rispetto alla quale si concretizzino le condizioni previste dall'articolo 19, comma 2, lettera g), della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) di Montego Bay, limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti.

Ricorda che l'articolo 19 della Convenzione sul diritto del mare stabilisce che il passaggio di una nave straniera è pregiudizievole per la pace, il buon ordine e la sicurezza dello Stato costiero se, nel mare territoriale, la nave è impegnata, tra le altre, in un'attività di carico o scarico di materiali, valuta o persone in violazione

delle leggi e dei regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione vigenti nello Stato costiero stesso.

Precisa poi che l'adozione del provvedimento da parte del Ministro dell'interno è consentito « nell'esercizio delle funzioni di coordinamento previste dall'articolo 11, comma 1-*bis*, del Testo unico immigrazione e nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia ».

Quanto alle funzioni di coordinamento, ricorda che il comma 1 del citato articolo 11, relativamente ai controlli di frontiera, attribuisce la funzione di controllo al Ministro dell'interno e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che adottano il piano generale per il potenziamento e il perfezionamento delle misure di controllo delle frontiere.

Ricorda, inoltre, che l'articolo 12 del Testo unico immigrazione disciplina i casi che si verificano in acque territoriali (o nella zona contigua) e quelli che si verificano al di fuori di esse.

Nel primo caso (articolo 12, comma 9-*bis*), è la nave italiana in servizio di polizia che può fermare la nave sospetta, ispezionarla e, se sono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento in un traffico di migranti, sequestrarla, conducendola in un porto nazionale. Navi della Marina militare, fermo restando l'assolvimento dei loro compiti istituzionali, possano concorrere alle attività di cui al comma 9-*bis*.

Nel caso invece di intervento al di fuori delle acque territoriali (comma 9-*quater*) i medesimi poteri sono posti in capo sia alle navi della Marina militare, sia alle navi in servizio di polizia, e possono essere esercitati a prescindere dalla bandiera battuta dalla nave fermata, purché nei limiti consentiti dalla legge o dal diritto internazionale.

Le modalità di intervento delle navi militari e il raccordo tra le loro attività e quelle svolte dalle navi in servizio di polizia sono rimesse dal comma 9-*quinqüies* a un decreto interministeriale adottato dai ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti. Tale disposi-

zione è stata attuata con l'adozione del decreto del Ministro dell'interno 14 luglio 2003 che ha affidato le attività di vigilanza, prevenzione e contrasto dell'immigrazione clandestina ai mezzi aereonaviganti della Marina militare, delle Forze di polizia e delle Capitanerie di porto.

In particolare, alla Marina militare spettano in modo prevalente le attività in acque internazionali, mentre le attività nelle acque territoriali e nelle zone contigue sono attribuite principalmente alle Forze di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di finanza, cui compete il coordinamento in caso di interventi di più corpi). Al Corpo delle capitanerie di porto sono affidati compiti soccorso, assistenza e salvataggio.

Rileva, quindi, che, come evidenziato dalla relazione illustrativa, la modifica apportata esplicita, con specifico riferimento ai profili che più attengono al fenomeno migratorio via mare, competenze e prerogative che la vigente normativa già attribuisce al Ministro dell'interno in via generale, il cui efficace esercizio appare particolarmente importante in un periodo storico contrassegnato da persistenti e ricorrenti minacce, anche di tipo terroristico internazionale, che il Ministro dell'interno ha il dovere istituzionale di prevenire e contrastare con tutti gli strumenti che l'ordinamento pone a sua disposizione.

Infine, con riguardo ai requisiti di necessità ed urgenza che hanno determinato il ricorso alla decretazione d'urgenza, osserva che la relazione illustrativa precisa che l'intervento normativo si è reso necessario in considerazione dell'evidenza che gli scenari geopolitici internazionali possono rischiare di riaccendere l'ipotesi di nuove ondate di migrazione.

Venendo al contenuto dell'articolo 2, esso integra l'articolo 12 del Testo unico immigrazione al fine di prevedere che, salvo che si tratti di navigli militari o di navi in servizio governativo non commerciale, il comandante della nave sia tenuto ad osservare la normativa internazionale di settore, nonché i divieti e limitazioni eventualmente posti dal Ministero dell'in-

terno ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge. L'inosservanza è punita con la sanzione amministrativa da 10 mila a 50 mila euro e, in caso di reiterazione, con la confisca della nave e l'immediato sequestro cautelare.

Inoltre, la disposizione sanziona, non in solido, l'armatore e il proprietario della nave, tenuti entrambi a pagare la medesima sanzione amministrativa imposta al comandante a seguito della violazione del divieto, che deve essere anche ad essi notificato « ove possibile ». Sono fatte salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, ad esempio in caso di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Passando al Capo II, concernente misure per il potenziamento dell'efficacia dell'azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza, segnala l'articolo 10 che integra di 500 unità, dal 20 giugno 2019 e fino al 14 luglio 2019, il contingente di personale militare di cui al comma 688 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017) da destinare alle esigenze di sicurezza connesse allo svolgimento dell'Universiade Napoli 2019, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili.

A tal fine, la disposizione in esame autorizza la spesa di euro 1.214.141 euro per l'anno 2019.

Ricorda che il comma 688 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018 ha prorogato fino al 31 dicembre 2019 e limitatamente a 7.050 unità l'operatività del piano di impiego concernente l'utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia (operazione Strade sicure) e che tale contingente è stato da ultimo integrato di ulteriori 15 unità, fino al 31 dicembre 2019, dall'articolo 27 del decreto legge n. 32 del 2019, destinandole al presidio della zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola d'Ischia, interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.

Anche per il contingente che verrà impiegato nelle richiamate attività di vigilanza connesse allo svolgimento dell'Uni-

versiate Napoli sono applicate le disposizioni di carattere ordinamentale previste dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7-bis del decreto legge n. 92 del 2008, in base alle quali il personale militare è posto a disposizione dei prefetti interessati; il piano di impiego del personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della

difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri; nel corso delle operazioni, i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza. Conclude preannunciando la presentazione di una proposta di parere favorevole.

Marica FANTUZ, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di turismo. C. 1698-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	68
Modifiche di termini in materia di patente nautica e di formazione al salvamento acquatico. C. 1822-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	68
Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. C. 478-A e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	69
DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. C. 1913 Governo (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	70

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 luglio 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 13.10.

Delega al Governo in materia di turismo.

C. 1698-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 luglio 2019.

La viceministra Laura CASTELLI avverte che la relazione tecnica sul provvedimento in esame redatta dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, richiesta dalla Commissione bilancio nella seduta dello scorso 26 giu-

gno, risulta ancora al vaglio della Ragioneria generale dello Stato, confidando tuttavia che le relative attività di verifica possano essere completate auspicabilmente entro la giornata di oggi.

Claudio BORGHI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche di termini in materia di patente nautica e di formazione al salvamento acquatico.

C. 1822-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione bilancio ha avviato l'esame del nuovo testo del prov-

vedimento, recante Modifiche di termini in materia di patente nautica e di formazione al salvamento acquatico, nella seduta del 18 giugno 2019, al fine dell'espressione del parere alla Commissione di merito. Ricorda altresì che, in tale sede, la Commissione ha espresso parere favorevole sul provvedimento. Avverte inoltre che la Commissione trasporti, nella seduta del 19 giugno 2019, ha conferito mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento, approvando, altresì, una proposta di coordinamento formale. Fa quindi presente che la Commissione è ora chiamata a pronunciarsi sul testo all'esame dell'Assemblea, sul quale, in considerazione del carattere formale delle modifiche apportate dalla Commissione di merito, propone di esprimere parere favorevole.

La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere testé formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, contenente la sola proposta emendativa Scagliusi 1.50, che – limitandosi a prorogare il termine entro cui il Governo è autorizzato ad adottare i decreti correttivi e integrativi dei decreti legislativi in materia di riforma del codice della nautica da diporto – non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Tanto premesso, propone pertanto di esprimere sulla citata proposta emendativa un parere di nulla osta.

La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere testé formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura.

C. 478-A e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 luglio 2019.

La viceministra Laura CASTELLI fa presente che sul provvedimento in esame, sul quale la Commissione bilancio ha richiesto la predisposizione di una relazione tecnica nella seduta dello scorso 26 giugno, è ancora in corso l'acquisizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di ogni elemento utile proveniente dalle diverse amministrazioni competenti, in modo tale da consentire una puntuale verifica delle effettive implicazioni di carattere finanziario recate dal provvedimento in oggetto, che nella sua formulazione attuale presenta indubbiamente talune criticità.

Andrea MANDELLI (FI), pur nella consapevolezza che la Commissione bilancio non è chiamata a pronunciarsi sulle questioni di merito attinenti ai provvedimenti sottoposti al suo esame, auspica tuttavia un supplemento di riflessione in merito all'articolo 9 della proposta di legge in titolo, che a suo avviso introduce un immotivato limite all'applicazione di sconti sul prezzo di vendita da parte delle piccole librerie, mentre una analoga misura non è prevista nei confronti dei soggetti di grandi dimensioni operanti sul *web*. In considerazione di ciò, ritiene pertanto che la suddetta norma sia suscettibile di penalizzare i piccoli esercenti, prestandosi altresì ad una possibile censura da parte dell'Autorità competente a garantire il rispetto della concorrenza e del mercato.

Maria Anna MADIA (PD) tiene a precisare che la norma richiamata dall'onorevole Mandelli in realtà è destinata ad applicarsi anche ai soggetti di grandi dimensioni operanti sul *web*, essendo vice-

versa la sua *ratio* proprio quella di sostenere le piccole librerie. Ritiene piuttosto che la Commissione bilancio dovrebbe quanto prima essere edotta in ordine alle eventuali criticità dal punto di vista finanziario del testo in esame in precedenza richiamate, sia pure indirettamente, dalla rappresentante del Governo, ciò al fine di procedere ad una valutazione consapevole del provvedimento stesso, che peraltro risulta già calendarizzato in Assemblea.

Claudio BORGHI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

C. 1913 Governo.

(Parere alle Commissioni I e II).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 luglio 2019.

Silvana Andreina COMAROLI (Lega), *relatrice*, tenuto conto della documentazione depositata nella seduta del 3 luglio scorso dalla rappresentante del Governo e rilevata comunque la necessità di configurare gli oneri derivanti dall'articolo 4, recante potenziamento delle operazioni di polizia sotto copertura, in termini di previsioni di spesa anziché in termini di limiti massimi di spesa, posto che, come emerso dai chiarimenti forniti dal Governo stesso nella predetta seduta, si tratta di oneri che rappresentano un fabbisogno, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1913 Governo, di conversione in legge del de-

creto-legge n. 53 del 2019, recante Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

ai fini della quantificazione delle spese di custodia delle imbarcazioni che potranno essere sottoposte a sequestro e confisca in ragione dei poteri in tal senso attribuiti, dall'articolo 2, al prefetto territorialmente competente, si è considerato un valore indicativo, desunto dai tariffari utilizzati dalle Procure della Repubblica allorquando si procede alla liquidazione dei corrispondenti oneri derivanti da sequestro penale;

in particolare, ipotizzandosi un numero di sequestri pari a 5 per ciascun semestre, con prevedibile riduzione degli stessi con il decorso del tempo, si è ritenuto prudente appostare per ciascuna imbarcazione una cifra pari a circa 60.000 euro anno/nave, sicché le somme stanziata dalla disposizione in commento appaiono più che sufficienti anche con riguardo agli effetti riconducibili alla deterrenza insita nella norma in oggetto;

per altro, trattandosi di una spesa che si configura come un fabbisogno, appare necessario modificare il testo della disposizione in oggetto configurando i predetti oneri in termini di previsioni di spesa anziché come limiti di spesa;

con riferimento all'articolo 3, che estende la competenza delle procure distrettuali e l'applicabilità della disciplina delle intercettazioni preventive alle fattispecie di reato in materia di immigrazione illegale, si assicura che, anche in fase di prima applicazione della disposizione, le procure distrettuali potranno fronteggiare gli adempimenti connessi all'esercizio delle nuove funzioni ad esse attribuite con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente;

all'articolo 4, recante potenziamento delle operazioni di polizia sotto copertura, si è proceduto ad una stima necessariamente orientativa del fabbisogno relativo

all'espletamento delle operazioni sotto copertura da parte di operatori stranieri, tenendo in considerazione le finalità alle quali sono state in passato già vincolate risorse economiche a legislazione vigente e seguendo un criterio in grado di ricomprendere le diverse tipologie e modalità di espletamento delle predette operazioni;

così come per il 2019, anche per gli anni 2020 e 2021 l'utilizzo delle entrate derivanti dall'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge n. 44 del 1999, per le finalità di cui al medesimo articolo 4, appare compatibile con l'utilizzo delle medesime entrate per la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente, atteso il *trend* sia annuale che triennale della dotazione e della capienza del capitolo n. 3410 al quale affluiscono le predette entrate;

per quanto riguarda l'articolo 8, in materia di assunzioni a tempo determinato presso il Ministero della giustizia, si precisa che il calcolo relativo alle giornate utili ai fini dell'erogazione dei buoni pasto è stato effettuato moltiplicando 4,5 settimane mensili per 2 buoni pasto a settimana per 11 mesi, ottenendo un totale di 99 buoni pasto su base annua per ciascun dipendente a tempo determinato;

inoltre, nel richiamare quanto indicato nella relazione tecnica, si conferma che le risorse stanziare sono da considerare limiti massimi di spesa;

con riferimento all'effettiva disponibilità delle risorse iscritte sul Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente e alla loro adeguatezza a fronteggiare gli oneri cui sono state destinate dal predetto articolo 8, si segnala che sono stati predisposti idonei accantonamenti a valere sugli stanziamenti del pertinente capitolo n. 1319 dello stato di previsione del Ministero dell'interno;

in merito ai profili relativi all'utilizzo del personale militare impiegato per la Universiade di Napoli 2019, previsto dall'articolo 10, si fa presente che la quantificazione riportata nella relazione tecnica

evidenzia l'onere massimo nel presupposto che le 500 unità vengano impiegate tutte per tutte le giornate del periodo previsto;

con riferimento all'effettiva disponibilità delle risorse iscritte sul Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente e alla loro adeguatezza a fronteggiare gli oneri cui sono state destinate dal predetto articolo 10, si segnala che sono stati predisposti idonei accantonamenti a valere sugli stanziamenti del pertinente capitolo n. 1319 dello stato di previsione del Ministero dell'interno;

in merito agli eventuali risparmi di spesa, di cui all'articolo 1, comma 767, secondo periodo, della legge n. 145 del 2018 – ulteriori rispetto a quelli di cui al primo periodo del medesimo comma 767 – da destinare all'aumento della dotazione del Fondo di premialità per le politiche di rimpatrio, non si rilevano profili potenziali di pregiudizio per la funzionalità del Ministero dell'interno, posto che la realizzazione di tali ulteriori risparmi potrebbe, al contrario, incrementare e ottimizzare la funzionalità del predetto Ministero;

rilevata la necessità di configurare gli oneri derivanti dall'articolo 4, recante potenziamento delle operazioni di polizia sotto copertura, in termini di previsioni di spesa anziché in termini di limiti massimi di spesa, posto che, come emerso dai chiarimenti forniti dal Governo, si tratta di oneri che rappresentano un fabbisogno,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 2, comma 2, sostituire le parole: pari a 500.000 euro per il 2019 e a 1.000.000 di euro con le seguenti: valutati in euro 500.000 per il 2019 e in euro 1.000.000.

Sostituire il comma 1 dell'articolo 4 con il seguente:

« 1. L'utilizzo dello strumento investigativo delle operazioni sotto copertura di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, è implementato anche con riferimento alle attività di contrasto del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo, conseguenti al concorso di operatori di polizia di Stati con i quali siano stati stipulati appositi accordi per il loro impiego sul territorio nazionale, valutati in 500.000 euro per l'anno 2019, in 1.000.000 di euro per l'anno 2020 e in 1.500.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere testé formulata dalla relatrice.

Maria Anna MADIA (PD) ritiene che la condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, proposta dalla relatrice in riferimento al comma 1 dell'articolo 4 in materia di potenziamento delle operazioni di polizia sotto copertura, sia motivata non tanto da una legittima esigenza di assicurare il rispetto del dettato costituzionale in tema di copertura delle leggi di

spesa quanto piuttosto da una scelta di carattere politico, che a suo giudizio sottende la volontà di ampliare la portata applicativa delle citate disposizioni.

Fabio MELILLI (PD) si associa alle perplessità testé manifestate dalla collega Madia, osservando come la riformulazione del comma 1 dell'articolo 4 proposta dalla relatrice sia in sostanza suscettibile di estendere la portata applicativa delle disposizioni ivi contenute.

Silvana Andreina COMAROLI (Lega), *relatrice*, assicura che la condizione proposta ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione in riferimento all'articolo 4, comma 1, del presente decreto si limita – sulla base dei chiarimenti forniti in tal senso dal Governo nonché in conformità a quanto prescritto dalla legge di contabilità pubblica – a precisare che gli oneri derivanti dalla citata disposizione, concernente il potenziamento delle operazioni di polizia sotto copertura, debbano essere configurati in termini di previsioni di spesa anziché in termini di limiti massimi di spesa, posto che, come in precedenza rilevato, i predetti oneri rappresentano un fabbisogno. Osserva pertanto che la citata condizione risponde ad una mera esigenza di carattere tecnico-formale, senza in alcun modo interessare il *quantum* delle risorse finanziarie destinate al predetto potenziamento, né tantomeno il merito della disposizione.

La Commissione approva quindi la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 13.30.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Norme per l'attribuzione a soggetti pubblici della proprietà della Banca d'Italia. C. 313 Meloni (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	73
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	77
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	83
Istituzione dell'imposta municipale sugli immobili (nuova IMU). C. 1429 Gusmeroli, C. 1904 Fragomeli e C. 1918 Cancellieri (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1904 e C. 1918</i>)	75
Sui lavori della Commissione	75

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1429 Gusmeroli, recante Istituzione dell'imposta municipale sugli immobili (nuova IMU).	
Audizione di rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia	76
Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL	76

SEDE REFERENTE

Martedì 9 luglio 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO indi del vicepresidente Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 12.10.

**Norme per l'attribuzione a soggetti pubblici della proprietà della Banca d'Italia.
C. 313 Meloni.**

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 giugno scorso.

Carla RUOCCO, *presidente*, ricorda che sul provvedimento è pervenuto il parere della Banca centrale europea, che è a disposizioni dei colleghi, mentre non è ancora pervenuta la relazione tecnica richiesta al Ministro dell'economia e delle finanze il 18 aprile e sollecitata il 6 giugno scorso.

Ricorda inoltre che la Conferenza dei Presidenti di gruppo, nella riunione del 26 giugno scorso, ha previsto l'avvio della discussione in Assemblea del provvedimento a partire dal prossimo lunedì 22 luglio. La Commissione Finanze è quindi chiamata a concludere l'esame della proposta di legge al più tardi nella giornata di giovedì 18 luglio.

Nella seduta odierna si procederà quindi all'esame delle 62 proposte emendative presentate, che saranno allegate al

resoconto della seduta odierna (*vedi allegato 1*) e che – ai sensi dell’articolo 89 del Regolamento e sulla base del perimetro dell’intervento normativo recato dalla proposta di legge in esame – devono ritenersi tutte ammissibili.

Invita quindi la relatrice Ruggiero a fornire i pareri sulle proposte emendative presentate.

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), *relatrice*, preannuncia di aver testé presentato l’emendamento 1.50 a sua firma (*vedi allegato 1*), volto a sopprimere i due articoli che costituiscono la proposta di legge in esame, in formulazione identica a quella degli emendamenti Fregolent 1.1 e Giacomoni 1.2.

Esprime quindi parere favorevole sugli identici emendamenti Fregolent 1.1, Giacomoni 1.2 e 1.50 della Relatrice, esprimendo parere contrario su tutte le altre proposte emendative.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILAROSA esprime parere conforme a quello della relatrice.

Francesco ACQUAROLI (FdI) osserva, a nome del gruppo di Fratelli d’Italia, come sia stato bizzarro richiedere il parere della Banca centrale europea su un provvedimento che investe questioni che rientrano negli ambiti di sovranità nazionale, con particolare riguardo alla struttura proprietaria della Banca d’Italia. Osserva peraltro come il parere espresso dalla BCE non prenda posizione contro l’ipotesi di una nazionalizzazione dell’Istituto, ma indichi piuttosto la cornice normativa entro la quale tale processo potrebbe essere realizzato, nel rispetto dei principi previsti dai Trattati europei.

Sottolinea, infine, come il tema della sovranità nazionale venga assai spesso richiamato dalle forze di maggioranza, ma evidentemente a soli fini propagandistici, poiché quando si tratta di tradurlo in misure concrete, come nel caso in esame, non si agisce di conseguenza.

Silvia FREGOLENT (PD) ringrazia la relatrice Ruggiero per aver espresso parere favorevole sull’emendamento 1.1 presentato dal Partito Democratico, che intende sopprimere integralmente il testo del provvedimento, che non si ritiene emendabile.

In riferimento a quanto detto dal collega Acquaroli, osserva che la Banca d’Italia è una istituzione che si inserisce nel contesto europeo e che quindi sarebbe stato impossibile esaminare una materia così delicata, quale è quella della sua struttura proprietaria, senza richiedere il parere della BCE.

Sebbene in un primo momento il gruppo del Partito Democratico non avesse intenzione di presentare proposte emendative alla proposta di legge, si è invece deciso di intervenire dopo che l’Assemblea della Camera ha approvato la mozione sui titoli di Stato di piccolo taglio, i cosiddetti « minibot », provocando una preoccupante agitazione sui mercati. Evidenzia come la credibilità del Paese e i soldi dei cittadini italiani non possano essere messi a rischio da iniziative non sufficientemente meditate.

Massimo UNGARO (PD) si associa a quanto detto dalla collega Fregolent. Aggiunge poi che il parere contrario del Partito Democratico sul provvedimento non si fonda soltanto sul parere della Banca centrale europea, ma anche sul fatto che il proposto trasferimento delle quote di proprietà di Banca d’Italia ad un valore nominale e non di mercato metterebbe a rischio gli equilibri finanziari degli istituti coinvolti, a scapito degli interessi dei cittadini italiani.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che, essendo gli identici emendamenti Fregolent 1.1, Giacomoni 1.2 e 1.50 della Relatrice soppressivi di entrambi gli articoli della proposta di legge, la loro approvazione implica la contrarietà della Commissione al testo della proposta nel suo insieme.

Per tale ragione, in applicazione del principio del *ne bis in idem*, senza neces-

sità di procedere ad altra deliberazione, la rielezione degli articoli 1 e 2 deve essere intesa come conferimento al relatore di riferire all'Assemblea in senso contrario sulla proposta di legge Meloni C. 313.

La Commissione approva gli identici emendamenti Fregolent 1.1, Giacomoni 1.2 e 1.50 della Relatrice (*vedi allegato 2*), risultando pertanto precluse le restanti proposte emendative.

Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Carla RUOCCO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Istituzione dell'imposta municipale sugli immobili (nuova IMU).

C. 1429 Gusmeroli, C. 1904 Fragomeli e C. 1918 Cancellieri.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1904 e C. 1918).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 giugno scorso.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la proposta di legge C. 1904 Fragomeli, recante « Disposizioni per la semplificazione della tassazione immobiliare mediante l'unificazione dell'imposta comunale sugli immobili e l'abolizione dei tributi per i servizi indivisibili », e la proposta di legge C. 1918 Cancellieri, recante « Istituzione dell'imposta municipale sugli immobili », sono state abbinatae all'esame della proposta di legge C. 1429, in quanto vertenti sulla medesima materia.

Sui lavori della Commissione.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, rileva che vi è un interesse condiviso sull'oggetto del provvedimento in materia di imposta municipale sugli immobili, dal

momento che sono state presentate altre proposte di legge vertenti sulla stessa materia. È necessario quindi coordinare le diverse proposte di legge presentate, soprattutto con riferimento ad alcune questioni.

In primo luogo auspica che la fusione dei tributi IMU e TASI, oggetto della proposta di legge in esame, possa comportare non solo la neutralità ma anche una riduzione della tassazione. Ricorda che, secondo quanto emerge dai dati forniti dal MEF, il gettito complessivo è di oltre 17 miliardi di euro (16 miliardi e 190 milioni per l'IMU e un miliardo e 136 milioni per la TASI). Già vi sono alcune categorie di immobili (fabbricati inagibili, terreni incolti, edifici classificati come A1 che in realtà sarebbero A2, immobili sfitti) che potrebbero essere a loro volta esentati, ma va in ogni caso quantificato il relativo gettito, ai fini della copertura finanziaria. Invita quindi i colleghi ad integrare l'elenco degli immobili predetti.

Un ulteriore nodo da risolvere riguarda il fatto che molti comuni – tra i 500 e i 1000, ivi compresi i comuni di Milano e di Roma – si sono avvalsi della possibilità di derogare al limite massimo di aliquota consentita per la TASI, per un ammontare pari allo 0,8 per mille. Anche un intervento su questo aspetto necessiterebbe di una quantificazione da parte del MEF del gettito totale, che in termini di valore assoluto potrebbe costituire una somma importante.

Un'altra questione riguarda il fatto che attualmente la deducibilità sugli immobili strumentali è ridotta per l'IMU mentre è al 100 per cento per la TASI, e anche su questo eventuali modifiche normative dovranno essere quantificate nonché coordinate tra le diverse proposte di legge abbinatae, anche alla luce delle modifiche migliorative intervenute con il decreto-legge n. 34 del 2019, cosiddetto decreto crescita.

Davide ZANICHELLI (M5S), nel condividere quanto detto dal Vicepresidente Gusmeroli, segnala una ulteriore questione relativa alla base imponibile dell'IMU, che

tuttora si determina a partire dalla rendita catastale, la quale raramente corrisponde ai valori di mercato, e questo rappresenta soprattutto per le aziende in crisi un grave problema perché l'aliquota raggiunge livelli molto elevati. Auspica pertanto l'avvio di un percorso di rivalutazione della base imponibile IMU.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 9 luglio 2019.

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1429 Gusmeroli, recante Istituzione dell'imposta municipale sugli immobili (nuova IMU).

**Audizione di rappresentanti di R.ETE.
Imprese Italia.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.40 alle 13.

**Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL,
UIL e UGL.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.15 alle 13.40.

ALLEGATO 1

**Norme per l'attribuzione a soggetti pubblici della proprietà della
Banca d'Italia (C. 313 Meloni).**

EMENDAMENTI

<p>ART. 1.</p> <p><i>Sopprimerlo.</i></p> <p><i>Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.</i></p> <p>* 1. 1. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.</p> <p><i>Sopprimerlo.</i></p> <p><i>Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.</i></p> <p>* 1. 2. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.</p> <p><i>Sopprimerlo.</i></p> <p><i>Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.</i></p> <p>* 1. 50. La Relatrice.</p> <p><i>Sopprimerlo.</i></p> <p>** 1. 3. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.</p> <p><i>Sopprimerlo.</i></p> <p>** 1. 4. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.</p>	<p><i>Al comma 1, sopprimere il primo periodo.</i></p> <p><i>Conseguentemente al secondo periodo, dopo le parole: finanze aggiungere la seguente: non.</i></p> <p><i>Conseguentemente, sopprimere il secondo comma.</i></p> <p><i>Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.</i></p> <p>1. 5. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.</p> <p><i>Al comma 1, sopprimere il primo periodo.</i></p> <p>1. 6. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.</p> <p><i>Al comma 1, primo periodo, le parole: A decorrere dal 1° marzo 2019 sono sostituite dalle seguenti: A decorrere dal 1° novembre 2026, previa acquisizione del parere obbligatorio della Banca Centrale Europea sull'impatto della presente legge sull'indipendenza della Banca d'Italia.</i></p> <p>1. 7. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.</p> <p><i>Al comma 1, primo periodo, le parole: A decorrere dal 1° marzo 2019 sono sostituite dalle seguenti: A decorrere dal 1° ottobre 2025, previa acquisizione del pa-</i></p>
---	---

rere obbligatorio della Banca Centrale Europea sull'impatto della presente legge sull'indipendenza della Banca d'Italia.

- 1. 8.** Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

Al comma 1, primo periodo, le parole: decorrere dal 1° marzo 2019 sono sostituite dalle seguenti: A decorrere dal 1° settembre 2024, previa acquisizione del parere obbligatorio della Banca Centrale Europea sull'impatto della presente legge sull'indipendenza della Banca d'Italia.

- 1. 9.** Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

Al comma 1, primo periodo, le parole: A decorrere dal 1° marzo 2019 sono sostituite dalle seguenti: A decorrere dal 1° agosto 2023, previa acquisizione del parere obbligatorio della Banca Centrale Europea sull'impatto della presente legge sull'indipendenza della Banca d'Italia.

- 1. 10.** Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

Al comma 1, primo periodo, le parole: A decorrere dal 1° marzo 2019 sono sostituite dalle seguenti: A decorrere dal 1° luglio 2022, previa acquisizione del parere obbligatorio della Banca Centrale Europea sull'impatto della presente legge sull'indipendenza della Banca d'Italia.

- 1. 11.** Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

Al comma 1, primo periodo, le parole: A decorrere dal 1° marzo 2019 sono sostituite dalle seguenti: A decorrere dal 1° giugno 2021, previa acquisizione del parere obbligatorio della Banca Centrale Europea sull'impatto della presente legge sull'indipendenza della Banca d'Italia.

- 1. 12.** Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

Al comma 1, primo periodo, le parole: A decorrere dal 1° marzo 2019 sono sostituite dalle seguenti: A decorrere dal 1° aprile 2020, previa acquisizione del parere obbligatorio della Banca Centrale Europea sull'impatto della presente legge sull'indipendenza della Banca d'Italia.

- 1. 13.** Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

Al comma 1, primo periodo, le parole: A decorrere dal 1° marzo 2019 sono sostituite dalle seguenti: A decorrere dal 1° agosto 2025.

- 1. 14.** Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

Al comma 1, primo periodo, le parole: A decorrere dal 1° marzo 2019 sono sostituite dalle seguenti: A decorrere dal 1° luglio 2024.

- 1. 15.** Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

Al comma 1, primo periodo, le parole: A decorrere dal 1° marzo 2019 sono sostituite dalle seguenti: A decorrere dal 1° giugno 2023.

- 1. 16.** Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

Al comma 1, primo periodo, le parole: A decorrere dal 1° marzo 2019 sono sostituite dalle seguenti: A decorrere dal 1° maggio 2022.

- 1. 17.** Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

Al comma 1, primo periodo, le parole: A decorrere dal 1° marzo 2019 sono sostituite dalle seguenti: A decorrere dal 1° aprile 2021.

- 1. 18.** Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

Al comma 1, primo periodo, le parole: A decorrere dal 1° marzo 2019 sono sostituite dalle seguenti: A decorrere dal 1° marzo 2020.

- 1. 19.** Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

Al comma 1, primo periodo, le parole: A decorrere dal 1° marzo 2019 inserire le seguenti: previa acquisizione del parere obbligatorio della Banca Centrale Europea sull'impatto della presente legge sull'indipendenza della Banca d'Italia.

- 1. 20.** Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: soggetti privati aggiungere la seguente: non.

Conseguentemente sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente sopprimere il secondo comma.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

- 1. 21.** Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: al loro valore nominale, al secondo periodo sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: un anno e aggiungere, in fine, le seguenti: al loro valore iscritto nell'ultimo bilancio di esercizio.

- 1. 22.** Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: al loro valore nominale, al secondo periodo sostituire le parole: tre

mesi con le seguenti: un anno e aggiungere, in fine, le seguenti: al loro ultimo valore di acquisto.

- 1. 23.** Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: al loro valore nominale, al secondo periodo sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: un anno e aggiungere, in fine, le seguenti: al loro ultimo prezzo di acquisto.

- 1. 24.** Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: al loro valore nominale, al secondo periodo sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: nove mesi e aggiungere, in fine, le seguenti: al loro valore iscritto nell'ultimo bilancio di esercizio.

- 1. 25.** Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: al loro valore nominale, al secondo periodo sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: nove mesi e aggiungere, in fine, le seguenti: al loro ultimo valore di acquisto.

- 1. 26.** Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: al loro valore nominale, al secondo periodo sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: nove mesi e aggiungere, in fine, le seguenti: al loro ultimo prezzo di acquisto.

- 1. 27.** Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: al loro valore nominale, al secondo periodo sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: sei mesi e aggiungere,

in fine, le seguenti: al loro valore iscritto nell'ultimo bilancio di esercizio.

- 1. 28.** Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: al loro valore nominale, *al secondo periodo sostituire le parole:* tre mesi *con le seguenti:* sei mesi *e aggiungere, in fine, le seguenti:* al loro ultimo valore di acquisto.

- 1. 29.** Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: al loro valore nominale, *al secondo periodo sostituire le parole:* tre mesi *con le seguenti:* sei mesi *e aggiungere, in fine, le seguenti:* al loro ultimo prezzo di acquisto.

- 1. 30.** Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: al loro valore nominale, *e al secondo periodo aggiungere, in fine, le seguenti:* al loro valore iscritto nell'ultimo bilancio di esercizio.

- 1. 31.** Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: al loro valore nominale, *e al secondo periodo aggiungere, in fine, le seguenti:* al loro ultimo valore di acquisto.

- 1. 32.** Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: al loro valore nominale, *e al secondo periodo aggiungere, in fine, le seguenti:* al loro ultimo prezzo di acquisto.

- 1. 33.** Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: al loro valore nominale.

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti: al loro valore iscritto nell'ultimo bilancio di esercizio.

- 1. 34.** Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: al loro valore nominale.

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti: al loro ultimo valore di acquisto.

- 1. 35.** Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: al loro valore nominale.

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti: al loro ultimo prezzo di acquisto.

- 1. 36.** Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: al loro valore nominale.

- 1. 37.** Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

Al comma 1, sostituire le parole da: al loro valore nominale *fino a:* legge 7 marzo 1938, n. 141 *con le seguenti:* all'ultimo valore da essi iscritto in bilancio.

- * **1. 38.** Baratto, Giacomoni.

Al comma 1, sostituire le parole da: al loro valore nominale *fino a:* legge 7 marzo 1938, n. 141 *con le seguenti:* all'ultimo valore da essi iscritto in bilancio.

- * **1. 39.** Ungaro, Mancini.

Al comma 1, sostituire le parole da: al loro valore nominale *fino a:* legge 7 marzo 1938, n. 141 *con le seguenti:* all'ultimo valore da essi iscritto in bilancio.

* **1. 40.** Rosato.

Al comma 1, primo periodo, le parole: al loro valore nominale *sono sostituite dalle seguenti:* al loro valore iscritto nell'ultimo bilancio di esercizio.

1. 41. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

Al comma 1, primo periodo, le parole: al loro valore nominale *sono sostituite dalle seguenti:* al loro ultimo valore di acquisto.

1. 42. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

Al comma 1, primo periodo, le parole: al loro valore nominale *sono sostituite dalle seguenti:* al loro ultimo prezzo di acquisto.

1. 43. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1. 44. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: al loro valore iscritto nell'ultimo bilancio di esercizio.

1. 45. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: al loro ultimo valore di acquisto.

1. 46. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: al loro prezzo di acquisto.

1. 47. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

Sopprimere il comma 2.

1. 48. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo sono soggette al parere obbligatorio della Banca Centrale Europea.

1. 49. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 sono soggette al parere obbligatorio della Banca Centrale Europea.

1. 01. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

ART. 2.

Sopprimerlo.

* **2. 1.** Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Sopprimerlo.

* **2. 2.** Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

Al comma 1, sopprimere la parola: 4.

2. 3. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

Al comma 1, sopprimere la parola: 5.

- 2. 4.** Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

Al comma 1, sopprimere le parole: e 6.

- 2. 5.** Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

Al comma 1, sostituire le parole: Gli articoli 4, 5 e 6 *con le seguenti:* L'articolo 4 *e le parole:* sono abrogati *con le seguenti:* è abrogato.

- 2. 6.** Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

Al comma 1, sostituire le parole: Gli articoli 4, 5 e 6 *con le seguenti:* L'articolo 5 *e le parole:* sono abrogati *con le seguenti:* è abrogato.

- 2. 7.** Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

Al comma 1, sostituire le parole: Gli articoli 4, 5 e 6 *con le seguenti:* L'articolo 6 *e le parole:* sono abrogati *con le seguenti:* è abrogato.

- 2. 8.** Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

Al comma 1, sostituire le parole: Gli articoli 4, 5 e 6 *con le seguenti:* Gli articoli 4 e 5.

- 2. 9.** Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

Al comma 1, sostituire le parole: Gli articoli 4, 5 e 6 *con le seguenti:* Gli articoli 4 e 6.

- 2. 10.** Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

Al comma 1, sostituire le parole: Gli articoli 4, 5 e 6 *con le seguenti:* Gli articoli 5 e 6.

- 2. 11.** Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge sono soggette al parere obbligatorio della Banca Centrale Europea.

- 2. 01.** Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

ALLEGATO 2

**Norme per l'attribuzione a soggetti pubblici della proprietà della
Banca d'Italia (C. 313 Meloni).**

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

***1. 1.** Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

***1. 2.** Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

***1. 50.** La Relatrice.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. Emendamenti C. 478 Piccoli Nardelli ed abb.-A	84
---	----

COMITATO DEI NOVE

Martedì 9 luglio 2019.

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura.

Emendamenti C. 478 Piccoli Nardelli ed abb.-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 10.15 alle 10.30.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui rapporti convenzionali tra il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e l'ANCI, alla luce della nuova normativa in materia di raccolta e gestione dei rifiuti da imballaggio.

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione) 85

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nella regione Piemonte. Atto n. 91.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto. Atto n. 92 (Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) 86

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 9 luglio 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO.

La seduta comincia alle 13.20.

Indagine conoscitiva sui rapporti convenzionali tra il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e l'ANCI, alla luce della nuova normativa in materia di raccolta e gestione dei rifiuti da imballaggio.

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione).

Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche

attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Gianni LAMPIS, Coordinatore della Commissione Ambiente ed Energia della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per formulare quesiti e osservazioni, il deputato Alberto MANCA (M5S).

Gianni LAMPIS, Coordinatore della Commissione Ambiente ed Energia della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, risponde al quesito posto dal deputato.

Daniela MANCA, Direttrice del Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio –

Assessorato Difesa dell'Ambiente della regione autonoma della Sardegna, fornisce ulteriori precisazioni.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, ringrazia gli auditi per il loro intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 9 luglio 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nella regione Piemonte.

Atto n. 91.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto.

Atto n. 92.

(Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli schemi di decreto in titolo, rinviati nella seduta del 3 luglio scorso.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice della strada. Testo unificato C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1348 Gadda, C. 1358 Meloni, C. 1364 Frassini, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi, C. 1399 Vinci, C. 1400 Vinci, C. 1601 Butti, C. 1613 Zanella e petizione n. 38 (Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1234 Crosetto e delle petizioni nn. 13, 58, 64, 81, 107, 117, 137, 180, 188, 197, 204, 270, 309 e 344)	87
ALLEGATO (Emendamenti approvati)	96
Modifica all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'esercizio di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta da parte dei dipendenti delle società concessionarie della gestione dei parcheggi e delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. C. 680 Baldelli (Seguito dell'esame e conclusione)	93
Modifiche al codice della strada. Testo unificato C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1348 Gadda, C. 1358 Meloni, C. 1364 Frassini, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi, C. 1399 Vinci, C. 1400 Vinci, C. 1601 Butti, C. 1613 Zanella e petizione n. 38 (Seguito dell'esame e rinvio)	94
COMITATO DEI NOVE:	
Modifiche di termini in materia di obbligo di patente nautica e di formazione al salvamento acquatico. C. 1822-A Fogliani	95
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	95

SEDE REFERENTE

Martedì 9 luglio 2019. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Michele DEL-L'ORCO.

La seduta comincia alle 10.45.

Modifiche al codice della strada.

Testo unificato C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C.

264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1348 Gadda, C. 1358 Meloni, C. 1364 Frassini, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi, C. 1399 Vinci, C. 1400 Vinci, C. 1601 Butti, C. 1613 Zanella e petizione n. 38.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1234 Crosetto e delle petizioni nn. 13, 58, 64, 81, 107, 117, 137, 180, 188, 197, 204, 270, 309 e 344).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 luglio 2019.

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che in data 5 luglio è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 1234 a firma Crosetto, recante « Modifiche all'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di limiti di velocità », di cui dispone l'abbinamento alle proposte di legge in esame, in quanto vertente su identica materia.

Dispone altresì l'abbinamento delle petizioni n. 13, n. 58, n. 64, n. 81, n. 107, n. 117, n. 137, n. 180, n. 188, n. 197, n. 204, n. 270, n. 309 e n. 344.

Avverte quindi che i relatori hanno ritirato l'emendamento 3.100.

Ricorda che restano da esaminare gli emendamenti accantonati nel corso delle precedenti sedute, sui quali invita i relatori ad esprimere il parere.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S) ritira, in qualità di cofirmatario, l'emendamento Serritella 1.8.

Elena MACCANTI (Lega) ritira gli emendamenti a sua prima firma 3.9 e 6.22.

Diego DE LORENZIS (M5S), *relatore*, anche a nome del relatore Donina, con riferimento agli emendamenti accantonati all'articolo 1, esprime parere favorevole sull'emendamento Termini 1.1, nel testo riformulato, sull'emendamento Mulè 1.10 e si riserva di presentare una nuova proposta di riformulazione degli emendamenti Spessotto 1.12, Brambilla 1.28 e Prestipino 1.27; esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Bergamini 1.16 nel testo riformulato, sull'emendamento Bergamini 1.3 e sull'emendamento Zanella 1.22, nel testo riformulato.

Con riferimento agli emendamenti accantonati all'articolo 2, esprime parere favorevole, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato, sull'emendamento Schullian 2.1 (*vedi allegato*) e sull'emendamento 2.3, nel testo riformulato, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Gebhard 2.7. Esprime quindi parere favorevole sull'e-

mendamento Mulè 2.39, nonché sugli emendamenti Bergamini 2.13 e Rotta 2.31 nel testo riformulato. Esprime parere contrario sugli emendamenti Sozzani 2.14 e Gebhard 2.15, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Scagliusi 2.17, nel testo riformulato; esprime parere contrario sugli emendamenti Gebhard 2.16 e Bergamini 2.18.

Con riferimento agli emendamenti accantonati all'articolo 3, esprime parere favorevole sull'emendamento Rotta 3.42, nel testo riformulato, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Bergamini 3.45, Scagliusi 3.24 e Mulè 3.25. Esprime dunque parere favorevole sull'emendamento Bergamini 3.51, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*), assorbendo il contenuto del successivo emendamento Bergamini 3.31, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Bergamini 3.53 e 3.54. Esprime parere favorevole sull'emendamento Maccanti 3.41, nel testo riformulato.

Con riferimento agli emendamenti accantonati all'articolo 4, esprime parere favorevole sull'emendamento Scagliusi 4.1, nel testo riformulato, e sull'emendamento Paita 4.3, nel testo riformulato, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Rosso 4.2 e 4.5; esprime parere favorevole sull'emendamento Rosso 4.9 e sull'emendamento Rosso 4.10, nel testo riformulato. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Bergamini 4.11, che risulta comunque assorbito nella proposta di riformulazione dell'emendamento Rosso 4.10, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Rosso 4.12 e 4.13, Fianza 4.14 e Rosso 4.15, 4.16 e 4.17. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Sozzani 4.21 e Gariglio 4.22, nel testo riformulato, nonché sugli emendamenti Rosso 4.27 e Bergamini 4.28, nel testo riformulato; si riserva di presentare una nuova proposta di riformulazione dell'emendamento Rosso 4.32, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Fianza 4.45, Rosso 4.46 e Bergamini 4.47.

Con riferimento agli emendamenti accantonati all'articolo 5, esprime parere favorevole sull'emendamento Schullian 5.11, nel testo riformulato, sull'emendamento Schullian 5.15, sugli identici emendamenti Pentangelo 5.18 e Fidanza 5.19, nel testo riformulato, sull'emendamento Spessotto 5.23, nel testo riformulato, nonché sugli identici emendamenti Pentangelo 5.27, Porchietto 5.28 e Paita 5.29, nel testo riformulato. Si riserva di esprimere il parere sull'emendamento Mulè 5.31, si riserva di presentare una nuova proposta di riformulazione degli emendamenti Baldelli 5.34 e Fidanza 5.35, da riferirsi anche all'emendamento Baldelli 5.33. Esprime dunque parere favorevole anche sull'emendamento Maccanti 5.41, nel testo riformulato.

Con riferimento agli emendamenti accantonati all'articolo 6, Si riserva di esprimere il parere sull'emendamento Bergamini 6.2, raccomandando invece l'approvazione degli emendamenti dei relatori 6.100 e 6.101; esprime parere contrario sull'emendamento Scagliusi 6.15 e Squeri 6.16, in quanto verrà assorbito dall'emendamento 6.101 dei relatori, e raccomanda l'approvazione dell'emendamento dei relatori 6.102. Invita quindi al ritiro degli emendamenti Fidanza 6.24 e Grippa 6.23, in quanto saranno assorbiti a seguito dell'approvazione dell'emendamento dei relatori 6.102, ed esprime parere favorevole sull'emendamento Schullian 6.28, nel testo riformulato.

Con riferimento agli emendamenti accantonati all'articolo 7, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 7.100 dei relatori, con riferimento al quale presenta una nuova formulazione che reca una modifica di mero coordinamento tecnico (*vedi allegato*).

Con riferimento agli emendamenti accantonati all'articolo 8, si riserva di presentare una nuova proposta di riformulazione sull'articolo aggiuntivo Gariglio 8.02.

Con riferimento agli emendamenti accantonati all'articolo 9, esprime parere favorevole sull'emendamento Termini 9.1.

Alessandro MORELLI, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 11.05, è ripresa alle 11.35.

Diego DE LORENZIS (M5S), *relatore*, anche a nome del relatore Donina, presenta una nuova proposta di formulazione degli emendamenti Spessotto 1.12, Brambilla 1.28 e Prestipino 1.27, una nuova proposta di formulazione dell'emendamento Rosso 4.32, una nuova proposta di formulazione degli emendamenti Baldelli 5.33, 5.34 e Fidanza 5.35 e una nuova proposta di formulazione dell'articolo aggiuntivo Gariglio 8.02, sulle quali esprime parere favorevole (*vedi allegato*). Esprime invece parere contrario sugli emendamenti Mulè 5.31 e Bergamini 6.2.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

Raffaella PAITA (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Prestipino 1.27.

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che le riformulazioni proposte dai relatori agli emendamenti Termini 1.1, Spessotto 1.12, Brambilla 1.28 e Prestipino 1.27, Bergamini 1.16, Zanella 1.22, nonché agli emendamenti Schullian 2.1 e 2.3, Bergamini 2.13 e Rotta 2.31 e Scagliusi 2.17 sono state accolte dai presentatori e che l'emendamento Gebhard 2.7 è stato ritirato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Termini 1.1 (*nuova formulazione*) e Mulè 1.10, gli identici emendamenti Spessotto 1.12 (*nuova formulazione*), Brambilla 1.28 (*nuova formulazione*) e Prestipino 1.27 (*nuova formulazione*), gli emendamenti Bergamini 1.16 (*nuova formulazione*), Bergamini 1.3, Zanella 1.22 (*nuova formulazione*), Schullian 2.1 (*nuova formulazione*) e 2.3 (*nuova formulazione*), Mulè 2.39, gli identici emendamenti Bergamini 2.13 (*nuova formulazione*) e Rotta 2.31 (*nuova formulazione*). Respinge l'emendamento Sozzani

2.14, e approva l'emendamento Scagliusi 2.17 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Gebhard 2.15 e 2.16, nonché l'emendamento Bergamini 2.18 devono ritenersi preclusi dall'approvazione dell'emendamento Scagliusi 2.17 (*nuova formulazione*).

Raffaella PAITA (PD), in qualità di cofirmataria, dichiara di accettare la riformulazione dell'emendamento Rotta 3.42.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Rotta 3.42 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*) e respinge l'emendamento Bergamini 3.45.

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Scagliusi 3.24 e Mulè 3.25 sono stati ritirati.

Comunica altresì che le riformulazioni proposte dai relatori agli emendamenti Bergamini 3.51, Maccanti 3.41, Scagliusi 4.1 e Paita 4.3, sono state accettate dai presentatori.

La Commissione approva l'emendamento Bergamini 3.51 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che l'emendamento Bergamini 3.31 deve intendersi assorbito dall'approvazione dell'emendamento Bergamini 3.51.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bergamini 3.53 e 3.54, approva gli emendamenti Maccanti 3.41 (*nuova formulazione*), Scagliusi 4.1 (*nuova formulazione*), Paita 4.3 (*nuova formulazione*) e Rosso 4.9 (*vedi allegato*).

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Rosso 4.2 e 4.5 sono da ritenersi preclusi a seguito dell'approvazione dell'emendamento Scagliusi 4.1 (*nuova formulazione*).

Roberto ROSSO (FI) dichiara di non accettare la riformulazione proposta al suo emendamento 4.10.

Diego DE LORENZIS (M5S), *relatore*, anche a nome del relatore Donina, esprime parere contrario sull'emendamento Rosso 4.10, non essendo stata accolta la riformulazione proposta.

La Commissione respinge l'emendamento Rosso 4.10 e approva l'emendamento Bergamini 4.11 (*vedi allegato*).

Mauro ROTELLI (Fdi) chiede un chiarimento sull'approvazione dell'emendamento Bergamini 4.11 e sui successivi emendamenti che recano una modifica della distanza di sicurezza in materia di sorpasso.

Diego DE LORENZIS (M5S), *relatore*, chiarisce che mentre l'emendamento approvato Bergamini 4.11 apporta una correzione meramente formale, i successivi emendamenti fino all'emendamento Rosso 4.17, recano una modifica sostanziale. Dichiara l'intenzione di recuperare nel prosieguo dell'*iter* del provvedimento il testo della proposta di riformulazione dell'emendamento Rosso 4.9.

Elena MACCANTI (Lega), sottolineando l'importanza di prevedere le necessarie deroghe alla distanza di sicurezza per il sorpasso di una bicicletta laddove non sia possibile garantire il rispetto della misura prevista, propone ai relatori di far propria la riformulazione proposta dell'emendamento Rosso 4.10, presentandola come nuovo emendamento, chiedendo al contempo la disponibilità del capigruppo a rinunciare alla presentazione di subemendamenti.

Roberto ROSSO (FI) rileva come lo scopo del suo Gruppo sia di prevedere idonee alternative al fine di consentire all'automobilista il sorpasso di una bicicletta in condizioni di sicurezza. Ribadisce pertanto di non poter accogliere la riformulazione.

mulazione proposta dai relatori dell'emendamento Rosso 4.10.

Diego DE LORENZIS (M5S), *relatore*, anche a nome del relatore Donina, dichiara quindi di far propria la riformulazione precedentemente proposta dell'emendamento Rosso 4.10, che presenta come nuovo emendamento dei relatori, che assume il numero 4.100 e include anche l'emendamento Bergamini 4.11 testè approvato.

Alessandro MORELLI, *presidente*, prende atto della rinuncia dei Gruppi alla fissazione del termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento dei relatori 4.100.

La Commissione approva l'emendamento 4.100 dei relatori (*vedi allegato*).

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Rosso 4.12 e 4.13, Fidanza 4.14 e Rosso 4.15, 4.16 e 4.17 devono ritenersi preclusi dall'approvazione dell'emendamento 4.100 dei relatori.

Avverte altresì che le proposte di riformulazione riferite agli emendamenti Sozzani 4.21 e Gariglio 4.22, Rosso 4.27 e Bergamini 4.28 e Rosso 4.32 sono state accolte dai presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Sozzani 4.21 (*nuova formulazione*) e Gariglio 4.22 (*nuova formulazione*), gli identici emendamenti Rosso 4.27 (*nuova formulazione*) e Bergamini 4.28 (*nuova formulazione*), e Rosso 4.32 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Fidanza 4.45, Rosso 4.46, Bergamini 4.47 devono ritenersi preclusi dall'approvazione dell'emendamento Scagliusi 4.1 (*nuova formulazione*).

Avverte altresì che le riformulazioni proposte dai relatori agli emendamenti Schullian 5.11, agli identici emendamenti

Pentangelo 5.18 e Fidanza 5.19, all'emendamento Spessotto 5.23 e agli identici Pentangelo 5.27, Porchietto 5.28 e Paita 5.29 sono state accolte dai presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Schullian 5.11(*nuova formulazione*) e Schullian 5.15, gli identici emendamenti Pentangelo 5.18 (*nuova formulazione*) e Fidanza 5.19 (*nuova formulazione*), l'emendamento Spessotto 5.23 (*nuova formulazione*), gli identici emendamenti Pentangelo 5.27 (*nuova formulazione*), Porchietto 5.28 (*nuova formulazione*) e Paita 5.29 (*nuova formulazione*) e respinge l'emendamento Mulè 5.31 (*vedi allegato*).

Simone BALDELLI (FI), nell'accogliere la riformulazione proposta dai relatori degli emendamenti a sua prima firma 5.33 e 5.34, ritiene che il riferimento esplicito ai veicoli dotati di parabrezza possa determinare un'incertezza relativa all'obbligo di notifica qualora la violazione riguardi un veicolo a due ruote.

Davide GARIGLIO (PD) ritiene opportuno che i relatori chiariscano le modifiche apportate alla disciplina dell'articolo 201 del codice della strada a seguito delle riformulazioni proposte.

Diego DE LORENZIS (M5S), *relatore*, conferma che l'intento dei relatori è di includere tutti i veicoli nel citato obbligo di preavviso della violazione. Tale obbligo di preavviso è limitato alla violazione del divieto di sosta al fine di consentire il pagamento della sanzione in misura ridotta, senza dover corrispondere anche gli oneri di notifica.

Elena MACCANTI (Lega) preannuncia il voto favorevole della Lega sulle riformulazioni in esame in quanto l'introduzione dell'obbligo di preavviso è volto a favorire i contribuenti ai quali viene consentita la possibilità di procedere al pagamento della sanzione senza le spese di notifica. Non sarà dunque più possibile la deprecabile pratica delle multe « a stra-

scico », garantendo una piena trasparenza. Al riguardo richiama infatti il comportamento scorretto di alcuni comuni che a volte stabiliscono gli importi relativi alle spese di notifica in una misura non trascurabile.

Simone BALDELLI (FI) ringrazia i relatori per il chiarimento e sottopone alla loro valutazione l'opportunità di prevedere un'ulteriore riformulazione volta a chiarire l'ambito di applicazione nelle ipotesi di due violazioni da parte dello stesso soggetto, al fine di evitare che sia applicata una sanzione aumentata del triplo.

Davide GARIGLIO (PD) sottolinea come la riformulazione proposta dai relatori degli emendamenti Baldelli 5.33 e 5.34, nonché Fidanza 5.35, non chiarisce in modo univoco quale sia l'ammontare della sanzione nelle distinte ipotesi di violazione della stessa norma, chiedendo se una pluralità di attraversamenti con il rosso possano essere puniti con un'unica sanzione.

Diego DE LORENZIS (M5S), *relatore*, chiarisce al collega Gariglio che se le violazioni sono distinte – come nel caso di attraversamento con il rosso, fattispecie per la quale non è configurabile l'unicità dell'azione – si applicano distinte sanzioni.

Davide GARIGLIO (PD) ricorda che la previsione dell'obbligo di preavviso della multa ricorre solo per la fattispecie del divieto di sosta.

Diego DE LORENZIS (M5S), *relatore*, nel confermare che la riformulazione proposta riguarda gli emendamenti Baldelli 5.33 e 5.34, nonché Fidanza 5.35, sottolinea come essa sia volta a favorire il cittadino che inconsapevolmente compie più violazioni con un'unica azione, come può capitare nel caso di accesso alle zone a traffico limitato.

Simone BALDELLI (FI), auspicando un'ulteriore riformulazione da parte dei

relatori, chiede l'accantonamento dell'emendamento in esame.

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Baldelli 5.33 e 5.34 e Fidanza 5.35, devono ritenersi per il momento accantonati.

Elena MACCANTI (Lega) accoglie la riformulazione dell'emendamento 5.41 a sua prima firma, proposta dai relatori.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Maccanti 5.41 (*nuova formulazione*), respinge l'emendamento Bergamini 6.2 e approva gli emendamenti 6.100 e 6.101 e 6.102 dei relatori (*vedi allegato*).

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Scagliusi 6.15 e Squeri 6.16 devono ritenersi preclusi dall'approvazione dell'emendamento 6.101 dei relatori, mentre gli emendamenti Fidanza 6.24 e Grippa 6.23 devono ritenersi assorbiti dall'emendamento 6.102 dei relatori.

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che la riformulazione proposta dai relatori all'emendamento Schullian 6.28 è stata accolta dai presentatori.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Schullian 6.28 (*nuova formulazione*) e 7.100 dei relatori (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Alessandro MORELLI, *presidente*, come convenuto dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sospende l'esame del provvedimento per passare all'esame della proposta di legge C. 680 Baldelli.

Avverte che l'esame delle proposte di legge recanti modifiche al codice della strada sarà ripreso al termine della proposta di legge C. 680.

Modifica all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'esercizio di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta da parte dei dipendenti delle società concessionarie della gestione dei parcheggi e delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone.

C. 680 Baldelli.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 novembre 2018.

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti e che pertanto la Commissione procederà direttamente alla votazione del mandato al relatore.

Diego DE LORENZIS (M5S) desidera svolgere alcune considerazioni sull'*iter* dell'esame del provvedimento a prima firma Baldelli, sottolineando che mai il suo gruppo ha dato rassicurazioni sull'eventuale approvazione della proposta di legge manifestando, al contrario, notevoli perplessità sul suo contenuto. Più in generale, sottolinea che la riformulazione dell'articolo aggiunto Gariglio 8.02, presentato alle proposte di legge recanti modifiche al codice della strada, deve essere letta nel contesto del testo unificato contenente diverse proposte di modifica al codice della strada. In particolare, ricorda che ai relatori è stata sempre chiara l'esigenza di risolvere la questione relativa alle funzioni attribuite al personale ausiliario in un quadro non univoco della giurisprudenza formatasi sulla materia. Sottolinea inoltre l'estrema difficoltà di individuare tutte le fattispecie che esauriscono le funzioni svolte dal citato personale ausiliario.

Elena MACCANTI (Lega) ringrazia sentitamente il collega Baldelli sia sul piano del metodo da lui proposto per affrontare la delicata questione in esame, sia sul piano del merito per aver voluto richiamare l'attenzione della Commissione su un tema vero e molto sentito che riguarda la

correttezza dei rapporti tra i cittadini e la pubblica amministrazione, in particolare con gli enti locali.

Segnala che sulla tematica in oggetto sono state introdotte numerose modifiche nell'ambito del testo unificato del codice della strada, modifiche tutte volte a garantire maggiore trasparenza e maggiori controlli sull'utilizzo dei proventi delle sanzioni. Ricorda inoltre che è stata prevista la riduzione delle sanzioni nelle ipotesi di ricorso al giudice di pace nonché l'introduzione dell'obbligo di preavviso nell'ipotesi di violazione del divieto di sosta.

Nel ricordare l'importanza della risoluzione approvata dalla Commissione sul tema dell'utilizzo dei proventi delle sanzioni, ricorda che la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Gariglio 8.02 individua con precisione i limiti dei poteri degli ausiliari della sosta, ritenendo che nell'ambito delle modifiche al codice della strada la Commissione abbia svolto un ottimo lavoro. Nell'auspicare che i rappresentanti della polizia locale possano essere utilmente chiamati a svolgere anche funzioni di tutela della sicurezza, preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di legge Baldelli in esame.

Diego SOZZANI (FI) ripercorre brevemente l'*iter* di esame della proposta di legge Baldelli, sottolineando come il suo Gruppo abbia avuto un atteggiamento assai costruttivo e che il relatore Baldelli ha svolto il suo ruolo con particolare pazienza e attenzione. Al riguardo sottolinea come dai gruppi di maggioranza, nonostante la dichiarata volontà di addivenire ad una soluzione condivisa, non sia mai giunta una reale proposta di mediazione sulla proposta di legge in esame.

Simone BALDELLI (FI), *relatore*, esprime un forte rammarico per l'andamento dei lavori della Commissione sulla proposta di legge a sua prima firma. In proposito ricorda come nella scorsa legislatura tale proposta sia stata approvata all'unanimità e condivisa anche dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega. Come sottolineato dal collega Sozzani, ribadisce che

durante questi ultimi sei mesi in cui si è svolto l'esame della proposta di legge a sua firma, non ha ricevuto nessun segnale o richiesta di mediazione da parte dei gruppi di maggioranza che, con l'articolo aggiuntivo Gariglio 8.02 presentato nell'ambito dell'esame delle proposte di legge di modifica al codice della strada, hanno di fatto stravolto la *ratio* della sua proposta di legge, trasformando tra l'altro dipendenti privati in pubblici ufficiali.

Ricorda che nel corso del lungo *iter* del provvedimento in esame, non è mai stato presentato alcun emendamento da parte dei gruppi parlamentari, ad eccezione di un emendamento soppressivo del collega Gariglio nella fase iniziale, e che le uniche perplessità sollevate dal Governo durante l'esame in Assemblea riguardavano l'inserimento della disposizione nel codice della strada. Si è trattato dunque di una presa in giro per i milioni di elettori rappresentati dal centrodestra e per tutti i cittadini costretti a subire gli atteggiamenti vessatori degli enti locali, che non hanno esitato a fare cassa con le sanzioni irrogate dagli ausiliari della sosta al di fuori dei limiti fissati dalla legge.

Preannuncia infine che qualora la proposta di legge venga bocciata, intende dimettersi da relatore, non potendo continuare a svolgere, per una questione di dignità personale, tale ruolo dal momento che la medesima proposta di legge è stata già esaminata in Assemblea con mandato favorevole.

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che, in caso di reiezione del mandato al relatore, si intenderà conferito il mandato a riferire in senso contrario.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire in senso contrario all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Alessandro MORELLI, *presidente*, comunica di avere designato come nuova relatrice per l'Aula sulla proposta di legge in esame la deputata Barbuto.

Si riserva infine di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei Gruppi.

Modifiche al codice della strada.

Testo unificato C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1348 Gadda, C. 1358 Meloni, C. 1364 Frassini, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi, C. 1399 Vinci, C. 1400 Vinci, C. 1601 Butti, C. 1613 Zanella e petizione n. 38.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione riprende l'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 24 ed abbinata.

Davide GARIGLIO (PD) dichiara di accogliere la riformulazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 8.02, sottolineando come in tale riformulazione non siano stati valutati ulteriori aspetti da lui stesso segnalati e come avrebbe preferito che fosse approvata la formulazione originaria. Sottolinea che, trattandosi di una mediazione, dichiara in questa fase di accogliere tale proposta.

Più in generale, evidenzia l'opportunità di non drammatizzare il confronto fin qui svoltosi in seno alla Commissione riguardo alla proposta di legge Baldelli C. 680, non ritenendo che la riformulazione proposta del suo articolo aggiuntivo vada in senso totalmente opposto, essendo anch'essa volta a definire i poteri degli ausiliari della sosta e del traffico e riprendendo in larga parte la normativa già vigente. Con particolare riguardo all'attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale, ricorda come tale riconoscimento sia stato già operato dalla prevalente giurisprudenza in materia. Per quanto riguarda i poteri di riscossione, si attribuisce tale facoltà alle società private così come era già stato previsto dalla legge Bassanini. Chiarisce infine che in base alla riformulazione proposta le società private potranno intervenire solo in caso di evasione tariffaria e anzi viene esclusa la possibilità che gli ausiliari del traffico possano sanzionare la mera fermata.

Diego DE LORENZIS (M5S), *relatore*, illustra le finalità della riformulazione proposta dell'articolo aggiuntivo Gariglio 8.02, chiarendo che si tratta di un intervento di perfezionamento relativo ai poteri degli ausiliari del traffico nell'ambito delle aree di sosta con la previsione di limitati poteri di intervento per le aziende private affidatarie.

Simone BALDELLI (FI) ribadisce come a suo giudizio la riformulazione proposta dall'articolo aggiuntivo Gariglio 8.02 prevede un intervento normativo di modifica del codice della strada totalmente in contrasto con le finalità della proposta di legge a sua prima firma. In particolare, giudica del tutto inappropriato l'esplicito riconoscimento della funzione di pubblico ufficiale che viene estesa agli ausiliari del traffico che sono in realtà dipendenti privati, il cui rapporto di lavoro è con tutta evidenza di natura meramente privatistica. Evidenzia altresì come sarà di difficile realizzazione l'obiettivo dichiarato di limitare l'esercizio delle funzioni solo nelle aree di sosta a pagamento. Osserva quindi che per tutelare la sosta nelle aree riservate ai disabili sarebbe stato sufficiente che la maggioranza presentasse un emendamento specifico e stigmatizza i poteri attribuiti alle società private in materia di evasione e mancato pagamento, attribuzione che si aggiunge a quella già riconosciuta agli attuali pubblici ufficiali responsabili del rispetto del codice della strada. Ritiene quindi che le modifiche descritte rappresenteranno per i comuni un'ulteriore occasione per quanti di essi vorranno fare cassa a scapito dei cittadini, incrementando il *business* delle multe, che giudica del tutto illegale. Richiama quindi l'attenzione della Commissione sul fenomeno dei cosiddetti *gilet* gialli in Francia, dove le multe sono state aumentate, in un anno, del 130 per cento. Ritiene quindi che con le modifiche in esame si costituisca il partito delle multe guidato dal Partito democratico, a cui si sono uniti i gruppi di maggioranza, che concordemente consentono la nascita di un esercito

di « multatori » che potrà perseguire i cittadini con inutili vessazioni.

La Commissione approva, con distinte votazioni, l'articolo aggiuntivo Gariglio 8.02 (*nuova formulazione*) e l'emendamento Termini 9.1 (*vedi allegato*).

Diego DE LORENZIS (M5S), *relatore*, con riferimento alla riformulazione proposta degli emendamenti Baldelli 5.33 e 5.34 e Fidanza 5.35, chiarisce che in caso di due violazioni non sarebbe possibile applicare una sanzione aumentata del triplo, che risulterebbe del tutto sproporzionata e facilmente censurabile in sede giurisdizionale.

Simone BALDELLI (FI) ringrazia il relatore per gli ulteriori chiarimenti in merito alle finalità sottese alla proposta di riformulazione che dichiara di condividere.

La Commissione approva gli identici emendamenti Baldelli 5.33 (*nuova formulazione*) e 5.34 (*nuova formulazione*) e l'emendamento Fidanza 5.35 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che si è così esaurito l'esame degli emendamenti presentati e che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'espressione del parere.

Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

COMITATO DEI NOVE

Modifiche di termini in materia di obbligo di patente nautica e di formazione al salvamento acquatico.

C. 1822-A Fogliani.

Il Comitato si è riunito dalle 13.10 alle 13.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.30 alle 16.40.

ALLEGATO

Modifiche al codice della strada. (Testo unificato C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1348 Gadda, C. 1358 Meloni, C. 1364 Frassini, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi, C. 1399 Vinci, C. 1400 Vinci, C. 1601 Butti, C. 1613 Zanella e petizione n. 38)

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al fine di dare piena attuazione ai principi di cui agli articoli 1, 3, 9, 18, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e per assicurare l'uniformità terminologica, al nuovo codice della strada di cui decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominato « codice della strada », le parole: « invalidi », « persone invalide », « disabili » e « persone disabili », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « persone con disabilità » e le parole: « persona invalida » sono sostituite dalle seguenti: « persona con disabilità ».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, alla lettera o), numero 3), capoverso, e alla lettera p) sostituire la parola: invalide con le seguenti: con disabilità.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare il regolamento

di esecuzione e di attuazione del codice della strada a quanto previsto dal comma 01.

1-ter. Al fine di garantire una piena tutela del diritto alla mobilità delle persone con disabilità:

a) il collaudo di cui all'articolo 327, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di presentazione della relativa domanda;

b) il rappresentante dell'associazione di persone con disabilità di cui all'articolo 330, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è designato dalle associazioni nazionali per il diritto alla mobilità delle persone con disabilità, comparativamente più rappresentative, anziché dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario.

1. 1. (Nuova formulazione) Termini, De Girolamo, Scagliusi, Barbutto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto.

Al comma 1, lettera c), capoverso d), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , a condizione che la riserva non

costituisca una limitazione dell'uso pubblico a vantaggio dei privati.

1. 10. Mulè, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Sozzani, Zannella.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere il seguente:

i-bis) l'articolo 70 è sostituito dal seguente:

« ART. 70 – (Servizio di piazza con slitte e trasporto a trazione animale nei parchi, nelle riserve naturali e manifestazioni pubbliche). – 1. Esclusivamente nelle località e nei periodi di tempo in cui è consentito l'uso delle slitte possono essere destinate slitte al servizio di piazza. A tal fine i comuni sono autorizzati a rilasciare licenze per il servizio di piazza con slitte. Tale servizio si svolge nell'area comunale, ed i comuni possono determinare i tratti e le zone in cui tali servizi sono consentiti per interessi turistici e culturali. Le slitte destinate a servizi di piazza, oltre alla targa indicata nell'articolo 67, devono essere munite di altra targa con l'indicazione « servizio di piazza ». I comuni possono destinare speciali aree, delimitate e segnalate, per lo stazionamento delle slitte per i servizi di piazza.

2. Il regolamento di esecuzione determina:

a) i tipi di slitta con le quali può essere esercitato il servizio di piazza;

b) le condizioni ed i requisiti per ottenere la licenza per i servizi di piazza con slitta;

c) le modalità per la revisione, che deve essere eseguita di regola ogni cinque anni;

d) le modalità per il rilascio delle licenze di cui al comma 1.

3. Con le medesime modalità di cui al comma 1, i comuni possono rilasciare licenze per il servizio di trasporto a trazione animale con conducente svolto

esclusivamente all'interno di parchi urbani e riserve naturali a fini ludici, culturali e turistici, nonché in occasione e limitatamente alla durata di manifestazioni pubbliche a carattere religioso, culturale, rievocativo storico e della tradizione popolare).

4. Chiunque destina slitte a servizio pubblico o di piazza senza avere ottenuto la relativa licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 ad euro 345. Se la licenza è stata ottenuta, ma non ne sono osservate le condizioni, la sanzione è del pagamento di una somma da euro 42 ad euro 173. In tal caso consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della licenza.

5. Dalla violazione prevista dal primo periodo del comma 4 consegue la sanzione accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

3. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: « veicoli a trazione animale » sono sostituite dalla seguente: « slitte »;

b) alla lettera b), le parole: « veicoli a trazione animale » sono sostituite dalla seguente: « slitte ».

4. I regolamenti comunali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere conformati alle disposizioni di cui all'articolo 70 del codice della strada, come modificato dal comma 1 del presente articolo, entro dodici mesi dalla medesima data di entrata in vigore, e possono prevedere la conversione delle licenze già rilasciate in licenze per carrozze a trazione elettrica, licenze taxi, licenze di servizio noleggio con conducente per trasporto di persone e autorizzazioni per noleggio di auto d'epoca.

5. Con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute stabilisce i criteri per l'affidamento degli animali, utilizzati per il trasporto di persone in servizi di piazza e in servizi pubblici non di linea, ad associazioni di protezione animale riconosciute.

* **1. 12.** (Nuova formulazione) Spessotto, Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, Ficcaro, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Termini.

* **1. 28.** (Nuova formulazione) Brambilla, Zanella.

* **1. 27.** (Nuova formulazione) Prestipino, Paita.

Al comma 1, lettera e), capoverso l-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni munite di permesso rosa.

1. 16. (Nuova formulazione) Bergamini, Sozzani, Mulè, Rosso, Baldelli, Germanà, Pentangelo, Zanella.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) all'articolo 56, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. I rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati dai motoveicoli di cui all'articolo 53, dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell'articolo 54, e dai filoveicoli di cui all'articolo 55, con esclusione degli autosnodati ».

1. 3. Bergamini, Mulè, Sozzani, Baldelli, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella.

Al comma 1, lettera m), numero 1), sostituire il capoverso g-bis) con il seguente:

g-bis) negli spazi riservati alla sosta delle donne in stato di gravidanza o con

un bambino di età non superiore a due anni munite di permesso rosa.

1. 22. (Nuova formulazione) Zanella, Bergamini, Sozzani, Baldelli, Germanà, Mulè, Pentangelo, Rosso.

ART. 2.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La sicurezza e la tutela della salute delle persone, nonché quella dell'ambiente, nella circolazione stradale, rientrano tra le finalità primarie di ordine sociale ed economiche perseguite dallo Stato ».

2. 1. (Nuova formulazione) Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 45, comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché le modalità di verifica periodica della funzionalità e della taratura, ove necessario. ».

2. 3. (Nuova formulazione) Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 147, comma 5, le parole: « di una somma da euro 87 ad euro 345 » sono sostituite dalle seguenti: « di una somma da euro 167 ad euro 666 ».

2. 39. Mulè, Bergamini, Baldelli, Germanà, Pentangelo, Rosso, Sozzani, Zanella.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 172, dopo il comma 7, è inserito il seguente: « 7-bis. A decor-

rere dal 1° gennaio 2024 tutti i veicoli di categoria M2 ed M3, immatricolati in Italia, o immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia, adibiti ad uso *scuolabus* devono essere muniti di cinture di sicurezza. A decorrere dalla medesima data non è più consentita la circolazione dei predetti veicoli che ne siano sprovvisti.

* **2. 13.** (Nuova formulazione) Bergamini, Rosso, Baldelli, Sozzani, Germanà, Pentangelo, Zanella.

* **2. 31.** (Nuova formulazione) Rotta, Paita.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) all'articolo 172, comma 10, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Quando il mancato uso riguarda trasportati maggiorenni, la medesima sanzione si applica anche al conducente nel caso di veicoli di cui al comma 1, fatto salvo il caso di conducente di veicolo adibito a servizio di piazza o di noleggio con conducente; in tal caso questi deve tenere informati i passeggeri dell'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo è in movimento, con le modalità di cui al comma 7 ».

2. 17. (Nuova formulazione) Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.

ART. 3.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 23:

1) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

« 4-bis. È vietata sulle strade e sui veicoli ogni forma pubblicitaria il cui con-

tenuto proponga messaggi sessisti, violenti o stereotipi di genere offensivi o proponga messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso, di appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all'orientamento sessuale, all'identità di genere, alle abilità fisiche e psichiche.

4-ter. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del comma 10 del presente articolo provvede ad emanare apposita direttiva affinché siano applicate, in sede di accertamento del contenuto delle forme pubblicitarie di cui al comma 4-bis, le norme del Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale, come previsto dai protocolli siglati dall'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria con il Dipartimento delle pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'ANCI e con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. In caso di mancata adozione della direttiva, il termine di cui al presente comma è prorogato di una sola volta per ulteriori trenta giorni, decorsi i quali le norme del Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale sull'accertamento del contenuto delle forme pubblicitarie sono immediatamente applicabili.

4-quater. L'osservanza delle prescrizioni di cui al comma 4-bis è condizione per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4; in caso di violazione, l'autorizzazione rilasciata è immediatamente revocata. »

2) al comma 13-bis, primo periodo, le parole: « dal comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi 1 e 4-bis ».

3. 42. (Nuova formulazione) Rotta, Paita, Madia, Moretto, Prestipino, Ascani, Fregolent, Mura, Gadda, Nardi, Bruno Bossio.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) all'articolo 100, comma 10, sono aggiunti infine i seguenti periodi: « I

veicoli a motore impegnati in competizioni motoristiche che si svolgono sulla strada e sono autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente ai giorni e ai percorsi di gara, possono esporre, in luogo della targa di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, una targa sostitutiva costituita da un pannello auto-costruito che riproduce il numero di immatricolazione del veicolo. Tale pannello deve avere fondo giallo, cifre e lettere nere e caratteristiche dimensionali identiche alla targa che sostituisce e deve essere collocato garantendo la visibilità e la posizione richiesta dal regolamento per le targhe di immatricolazione A bordo del veicolo impiegato nelle competizioni o nei trasferimenti deve esserci adeguata documentazione che attesti la partecipazione alle competizioni sportive o ai raduni, rilasciata da soggetti autorizzati dalle competenti federazioni sportive. Nel caso di trasferimento stradale tale documentazione deve indicare il percorso o l'itinerario consentito. In caso di impiego o collocazione difforme dalle disposizioni di cui al presente comma, si applicano le sanzioni di cui ai commi 11, 12, 13, 14 e 15. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 102, comma 7. ».

3. 51. (Nuova formulazione) Bergamini, Baldelli, Mulè, Germanà, Pentangelo, Rosso, Sozzani, Zanella.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 23:

1) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

« *7-bis.* In deroga al comma 1, ultimo periodo, al centro delle rotatorie nelle quali vi sia un'area verde, la cui manutenzione è affidata a titolo gratuito a società private o ad altri enti, è consentita l'installazione di un'insegna di esercizio dell'impresa o ente affidatario, fissata al suolo. Per l'installazione dell'insegna di cui al presente comma si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al comma 4. »

2) al comma 13-bis, dopo le parole: « dal comma 1 » sono aggiunte le seguenti: « o dal comma *7-bis* ».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui all'articolo 23, comma *7-bis*, del codice della strada, introdotto dal comma 1 del presente articolo, con particolare riguardo alle modalità di fissaggio al suolo ed alla proporzionalità delle insegne di esercizio ivi previste in relazione alle dimensioni della rotatoria, nel rispetto dei principi di sicurezza della circolazione stradale di cui al medesimo articolo 23.

3. 41. (Nuova formulazione) Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zordan.

ART. 4.

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e h).

4. 1. (Nuova formulazione) Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 2, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

4-bis. È denominata: « strada ad alta intensità ciclistica » la strada a traffico promiscuo utilizzata e frequentata da un numero rilevante di ciclisti;

b) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 3, comma 1:

1) dopo il n. 31 è inserito il seguente:

« 31-bis) itinerario cicloturistico: tutte le strade ad uso promiscuo ad alta intensità ciclistica e ad alta valenza turistica »;

2) dopo il n. 52, sono inseriti i seguenti:

52-bis) « strada senza traffico »: strada con traffico motorizzato inferiore alla media di cinquanta veicoli al giorno calcolata su base annua;

52-ter) « strada a basso traffico »: strada con traffico motorizzato inferiore alla media di cinquecento veicoli al giorno calcolata su base annua senza punte superiori a cinquanta veicoli all'ora;

52-quater) « strada 30 »: strada urbana o extraurbana sottoposta al limite di velocità di 30 chilometri orari o a un limite inferiore, segnalata con le modalità stabilite dall'articolo 135, comma 14, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; è considerata « strada 30 » anche la strada extraurbana con sezione della carreggiata non inferiore a tre metri riservata ai veicoli non a motore, eccetto quelli autorizzati, e sottoposta al limite di velocità di 30 chilometri orari;

4. 3. (Nuova formulazione) Paita.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

4. 9. Rosso, Baldelli, Bergamini, Mulè, Germanà, Pentangelo, Sozzani, Zanella.

Al comma 1, lettera d), capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire la parola: autoveicolo con la seguente: veicolo.

4. 11. Bergamini, Rosso, Baldelli, Mulè, Germanà, Pentangelo, Sozzani, Zanella.

Al comma 1, sostituire le lettere d) ed e) con le seguenti:

d) all'articolo 148 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Il conducente di un veicolo che effettui il sorpasso di una bicicletta è

tenuto ad usare particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza e valutare l'esistenza delle condizioni per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli ai sensi dell'articolo 149, comma 1, rinviando la manovra di sorpasso qualora tali circostanze non possano essere garantite. »;

2) al comma 15, le parole: « commi 2, 3 e 8 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 2, 3, 3-bis e 8 »;

e) all'articolo 149, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Durante la marcia i veicoli devono tenere anche una distanza di sicurezza laterale, sia rispetto al bordo laterale della strada che ad altri veicoli presenti, da commisurarsi alle condizioni del traffico ed a quelle di visibilità in modo tale da consentire, in caso di necessità, la manovra di arresto in condizioni di sicurezza. Particolare attenzione deve essere prestata, inoltre, da tutti i conducenti dei veicoli alla distanza laterale di sicurezza rispetto ai velocipedi, in ragione degli ondeggiamenti e delle oscillazioni proprie di questo tipo di veicolo. Fuori dai centri urbani, purché ricorrano le necessarie condizioni di sicurezza e le condizioni della circolazione consentano il sorpasso dei velocipedi, i veicoli a motore deve compiere la relativa manovra lasciando una distanza laterale di almeno 1,5 metri. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 148, comma 3-bis, qualora, in ragione della ridotta ampiezza delle corsie o della strada, questa distanza laterale non possa essere rispettata, il conducente del veicolo che si approssima ad un velocipede deve rallentare, al fine di adeguare la propria velocità a quella del velocipede, e sorpassarlo solo a velocità molto ridotta, tale da non costituire pericolo per il ciclista, anche in ragione della particolare andatura di quest'ultimo. »

4. 100. I Relatori.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) all'articolo 164, comma 2-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il

passaggero è responsabile della sistemazione della bicicletta sul mezzo; il conducente del mezzo è responsabile della verifica della correttezza della predetta sistemazione. Nel caso di trasporto pubblico urbano o suburbano, la sistemazione delle biciclette sul mezzo è consentita solo nelle fermate di capolinea ovvero nelle altre concordate tra il comune e l'azienda che svolge il relativo servizio.

*** 4. 21.** (Nuova formulazione) Sozzani, Bergamini, Baldelli, Mulè, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella.

*** 4. 22.** (Nuova formulazione) Gariglio, Paita.

Al comma 1, lettera g), numero 1), capoverso 9.1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , purché non si tratti di corsie con binari tramviari a raso delimitate su entrambi i lati da cordoli o altri arredi funzionali invalicabili dal ciclista.

**** 4. 27.** (Nuova formulazione) Rosso, Bergamini, Sozzani, Baldelli, Mulè, Germanà, Pentangelo, Zanella.

**** 4. 28.** (Nuova formulazione) Bergamini, Rosso, Sozzani, Baldelli, Mulè, Germanà, Pentangelo, Zanella.

Al comma 1, lettera g), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

« 1-bis) al comma 9-bis, è premesso il seguente periodo: « Durante la marcia al conducente di velocipede di età inferiore a dodici anni è fatto obbligo di indossare e tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme alla norma tecnica armonizzata UNI EN 1078 o UNI EN 1080, in ragione delle esigenze del minore. »;

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera g), dopo il numero 2), aggiungere i seguenti:

2-bis) al comma 10, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « ; nei casi di cui al comma 9-bis, primo periodo, la sanzione è ridotta della metà ».

2-ter) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

« 10-bis. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza caschi protettivi per velocipedi di tipo non conforme alla norma tecnica armonizzata UNI EN 1078 o UNI EN 1080 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 849 ad euro 3.396. »

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Le disposizioni dell'articolo 182 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 1, lettera g), del presente articolo si applicano a decorrere dal centovesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. 32. (Nuova formulazione) Rosso, Bergamini, Sozzani, Baldelli, Mulè, Germanà, Pentangelo, Zanella, Paita.

ART. 5.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 102, comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Quando per deterioramento tali dati non sono più leggibili su una o su entrambe le targhe del veicolo, l'intestatario della carta di circolazione richiede il duplicato della targa o delle targhe deteriorate presso un ufficio periferico della motorizzazione, anche per il tramite di una impresa di consulenza automobilistica di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con contestuale restituzione della targa o delle targhe deteriorate. »

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle fi-

nanze, è determinato il costo della duplicazione della targa o delle targhe ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del codice della strada, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

5. 11. (Nuova formulazione) Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 117, comma 2-bis, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: «Non si applicano inoltre, se al fianco del conducente si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore.»

5. 15. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis)* all'articolo 121, comma 11, secondo periodo, le parole: «per una volta soltanto» sono sostituite dalle seguenti: «per un massimo di due volte».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati gli importi di diritti e tariffe da corrispondere per sostenere l'eventuale terza prova pratica di guida di cui all'articolo 121, comma 11, del codice della strada, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

* **5. 18.** (Nuova formulazione) Pentangelo, Baldelli, Bergamini, Germanà, Mulè, Rosso, Sozzani, Zanella.

* **5. 19.** (Nuova formulazione) Fidanza, Rotelli.

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La comunicazione dei dati del conducente non è dovuta se il proprietario è persona fisica ed è il conducente responsabile della violazione e la comunicazione è avvenuta tramite posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato; in tal caso, quando la contestazione è definita, si procede alla decurtazione di punteggio sulla patente del proprietario stesso.»

5. 23. (Nuova formulazione) Spessotto, Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, Ficcaro, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Termini.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) all'articolo 180, comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

«*a-bis)* quando sono in corso gli eventi di cui all'articolo 94, comma 1, l'estratto dei documenti di cui alla lettera a) o la ricevuta degli stessi, previsti, rispettivamente, dai commi 1 e 2 dell'articolo 92.»

* **5. 27.** (Nuova formulazione) Pentangelo, Baldelli, Bergamini, Germanà, Mulè, Rosso, Sozzani, Zanella.

* **5. 28.** (Nuova formulazione) Porchietto, Sozzani, Bergamini, Baldelli, Germanà, Mulè, Pentangelo, Rosso, Zanella.

* **5. 29.** (Nuova formulazione) Paita, Bruno Bossio, Gariglio, Pizzetti, Pagani.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) all'articolo 198, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, quando il trasgressore, con la stessa azione o omissione, viola più volte la medesima disposizione e tali violazioni non sono immediatamente contestate, ovvero non vi è preavviso della contestazione, si applica la sanzione prevista per la sola prima violazione rilevata in ordine di tempo, aumentata fino al triplo. »;

Conseguentemente, al comma 1, lettera l), al numero 1 premettere il seguente:

01) al comma 1-bis, lettera d), è aggiunto, in fine il seguente periodo: « Nei casi di violazione di divieto di sosta va lasciato sul parabrezza del veicolo un preavviso di violazione che consenta al trasgressore di aderire al pagamento della sanzione in misura ridotta senza spese di notifica. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono definite le procedure atte a dare certezza legale dell'avvenuta apposizione del preavviso. »

**** 5. 33.** *(Nuova formulazione)* Baldelli, Mulè, Bergamini, Rosso, Sozzani, Germanà, Pentangelo, Zanella.

**** 5. 34.** *(Nuova formulazione)* Baldelli, Mulè, Bergamini, Rosso, Sozzani, Germanà, Pentangelo, Zanella.

**** 5. 35.** *(Nuova formulazione)* Fidanza, Rotelli.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) all'articolo 204, comma 1, le parole: « nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite non inferiore al minimo edittale aumentato del 50 per cento ».

5. 41. *(Nuova formulazione)* Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zordan.

ART. 6.

Al comma 1, lettera a), numero 7), capoverso 21), primo periodo, sostituire le

parole: da euro 422 a euro 1.697 con le seguenti: da euro 431 ad euro 1.734.

6. 100. I Relatori.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

6. 101. I Relatori.

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Alle revisioni periodiche dei veicoli provvedono:

a) per i veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t e i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le officine autorizzate ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le officine autorizzate devono soddisfare i requisiti di cui al comma 9 e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni dell'Unione europea di settore, conformemente al comma 2;

b) per i veicoli a motore con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t non destinati al trasporto di persone o di merci pericolose e i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le imprese operanti in regime di concessione quinquennale. Ai fini della concessione, le imprese concessionarie devono soddisfare i requisiti di cui al comma 9-bis e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale

di recepimento delle disposizioni dell'Unione europea di settore, conformemente al comma 2. »;

Conseguentemente:

sopprimere il numero 2);

sostituire il numero 3) con il seguente:

3) il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Le imprese di cui al comma 8, lettera a), devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; tali imprese devono essere iscritte in tutte le sezioni del registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese autorizzate, nonché il termine di adeguamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo dell'autorizzazione. »;

al numero 4), sostituire il capoverso 9-bis con il seguente:

9-bis. Le imprese di cui al comma 8, lettera b), devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni e ne garantiscono l'imparzialità. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto le dotazioni minime, i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, nonché le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate in regime di concessione. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione.;

al numero 5, capoverso 10, primo periodo, sostituire le parole: di cui ai commi 8 e 8-bis con le seguenti: di cui al comma 8;

al numero 6, capoverso 11, dopo le parole: le concessioni aggiungere le seguenti: o le autorizzazioni;

sopprimere il numero 7);

al numero 8, sostituire il capoverso 13 con il seguente:

13. Le imprese di cui al comma 8, al termine della revisione, rilasciano quanto previsto dai decreti di attuazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'autorità competente individuata dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni dell'Unione europea di settore, conformemente al comma 2.;

aggiungere, in fine, i seguenti numeri:

9) al comma 15, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, le imprese sono soggette alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni o delle concessioni secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. »;

10) al comma 17 le parole: « produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa » sono sostituite dalle seguenti: « alteri o falsifichi la documentazione di cui al comma 13. »

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Le disposizioni di cui all'articolo 80, comma 9, del codice della strada, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle imprese autorizzate prima della data di entrata in vigore della presente legge.

6. 102. I Relatori.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) all'articolo 110, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«*2-bis*. Per lo sviluppo delle reti di imprese, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e all'articolo 6-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, alle reti costituite da imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile, finalizzate anche all'acquisto di macchine agricole, è consentita l'immatricolazione ai sensi del comma 2 a nome della rete di impresa, identificata dal codice fiscale, richiesto dalle imprese partecipanti, e dal contratto di rete, redatto e iscritto ai sensi del citato decreto-legge n. 5 del 2009, da cui risulti la sede della rete, la denominazione, il programma comune di rete e l'individuazione di una impresa quale incaricata ad eseguire le funzioni amministrative attribuite dalla legge alla figura del proprietario del veicolo.»

6. 28. (Nuova formulazione) Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

ART. 7.

Al comma 4, sostituire le parole: *bilancio triennale 2018-2020 con le seguenti: bilancio triennale 2019-2021* e le parole: per l'anno 2018 con le seguenti: per l'anno 2019.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 4, ovunque ricorrano, sostituire le parole: per l'anno 2018 con le seguenti: per l'anno 2019, sostituire le parole: *a decorrere dall'anno 2019* con le seguenti: *a decorrere dall'anno 2020* e sostituire le parole: *bilancio triennale 2018-2020* con le seguenti: *bilancio triennale 2019-2021*.

7. 100. (Nuova formulazione) I Relatori.

ART. 8.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-*bis*.

(Disposizioni in materia di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta).

1. Dopo l'articolo 12 del codice della strada, è inserito il seguente:

« Art. 12-*bis*.

(Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta).

1. I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta, nell'ambito dell'area di sosta regolamentata oggetto di affidamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e/o pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie regolamentata a pagamento e/o dei parcheggi.

2. Le funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta sono svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con il provvedimento del Sindaco di cui al comma 1, previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali e con l'effettuazione e il superamento di un'adeguata formazione. Il predetto personale è qualificato durante lo svolgimento delle proprie mansioni, come pubblico ufficiale.

3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al comma 1, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.

4. Al personale di cui al presente articolo è conferito il potere di contesta-

zione immediata delle violazioni in materia di sosta, in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1 e 2, nonché di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento di cui ai commi 1, 2 e 3. Al suddetto personale è altresì conferito il potere di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.

5. L'attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva all'emissione dell'obbligatorio preavviso o del verbale da parte del personale e l'organizzazione del relativo servizio, sono di competenza delle pubbliche amministrazioni attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete anche tutta l'attività autorizzativa e di verifica sull'operato. I comuni possono conferire alle società di cui ai commi 1, 2 e 3 facoltà di esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali. Le modalità operative e gli importi di tali azioni di recupero dovranno essere oggetto di negoziazione tra il soggetto concedente ed il concessionario.

6. Ai fini dell'accertamento nonché per la redazione della documentazione in ordine alle violazioni di cui al presente articolo è possibile ricorrere all'uso della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e fotografici.

7. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, i commi 132 e 133 sono abrogati.

8. L'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato.

8. 02. *(Nuova formulazione)* Gariglio.

ART. 9.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche in conformità alla previsione di cui all'articolo 4, comma 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18.

9. 1. Termini, De Girolamo, Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Seritella, Spessotto.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle prospettive di attuazione e di adeguamento della Strategia Energetica Nazionale al Piano Nazionale Energia e Clima per il 2030	108
Audizione di rappresentanti di SNAM SpA (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	108
Audizione di rappresentanti di <i>European energy retailers</i> (EER) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	108

SEDE CONSULTIVA:

DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. C. 1913 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Esame e rinvio</i>)	109
--	-----

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo in materia di turismo. C. 1698/A Governo	112
--	-----

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 9 luglio 2019. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

La seduta comincia alle 11.40.

Indagine conoscitiva sulle prospettive di attuazione e di adeguamento della Strategia Energetica Nazionale al Piano Nazionale Energia e Clima per il 2030.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Audizione di rappresentanti di SNAM SpA.

(*Svolgimento e conclusione*).

Marco ALVERÀ, *amministratore delegato di Snam*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Andrea VALLASCAS (M5S) Gavino MANCA e Andrea DARA (Lega) per porre quesiti e formulare osservazioni.

Marco ALVERÀ, *amministratore delegato di Snam*, risponde ai quesiti formulati e rende ulteriori precisazioni.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, ringrazia l'amministratore delegato per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di *European energy retailers* (EER).

(*Svolgimento e conclusione*).

Michele GOVERNATORI, *presidente di European energy retailers (EER)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, ringrazia il presidente per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 luglio 2019. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

La seduta comincia alle 12.35.

DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

C. 1913 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, espone in sintesi il contenuto del provvedimento in esame.

Il decreto-legge n. 53 del 2019, oggetto del disegno di legge di conversione C. 1913 all'esame della X Commissione in sede consultiva, reca disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica e consta di 18 articoli, divisi in tre capi.

Il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 7, contiene disposizioni urgenti in materia di contrasto all'immigrazione illegale e di ordine e sicurezza pubblica.

In particolare l'articolo 1 integra l'articolo 11 del testo unico immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, nel senso di prevedere che il Ministro dell'interno – con provvedimento da adottare di concerto con il Ministro della

difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e informato il Presidente del Consiglio – possa limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale per motivi di ordine e sicurezza pubblica o quando si concretizzino le condizioni di cui all'articolo 19, comma 2, lettera g), della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare di Montego Bay, limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti. L'adozione del provvedimento è consentita nell'esercizio delle funzioni di coordinamento previste dal comma 1-*bis* del medesimo articolo 11 del testo unico immigrazione e nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia. Sono escluse dall'ambito di applicazione della norma il naviglio militare e le navi in servizio governativo non commerciale.

L'articolo 2 introduce nell'articolo 12 del testo unico immigrazione una sanzione amministrativa pecuniaria da 10 mila a 50 mila euro in caso di violazione, da parte del comandante di una nave, del divieto di ingresso, transito o sosta di navi nel mare territoriale italiano disposto con il citato provvedimento di cui all'articolo 1 del decreto-legge. Interessa la X Commissione la disposizione dell'articolo 2 che prevede che siano altresì sanzionati l'armatore e il proprietario della nave, tenuti entrambi a pagare la medesima sanzione amministrativa imposta al comandante a seguito della violazione del divieto, che deve essere anche ad essi notificato ove possibile. Non si prevede quindi una responsabilità solidale per il pagamento. Sono fatte salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato. In caso di reiterazione, ai sensi dei primi tre commi dell'articolo 8-*bis* della legge n. 689 del 1981, della violazione commessa con l'uso della medesima nave, è disposta l'applicazione della sanzione accessoria della confisca della nave e l'immediato sequestro cautelare. È invece introdotta una deroga ai commi quarto, quinto e sesto del medesimo articolo 8-*bis* che, in generale, escludono la reiterazione qualora: le violazioni successive alla prima siano commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione uni-

taria; per la precedente violazione si sia provveduto al pagamento in misura ridotta; per la precedente violazione sia in corso il procedimento di accertamento. All'irrogazione delle sanzioni, accertate dagli organi competenti al controllo, provvede il prefetto competente. Anche in questo caso sono escluse dall'ambito di applicazione le navi militari e le navi in servizio governativo non militare.

L'articolo 3 interviene sull'articolo 51 del codice di procedura penale, relativo alle indagini di competenza della procura distrettuale, per estenderne l'applicazione anche alle fattispecie associative realizzate al fine di commettere il reato di favoreggiamento, non aggravato, dell'immigrazione clandestina. Conseguentemente, sarà inoltre possibile svolgere intercettazioni preventive per l'acquisizione di notizie utili alla prevenzione di tale delitto. La disposizione si applica solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

L'articolo 4 destina risorse alla copertura degli oneri conseguenti ad operazioni di polizia sotto copertura, effettuate da operatori di Stati esteri con i quali siano stati stipulati appositi accordi, anche con riferimento al contrasto del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

L'articolo 5, che interessa le competenze della X Commissione, modifica l'articolo 109 del Testo unico di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931 che concerne l'obbligo da parte dei gestori di strutture ricettive, di comunicare alla questura territorialmente competente le generalità delle persone alloggiate, entro ventiquattr'ore dal loro arrivo. Con la novella si dispone che, per i soggiorni non superiori alle ventiquattr'ore, la comunicazione debba essere effettuata con immediatezza.

L'articolo 6 reca modifiche alla legge n. 152 del 1975, la cosiddetta legge Reale, con riguardo al regolare svolgimento delle manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico. Si modifica l'articolo 5 nel senso di inasprire la pena edittale ivi prevista per l'ipotesi di manifestazioni che

si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico. Si inserisce un nuovo articolo 5-bis, ai sensi del quale è punito, con la reclusione da uno a quattro anni, chi, nel corso delle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, metta in atto la condotta già punita, ai sensi degli articoli 6-bis e 6-ter della legge n. 401 del 1989, qualora realizzata in occasione di manifestazioni sportive.

L'articolo 7 apporta modifiche agli articoli 339, 340, 419 e 635 del codice penale al fine di rafforzare il vigente quadro normativo a presidio del regolare e pacifico svolgimento delle manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico.

Il Capo II, che va dall'articolo 8 all'articolo 12, reca disposizioni urgenti per il potenziamento dell'efficacia dell'azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza.

In particolare l'articolo 8 introduce misure straordinarie per l'eliminazione dell'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna. A tal fine, il Ministero della giustizia è autorizzato ad effettuare, in conformità a quanto disposto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, assunzioni a tempo determinato di durata annuale, fino ad un massimo di 800 unità di personale amministrativo non dirigenziale, anche in sovrannumero ed in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente.

L'articolo 9 ripristina la vigenza fino al 31 dicembre 2019 dell'articolo 57 del Codice in materia di protezione dei dati personali, abrogato dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 51 del 2018, articolo che concerne il trattamento dei dati effettuato dal Centro elaborazioni dati del Dipartimento di pubblica sicurezza e da organi, uffici o comandi di polizia, per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati. È poi prorogato al 1° gennaio 2020 il termine a partire dal quale acquista efficacia la riforma della disciplina delle intercettazioni introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017.

L'articolo 10 integra di 500 unità, dal 20 giugno 2019 e fino al 14 luglio 2019, il contingente di personale militare di cui al comma 688 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, la legge di bilancio per il 2018, da destinare alle esigenze di sicurezza connesse allo svolgimento dell'Universiade di Napoli 2019, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili.

L'articolo 11, novellando la legge n. 68 del 2007, introduce tra le fattispecie di ingresso in Italia, ivi previste, per cui il permesso di soggiorno, in caso di soggiorni non superiori a tre mesi, non sia necessario, anche quelle per missione e per gara sportiva.

L'articolo 12 istituisce, presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo per le politiche di rimpatrio volto a sostenere iniziative di cooperazione o intese bilaterali per la riammissione degli stranieri irregolari presenti nel territorio nazionale e provenienti da Paesi extra - UE. Il fondo ha una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per l'anno 2019, che potranno essere incrementati da una quota annua fino a 50 milioni di euro determinata annualmente con decreto interministeriale. In particolare, il fondo è destinato a finanziare interventi di cooperazione attraverso il sostegno al bilancio generale o settoriale e intese bilaterali.

Il Capo III, formato dagli articoli da 8 a 17, reca disposizioni urgenti in materia di contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive. Con Il provvedimento d'urgenza si anticipa l'entrata in vigore di disposizioni attualmente inserite nel disegno di legge C. 1603 - *ter*, in corso di esame in Commissione Giustizia alla Camera dei deputati.

In particolare rileva, per quanto d'interesse della X Commissione, il comma 2 dell'articolo 13 che modifica l'articolo 8 del decreto-legge n. 8 del 2007 per estendere il campo d'applicazione del divieto, per le società sportive, di corrispondere titoli di accesso o altre agevolazioni, nonché di contrattare, con i soggetti destinatari del divieto di accesso alle competizioni

sportive (DASPO), di misure di prevenzione o con i pregiudicati per specifici reati.

È d'interesse per la X Commissione anche l'articolo 17 che, novellando l'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 28 del 2013, amplia l'ambito applicativo della disciplina sanzionatoria della vendita non autorizzata di biglietti per le competizioni sportive e del cosiddetto bagarinaggio, ossia la stessa vendita a prezzi maggiorati. Rispetto alla disciplina previgente, il decreto-legge consente la punibilità di tutte le condotte di vendita non autorizzata di biglietti per accedere alle manifestazioni sportive, comprese quelle effettuate *on line* e specifica che il divieto di vendita non autorizzata dei biglietti opera anche nei confronti di enti forniti di personalità giuridica e di società e associazioni anche prive di personalità giuridica, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2001.

In sintesi con le altre disposizioni del Capo III: si interviene sulla disciplina del DASPO, per ampliarne la portata; si estende anche agli arbitri e agli altri soggetti chiamati ad assicurare la regolarità delle competizioni sportive le tutele attualmente previste dall'ordinamento per gli addetti ai varchi di accesso agli impianti; si interviene sul Codice antimafia per consentire il fermo di indiziato di delitto, in deroga ai limiti di pena previsti dal codice di procedura penale, anche per coloro che risultino gravemente indiziati di un delitto commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive; si stabilizza l'istituto dell'arresto in flagranza differita sia per reati violenti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto, sia quando per gli stessi reati, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, sia obbligatorio l'arresto.

L'articolo 18 reca la consueta norma di entrata in vigore dei decreti-legge.

Diego ZARDINI (PD) riservandosi in un'altra seduta di entrare maggiormente nello specifico del provvedimento, desidera

sottolineare come il Partito Democratico contesti l'impostazione complessiva del decreto-legge in esame. Con riguardo agli aspetti più propriamente di competenza della X Commissione, evidenzia la criticità della norma che dispone che la comunicazione alla Questura, da parte dei gestori di strutture ricettive, delle generalità delle persone alloggiate debba essere effettuata con immediatezza. Criticità riscontrata anche da Federalberghi nel corso dell'audizione svolta presso le Commissioni di merito. Si tratta di una disposizione che crea problemi sia agli albergatori che alla loro clientela e sulla quale andrebbe fatta una riflessione finalizzata a determinare per la suddetta comunicazione un termine congruo e fattibile.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.45.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 9 luglio 2019.

Delega al Governo in materia di turismo.

C. 1698/A Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 13.30 alle 13.50.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00106 Costanzo, 7-00224 Invidia e 7-00236 Serracchiani, concernenti iniziative per la regolazione del rapporto di lavoro tramite piattaforma (<i>gig working</i>).	
Audizione di Marco Lombardo, assessore del Comune di Bologna con delega al lavoro, e Claudio di Berardino, assessore della Regione Lazio con delega al lavoro e ai nuovi diritti	113
Audizione di rappresentanti del CNEL	114

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00012 Rizzetto, 7-00215 Serracchiani, 7-00216 Segneri e 7-00234 Murelli, concernenti l'istituzione della retribuzione minima oraria.	
Audizione di rappresentanti di Assindatcolf	114
Audizione di rappresentanti della CIDA	114
Audizione di rappresentanti di Confintesa	114
Audizione di rappresentanti di Confservizi	114
Audizione di rappresentanti di Confprofessioni	114

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali ANIEF, CGS, Confintesa e CNAL-FILP nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 707 Polverini, recante norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al Governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, e C. 788 Gribaudo, recante norme sull'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro privati	114
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Variazioni nella composizione della Commissione	114
DL 53/2019 Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. C. 1913 Governo (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Esame e rinvio</i>)	114

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 9 luglio 2019.

Audizioni nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00106 Costanzo, 7-00224 Invidia e

7-00236 Serracchiani, concernenti iniziative per la regolazione del rapporto di lavoro tramite piattaforma (*gig working*).

Audizione di Marco Lombardo, assessore del Comune di Bologna con delega al lavoro, e Claudio di

Berardino, assessore della Regione Lazio con delega al lavoro e ai nuovi diritti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.10 alle 10.50.

Audizione di rappresentanti del CNEL.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.50 alle 11.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 9 luglio 2019.

Audizioni nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00012 Rizzetto, 7-00215 Serracchiani, 7-00216 Segneri e 7-00234 Murelli, concernenti l'istituzione della retribuzione minima oraria.

Audizione di rappresentanti di Assindatcolf.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.10 alle 11.40.

Audizione di rappresentanti della CIDA.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.50 alle 12.

Audizione di rappresentanti di Confintesa.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 12.10.

Audizione di rappresentanti di Confservizi.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.10 alle 12.20.

Audizione di rappresentanti di Confprofessioni.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.25 alle 12.35.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 9 luglio 2019.

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali ANIEF, CGS, Confintesa e CNAL-FILP nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 707 Polverini, recante norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al Governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, e C. 788 Gribaudo, recante norme sull'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro privati.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.55 alle 13.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 luglio 2019. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.

La seduta comincia alle 13.40.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Andrea GIACCONE, *presidente*, comunica che ha cessato di far parte della Commissione la deputata Gloria VIZZINI, che ringrazia per il prezioso lavoro svolto.

DL 53/2019 Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

C. 1913 Governo.

(Parere alle Commissioni I e II).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame in

sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere di competenza alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II Commissione (Giustizia), del disegno di legge n. 1913, di conversione del decreto-legge n. 53 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

Ricorda che la Commissione esprimerà il parere di competenza nella seduta di domani.

Avverte, altresì, che tale parere sarà reso sul testo originario del provvedimento, ferma restando la possibilità di integrare l'esame e, dunque, il parere medesimo qualora le Commissioni di merito dovessero introdurre modifiche rientranti nell'ambito di competenza della Commissione e qualora il nuovo testo, risultante dall'approvazione di tali modifiche, fosse trasmesso in tempo utile.

Invita, quindi, la relatrice, onorevole Murelli, a svolgere la relazione introduttiva.

Elena MURELLI (Lega), *relatrice*, segnala preliminarmente che il provvedimento, di cui le Commissioni di merito non hanno ancora terminato l'esame, consta di diciotto articoli, suddivisi in tre Capi, il primo dei quali, agli articoli da 1 a 7, reca disposizioni urgenti in materia di contrasto all'immigrazione illegale e di ordine e sicurezza pubblica.

Al Capo II, che, agli articoli da 8 a 12, reca disposizioni urgenti per il potenziamento dell'efficacia dell'azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza, si sofferma in particolare, per quanto di competenza della Commissione, sull'articolo 8, che, al fine di dare attuazione a un programma di interventi, temporaneo ed eccezionale, finalizzato a eliminare, anche mediante l'uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonché di assicurare la piena efficacia dell'attività di prevenzione e repressione dei reati, autorizza il Ministero della giustizia ad assumere, per il biennio 2019-2020, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata annuale, anche in sovrannumero rispetto all'attuale

dotazione organica e alle assunzioni già programmate, in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente, un contingente massimo di ottocento unità di personale amministrativo non dirigenziale, di cui duecento unità di Area I/F2 e seicento unità di Area II/F2. Tali assunzioni sono effettuate attraverso la forma del concorso unico, con le modalità semplificate di cui all'articolo 14, comma 10-*ter*, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nonché mediante l'avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento o mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. La norma, inoltre, prevede la possibilità per l'amministrazione giudiziaria di attribuire un punteggio aggiuntivo in favore dei cosiddetti tirocinanti della giustizia, ovvero coloro che svolgono il tirocinio formativo presso l'ufficio per il processo e che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-*quater* e 1-*quinqies*, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014.

Il Capo III, infine, con gli articoli da 13 a 18, introduce disposizioni urgenti in materia di contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive, nessuna delle quali presenta profili direttamente riconducibili alle competenze della Commissione.

Riservandosi la possibilità di integrare la relazione, nel caso in cui le Commissioni di merito dovessero approvare modifiche riconducibili alle competenze della Commissione e il testo risultante dall'approvazione di tali modifiche dovesse essere trasmesso in tempo utile, preannuncia l'intenzione di presentare una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Andrea GIACCONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani, nella quale si procederà all'espressione del parere.

La seduta termina alle 13.45.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione	116
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della direttiva 2012/39/UE che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani. Atto n. 90 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	116

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione	120
Sull'ordine dei lavori	121

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero. C. 181 Gallinella, C. 1034 Minardo, C. 1188 Mulè, C. 1593 Rizzetto, C. 1710 Misiti, C. 1749 Frassinetti, C. 1836 Leda Volpi e C. 1839 Rizzo Nervo	121
--	-----

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 9 luglio 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 11.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, comunica che la deputata Gloria Vizzini è entrata a far parte della Commissione.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della direttiva 2012/39/UE che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani.

Atto n. 90.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, fa presente che la Commissione nella seduta odierna avvia l'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della direttiva 2012/39/UE, che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani (Atto n. 90), per l'espressione del parere parlamentare, che dovrà essere espresso entro il 25 luglio 2019.

Avverte che la richiesta è stata altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) e, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio).

Dà, quindi, la parola alla relatrice, deputata Sportiello, per lo svolgimento della relazione.

Gilda SPORTIELLO (M5S), *relattrice*, ricorda che lo schema di decreto di cui la Commissione avvia l'esame nella seduta odierna è stato adottato per il recepimento della direttiva 2012/39/UE della Commissione europea, del 26 novembre 2012, che modifica la direttiva 2006/17/CE (già recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 16 del 2010), relativa a determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani.

La direttiva 2012/39/UE, in particolare, apporta modifiche al punto 3.3 dell'allegato III della direttiva 2006/17/CE riguardanti « le donazioni da persone diverse dal partner », nonché al punto 4.2 del medesimo allegato, il cui primo capoverso concerne le modalità di prelievo dei campioni di sangue per donazioni di persone diverse dal *partner*. Tali previsioni non sono state recepite con il decreto legislativo n. 16 del 2010 e con le sue modifiche ad esso successivamente apportate, in quanto attinenti alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo per le quali vigeva, al momento dell'entrata in vigore del predetto decreto legislativo, il divieto sancito dagli articoli 4, comma 3, 9, commi 1 e 3, e 12, comma 1, della legge n. 40 del 2004.

Segnala che il recepimento della direttiva in oggetto dovrebbe risolvere il contenzioso comunitario aperto con una procedura d'infrazione da parte della Commissione europea, avviata il 22 luglio 2014, considerato che la direttiva 2012/39/UE era stata recepita solo parzialmente, per tenere conto degli anzidetti divieti di procreazione assistita di tipo eterologo, di cui alla legge n. 40 del 2004. Con la sentenza n. 162 del 2014 della Corte costituzionale, infatti, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 3, di tale legge, nella parte in cui stabilisce, per la coppia avente le caratteristiche di cui all'articolo 5, comma 1, della medesima legge, il divieto del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) di tipo eterologo qualora sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute ed irre-

versibili. Per tale motivo, si è reso necessario riesaminare l'intera normativa in materia di cellule e tessuti umani, considerato che la stessa non conteneva le disposizioni adottate in ambito europeo sulle cellule riproduttive donate da soggetti diversi dai componenti della coppia ricevente.

Quella appena descritta, quindi, è la situazione giuridico-normativa nel cui ambito va inquadrato lo schema di decreto in esame, sul quale sono stati acquisiti il parere del Consiglio superiore di sanità (del 9 giugno 2015), quello del Garante per la protezione dei dati personali (dell'8 luglio 2015) la Nota dello stesso Garante (del 14 settembre 2018), il parere della Conferenza Stato-Regioni e province autonome (del 26 novembre 2015), oltre al parere del Consiglio di Stato (del 6 giugno 2019).

Entrando nel merito del provvedimento, rileva che le norme da recepire presentano carattere tecnico e sono volte a modificare alcuni allegati – in particolare, gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 16 del 2010, con il quale è stata recepita la direttiva 2006/17/CE.

La lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1, quindi, modifica l'Allegato II, paragrafo 1.2, del decreto legislativo n. 16 del 2010, riguardante gli esami di laboratorio richiesti per i donatori di cellule non riproduttive: viene modificato il richiamo all'alta incidenza per l'esame sui donatori degli anticorpi HTVLV-I con quello all'alta prevalenza («la quota di una popolazione che è affetta da una determinata malattia in un dato momento»), in quanto dati scientifici del CEPCM (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) hanno dimostrato la difficoltà, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, di determinare che cos'è un'area ad alta incidenza di HTLV-I.

La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1 modifica l'Allegato III, punto 2, del decreto legislativo n. 16 del 2010, in materia di criteri di selezione e di esami di laboratorio richiesti per i donatori di cellule riproduttive: viene modificata la rubrica aggiungendo anche i casi di dona-

zione da parte di persone diverse dal partner e viene soppressa la parola « crioconservati », ritenuta ultronea; dopo il punto 2.6 viene inserito un ultimo punto che contiene un'intera sezione relativa alle disposizioni per la « Donazione da persone diverse dal partner ». In particolare, si prevede che la selezione dei donatori deve avvenire sulla base dell'età, dell'anamnesi sanitaria e medica compiuta anche a seguito di un questionario cui gli stessi donatori sono sottoposti, oltre che di un colloquio individuale con il medico responsabile della selezione o con personale sanitario (appositamente formato, anche in materia di protezione dei dati personali) operante sotto la responsabilità del medico responsabile. La valutazione deve comprendere fattori rilevanti che possono contribuire a individuare e ad escludere le persone la cui donazione può costituire un rischio sanitario per gli altri, come la possibilità di trasmettere malattie, rischi sanitari per i donatori stessi (come ad esempio la superovulazione), possibili reazioni alla somministrazione di sedativi o rischi associati all'intervento per il prelievo di ovociti, oppure conseguenze psicologiche per il donatore. Il trattamento dei dati personali è effettuato in conformità ai principi di finalità del trattamento, di indispensabilità e necessità, di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sulla privacy (di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003), anche sotto il profilo della sicurezza del trattamento del dato (punto 2.1).

Inoltre, i donatori di cellule riproduttive devono risultare negativi ai test per HIV 1 e 2, HCV e HBV e per la sifilide e i donatori di sperma devono risultare negativi al test per la clamidia (punto 2.2). L'esame degli anticorpi HTLV-1 va effettuato sui donatori che vivono in aree ad alta prevalenza o ne sono originari o i cui partner sessuali provengono da tali aree, ovvero qualora i genitori dei medesimi siano originari di tali aree (punto 2.3).

In caso di donatore vivente autologo (in cui paziente e ricevente coincidono) i cui

tessuti e cellule sono prelevati per essere conservati o coltivati è necessario eseguire gli stessi test di laboratorio minimi previsti per il donatore vivente allogenico. Eventuali risultati positivi dei test non comportano necessariamente il divieto di conservare, trattare e reimpiantare tessuti, cellule o qualsiasi prodotto derivato, purché sia possibile conservarli isolatamente (punto 2.5).

Fa presente che, nel caso in cui, dopo aver effettuato la donazione, il donatore venga a conoscenza di essere affetto o portatore di malattie trasmissibili mediante fecondazione eterologa egli è tenuto ad informare tempestivamente la struttura presso la quale ha effettuato la donazione stessa (punto 2.6).

Alla coppia che accede alle tecniche di procreazione assistita di tipo eterologo devono essere fornite informazioni dettagliate ed illustrate con chiarezza i rischi associati ad essa, oltre che le misure adottate per attenuarli. In particolare, la coppia deve essere informata in merito agli esami clinici cui è stato sottoposto il donatore, ai relativi test effettuati, e al fatto che tali esami non possono garantire, in modo incontrovertibile, l'assenza di patologie per il nascituro. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali è salvaguardata la riservatezza del donatore, in particolare mediante l'adozione di un sistema di identificazione indiretta del medesimo (punto 2.7).

La lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 modifica l'Allegato III, punto 3, del decreto legislativo n. 16 del 2010, in materia di prescrizioni generali da osservare per la determinazione dei marcatori biologici. Viene precisato che i test che devono essere effettuati sono riferiti anche ai casi della donazione da parte di persone diverse dal partner. Viene inoltre modificato il punto 3.2, specificando i tempi entro i quali va effettuato il prelievo dei campioni di sangue, per entrambi i tipi di donazione. Si puntualizza che nel caso di crioconservazione dei gameti e degli embrioni non è necessaria la ripetizione dei test. È aggiunto un ulteriore punto relativo

al momento in cui i campioni di sangue devono essere prelevati nel caso delle donazioni da persone diverse dal partner (punto 3.3).

Il nuovo punto 3.4 prevede, infine, che i gameti donati da persone diverse dal partner sono messi in quarantena per almeno 180 giorni. La quarantena non è necessaria se il campione di sangue prelevato al momento della donazione viene sottoposto anche a test con tecnica di amplificazioni nucleica (NAT) per HIV, HBV (epatite B) e HCV (epatite C), ferma restando l'effettuazione dei test serologici al momento della donazione. Per ragioni di salvaguardia, in ogni caso, i risultati dei test sui donatori devono essere disponibili prima dell'utilizzo dei gameti.

L'articolo 2, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria, in quanto l'attuazione dello schema di decreto deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate sono chiamate a provvedere agli adempimenti previsti dal decreto in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Reputa opportuno segnalare che il parere espresso dal Consiglio di Stato afferma che, disciplinando lo schema di decreto in esame la donazione da soggetto diverso dal partner, esso dovrebbe modificare l'allegato III, punto 2, del decreto legislativo n. 16 del 2010, stabilendo, come peraltro suggerito già dal Consiglio superiore di sanità, un limite all'età di donatori e delle donatrici, eventualmente differenziato tra uomo e donna. Si precisa che tale limite trova la propria ragione nel fatto che l'età del donatore o della donatrice può influire sull'esito positivo della tecnica utilizzata, evitando alla coppia di sottoporsi ad un numero eccessivo di tentativi. Il Consiglio di Stato, inoltre, ha proposto di individuare un limite alla donazione degli ovociti e dei gameti maschili per limitare le nascite di bambini portatori del medesimo patrimonio genetico e per evitare alle donne di sottoporsi a un'eccessiva stimolazione ormonale. Evidenzio come

tali aspetti non siano disciplinati direttamente dalla direttiva che si intende recepire con il provvedimento in esame.

Fa presente, in ogni caso, che le direttive sulla Procreazione medicalmente assistita eterologa emanate dall'Istituto superiore di sanità attualmente vigenti prevedono che, alla luce della normativa internazionale, delle disposizioni europee, delle direttive del Ministero della sanità disciplinanti la PMA eterologa *ante* 2004, dei modelli di comportamento in Italia definiti dal codice deontologico medico del 2014 e della prassi degli operatori sanitaria antecedente al 2004, per le donatrici è prevista un'età compresa tra i 18 e 35 anni, che aumenta fino a 50 anni per i donatori.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di giovedì 4 luglio, si è stabilito di procedere all'audizione del Centro nazionale trapianti – che avrà luogo alle 10.30 di domani, mercoledì 10 luglio – e della Conferenza delle regioni – che non parteciperà, avendo già espresso il proprio parere sullo schema in oggetto, in data 26 novembre 2015. Si è altresì convenuto sulla possibilità di audire altri soggetti: al riguardo, ciascun gruppo può indicare un nominativo.

Invita, quindi, i rappresentanti dei gruppi a far pervenire le rispettive richieste alla segreteria della Commissione, in modo da poter organizzare la fase delle audizioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.45.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 9 luglio 2019 — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 11.45.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, comunica che, a seguito della riunione del 4 luglio 2019 dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato predisposto il seguente programma dei lavori della Commissione:

PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2019

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

C. 181 Gallinella, C. 1034 Minardo, C. 1188 Mulè, C. 1593 Rizzetto, C. 1710 Misiti, C. 1749 Frassinetti, C. 1836 Leda Volpi e C. 1839 Rizzo Nervo: « Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero »;

C. 1806, approvata dal Senato, e C. 600 Mandelli: « Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica »;

C. 928 Brambilla e C. 1143 Foscolo: « Disciplina delle attività funerarie, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri »;

C. 665 Versace: « Introduzione degli ausili e delle protesi destinati a persone disabili per lo svolgimento dell'attività sportiva tra i dispositivi erogati dal Servizio sanitario nazionale »;

C. 1317 Bologna: « Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare »;

C. 687 Delrio: « Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi »;

C. 2 d'iniziativa popolare, C. 1586 Cecconi, C. 1655 Rostan, C. 1875 Sarli e C.

1888 Alessandro Pagano: « Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia » (Commissioni riunite II e XII).

Seguito della discussione delle risoluzioni:

7-00102 Bellucci e abbinate, in materia di disturbi dello spettro autistico;

7-00164 De Filippo e abbinata, recanti iniziative volte a garantire l'effettiva tutela della salute mentale;

7-00131 Novelli e abbinate, recanti iniziative per contrastare il fenomeno dell'antibiotico-resistenza;

7-00165 Ermellino, in materia di tutela dei lavoratori degli arsenali dalle patologie da esposizione all'amianto (Commissioni riunite IV e XII);

7-00038 Benedetti e abbinate, recanti iniziative concernenti i prodotti derivati dalla *cannabis* sativa (Commissioni riunite XII e XIII).

Seguito dello svolgimento dell'indagine conoscitiva in materia di fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 66 del 2017, sulla promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (Atto n. 86) (Commissioni riunite VII e XII).

Seguito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della direttiva 2012/39/UE che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani (Atto n. 90).

Seguito dell'esame della relazione sullo stato di salute del personale militare e civile italiano impiegato nei territori della ex Jugoslavia, riferita al periodo settembre 2007 – dicembre 2017 (Doc. CCXLIX, n. 1) (Commissioni riunite IV e XII).

Argomenti nuovi:

indagine conoscitiva in materia di attuazione della legge n. 104 del 1992 (Commissioni riunite XI e XII);

indagine conoscitiva in materia di politiche di prevenzione ed eliminazione dell'epatite C.

Saranno inoltre iscritti all'ordine del giorno i progetti di legge assegnati in sede consultiva, gli atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere e i disegni di legge di conversione di decreti-legge.

Avrà altresì luogo lo svolgimento del *question time* nonché di interrogazioni ordinarie in Commissione.

La Commissione prende atto.

Sull'ordine dei lavori.

Andrea CECCONI (Misto-MAIE) sollecita un chiarimento circa le modalità di prosecuzione dell'esame delle proposte di

legge relative C. 2 e abbinate, in materia di rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia, reputando necessario definire innanzitutto se vi sia l'intenzione di proseguirne l'*iter* o meno.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, fa presente che il tema sollevato dal deputato Cecconi potrà essere affrontato nell'ambito di una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite Giustizia e Affari sociali.

La seduta termina alle 11.55.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 9 luglio 2019.

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero.

C. 181 Gallinella, C. 1034 Minardo, C. 1188 Mulè, C. 1593 Rizzetto, C. 1710 Misiti, C. 1749 Frassinetti, C. 1836 Leda Volpi e C. 1839 Rizzo Nervo.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 12 alle 12.30.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-01297 Cenni: Sullo stato di attuazione del piano olivicolo nazionale	122
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	126
5-01448 Gallinella: Sui canoni delle concessioni demaniali marittime per le attività di pesca e di acquacoltura	123
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	128

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. C. 982 Gallinella e abb. (Seguito esame e rinvio)	123
ALLEGATO 3 (Proposta nuovo testo della proposta di legge C. 982 Gallinella elaborata dal relatore)	129
AVVERTENZA	125

INTERROGAZIONI

Martedì 9 luglio 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Franco Manzato.

La seduta comincia alle 13.15.

Filippo GALLINELLA, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-01297 Cenni: Sullo stato di attuazione del piano olivicolo nazionale.

Il sottosegretario Franco MANZATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Susanna CENNI (PD), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatta per la risposta ricevuta, rimarcando come il sottosegretario si sia limitato a passare in rassegna il quadro delle risorse stanziato dal precedente Governo, senza peraltro fornire indicazioni in merito allo stato di attuazione delle misure allora previste, e ad evidenziare l'intenzione di adottare misure per accrescere la competitività della filiera.

Al riguardo, evidenzia come, al di là delle buone intenzioni, ciò non sia sufficiente anche in considerazione del livello di sofferenza in cui versa il comparto per via della grande aggressività di Paesi stranieri e, in particolare, della Spagna, le cui imprese hanno di recente acquisito la proprietà di numerose imprese produttrici italiane. A ciò si aggiunge la cocente sconfitta subita dall'Italia in occasione del rinnovo degli organi di vertice del COI, che è l'unica istituzione di carattere interna-

zionale che si occupi del settore, considerando come la presenza di rappresentanti italiani in quella sede avrebbe quanto meno consentito di mantenere ferme le procedure di tracciabilità e dei punteggi di qualità dell'olio d'oliva.

5-01448 Gallinella: Sui canoni delle concessioni demaniali marittime per le attività di pesca e di acquacoltura.

Il sottosegretario Franco MANZATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Paolo PARENTELA (M5S) replicando, in qualità di cofirmatario, si dichiara soddisfatto per la risposta ricevuta, osservando come la disparità di trattamento tra gli operatori del settore sia una questione estremamente spinosa, posto che alcuni di essi si limitano a corrispondere il canone così detto ricognitorio, ed altri un canone più elevato. Il tema è stato all'attenzione non solo dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato ma anche della Conferenza delle regioni che ha chiesto espressamente allo Stato di intervenire. Non può quindi che esprimere soddisfazione per l'intenzione del Governo di risolvere rapidamente la questione, nel senso di attribuire anche alle imprese non cooperative il canone ricognitorio.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, dichiara, infine, concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 9 luglio 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo

per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura.

C. 982 Gallinella e abb.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 luglio 2019.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda, inoltre, che la Commissione ha concluso il ciclo di audizioni informali programmate e che il relatore ha predisposto un nuovo testo della proposta di legge C. 982 Gallinella.

Luciano CADEDDU (M5S), *relatore*, illustra i contenuti del nuovo testo C. 982 Gallinella da lui predisposto, tenendo in considerazione le risultanze delle audizioni svolte (*vedi allegato 3*). Al riguardo, ci tiene a precisare come si sia limitato ad espungere dal testo le disposizioni in relazione alle quali sono emerse delle criticità o che siano confluite in altre proposte di legge, ferma restando la possibilità di rivalutare tali interventi in sede emendativa.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, a tale ultimo riguardo, precisa che è sua intenzione proporre, in sede di Ufficio di presidenza, un termine per la presentazione degli emendamenti molto ampio che consenta a tutti di poter presentare proposte meditate.

Maria Cristina CARETTA (FdI) ricorda in via preliminare l'iter che ha portato alla redazione del testo della proposta di legge Gallinella, sottoscritta da tutti i capogruppo della Commissione ed il cui testo è stato da tutti preventivamente condiviso. Precisa poi di aver verificato il testo con tutto il gruppo, di averlo condiviso anche in quella sede, apponendo la sua firma solo in un momento successivo.

Tale condivisione si riferiva a tutti i 32 articoli della proposta, sulla quale sono stati poi svolti mesi di audizioni. Con specifico riguardo alla disposizione contenuta all'articolo 31, di cui il relatore propone la soppressione e che reca interventi di semplificazione in materia di controllo della fauna selvatica, osserva come su di essa le organizzazioni agricole abbiano espresso una valutazione favorevole, contestualmente lanciando il grido di allarme degli agricoltori e degli allevatori italiani rispetto ai danni che quotidianamente subiscono dalla fauna selvatica. Dopo aver ricordato che sulla stessa disposizione si è registrata la convergenza anche delle regioni e dell'Ispra, ricorda che i danni all'agricoltura provocati dalla fauna selvatica sono stati stimati in 100 milioni di euro nel 2018, che nel 2017 il solo Lazio ha subito 7 milioni di danni e che a ciò bisogna aggiungere i danni alle persone causati da incidenti stradali.

Chiede pertanto che la disposizione in questione venga reinserita nel testo base sia per ragioni di metodo – in quanto trova scorretto che disposizioni concordate tra tutti i gruppi vengano espunte sol perché in un secondo momento si rivelino scomode ad alcune forze politiche – sia per ragioni di merito, in quanto quello della gestione della fauna selvatica è un problema reale degli agricoltori al quale occorre fornire una risposta.

Lorenzo VIVIANI (Lega) comprende la *ratio* dell'intervento del relatore decidendo di espungere dal testo l'articolo 31 recante interventi di semplificazione in materia di controllo della fauna selvatica. Il tema è tuttavia estremamente rilevante e ad esso il relatore potrà dare un'adeguata risposta normativa attraverso una formulazione che sia ritenuta da tutti soddisfacente.

A suo avviso, infatti, se l'obiettivo è quello di giungere ad un testo condiviso da tutti, il problema dell'individuazione di strumenti per la gestione della fauna selvatica deve essere affrontato, cercando di svolgere un lavoro di sintesi e di mediazione tra i diversi

orientamenti che emergono all'interno di ciascun gruppo e tra i vari gruppi quando viene trattato questo argomento.

Chiara GAGNARLI (M5S) esprime la volontà del suo gruppo di trovare una soluzione al tema annoso dei danni causati agli agricoltori dalla fauna selvatica, rispetto al quale vi è una forte e precisa richiesta delle organizzazioni agricole. Invita tuttavia a verificare quale sia lo strumento più adeguato per fornire risposte e soluzioni anche in considerazione della polemica che è sorta rispetto all'operato della Commissione. Ritiene in particolare necessario avvalersi del Tavolo di lavoro istituito presso i Ministeri dell'Ambiente e dell'Agricoltura dal cui lavoro è necessario acquisire un sostegno. Conclusivamente, nel confermare la volontà del gruppo del MoVimento 5 Stelle a sedersi al tavolo per trovare una soluzione condivisa al problema, condivide la scelta del relatore di espungere dal testo base l'articolo 31, nell'auspicio che tale soluzione possa essere trovata già in sede emendativa.

Luca DE CARLO (FDI) reputa che la funzione istituzionale della Commissione Agricoltura sia quella di portare all'attenzione dell'Aula proposte di legge che tutelino gli agricoltori e, in questo caso, chi subisce danni ingenti dalla fauna selvatica. Nel lamentare l'inerzia del Governo nella definizione dell'annoso problema rappresentato dai grandi predatori, reputa che l'espunzione dal testo base dell'articolo 31 non significhi soltanto dover ripartire da zero ma ripartire da un testo che non contiene disposizioni per la gestione della fauna selvatica.

Pur comprendendo che su queste tematiche vi siano diversità di vedute all'interno dei singoli gruppi e, in questo caso, dei gruppi della maggioranza, ritiene doveroso mantenere nel testo l'articolo 31 che, ricorda, non è norma di mera semplificazione, ma norma volta a tutelare e a proteggere gli uomini in generale rispetto ad attacchi predatori e il mondo rurale e contadino in particolare.

Susanna CENNI (PD) nel ricordare anch'ella come la proposta di legge sia stata sottoscritta e condivisa da tutte le forze

politiche, osserva come essa perseguisse, forse, obiettivi troppo ambiziosi e che, di conseguenza, l'attività conoscitiva svolta ha consigliato di espungere alcune delle misure originariamente presenti. Ciò tuttavia, a suo avviso, non significa che alcuni interventi normativi, con formulazioni più adeguate, non possano essere reintrodotti.

Con specifico riferimento al tema dei danni in agricoltura causati dalla fauna selvatica, osserva come il problema non possa essere assolutamente negato. Invita dunque tutti i gruppi a lavorare assieme alla stesura di un emendamento – auspicabilmente unitario – sul quale convergere tutti. Ciò anche al fine di evitare di incorrere, con formulazioni affrettate, nel rischio di impugnative e contenziosi sull'applicazione della norma.

Luciano CAEDDU (M5S), *relatore*, precisa di aver espunto dal testo alcuni articoli non in quanto non fosse consapevole della rilevanza delle questioni che andavano ad affrontare, ma in quanto su di essi si erano registrate difformità di vedute da parte dei soggetti auditi o in quanto confluiti in altri corpi normativi. Ribadisce quindi la sua piena disponibilità a ragionare sul testo in sede emendativa.

Maria Cristina CARETTA (FdI) non comprende le ragioni per le quali, quando i dati delle morti per incidenti stradali causati dalla fauna selvatica sono sotto gli occhi di tutti, vengano posti tanti problemi ad affrontare il tema della gestione della fauna medesima.

Con riferimento alla preoccupazione della deputata Cenni rispetto alla possibilità che la norma possa essere impugnata, fa presente che nella regione Veneto vige il Piano di gestione triennale della fauna selvatica e che non è sorto, in relazione ad esso, alcun contenzioso. In questo senso, stigmatizza anche come in alcune delle audizioni svolte sul tema siano stati affrontati temi affatto pertinenti con la materia oggetto dell'articolo 31 e con approccio a dir poco antiscientifico.

Rispondendo alla deputata Gagnarli, è ovviamente favorevole ad un'interlocu-

zione con i Ministeri e a far tesoro di quanto emergerà dai Tavoli istituiti a livello ministeriale, pur ritenendo che l'articolo 31, al pari di tutte e 32 le disposizioni oggetto della proposta originaria del testo e sulle quali è stato registrato l'accordo di tutti i gruppi debbano essere mantenute.

Monica CIABURRO (FdI) riprendendo le considerazioni della deputata Caretta, non comprende le ragioni per le quali il relatore abbia proposto l'espunzione dal testo dell'articolo 31 che cerca di fornire risposte ad un problema che non è solo di alcuni ma di tutti. Tale disposizione rappresenta a suo avviso un punto di partenza che poi potrà certamente essere migliorato in sede emendativa ma che deve essere intanto posto all'attenzione.

Ritiene si debba procedere con coscienza e responsabilità senza inseguire chi nega la realtà dei fatti, fornendo risposte agli agricoltori che le richiedono ormai da tempo.

Maria SPENA (FI), associandosi agli interventi delle deputate che l'hanno preceduta, reputa necessario mantenere nel testo l'articolo 31, in quanto esso fornisce una prima risposta non solo agli agricoltori che subiscono danni incommensurabili dalla fauna selvatica ma anche agli abitanti dei centri urbani dove si stanno verificando fenomeni di incursione di cinghiali e di altri animali selvatici.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, alla luce del dibattito, propone di rinviare l'adozione del testo base ad una prossima seduta.

La seduta termina alle 14.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00170 Golinelli e 7-00244 Gagnarli: *Iniziative per fronteggiare la crisi della filiera cunicola.*

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-01297 Cenni: sullo stato di attuazione del piano olivicolo nazionale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come noto l'olio d'oliva italiano, per le sue apprezzate peculiarità, rappresenta una delle eccellenze agroalimentari che ci contraddistinguono nel mondo e che intendiamo tutelare e sostenere con il massimo impegno.

In tale direzione, al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore olivicolo-oleario, alla luce delle particolari criticità produttive del settore e in relazione alle crescenti necessità di recupero e rilancio della produttività e della competitività delle aziende olivicole, nonché per perseguire il miglioramento della qualità del prodotto, il decreto-legge n. 51 del 2015, convertito in legge n. 91 del 2015 ha istituito, presso il MIPAAFT, un Fondo per sostenere la realizzazione del Piano di interventi nel settore olivicolo-oleario. In particolare l'articolo 4 ha assegnato al settore olivicolo 32 milioni di euro da utilizzare nel triennio 2015-2017.

Con il successivo decreto interministeriale attuativo n. 3048 del 2016, adottato d'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni, sono stati definiti i criteri e le modalità di attuazione del piano di interventi per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati e la ripartizione delle risorse assegnate a ciascuno dei 5 obiettivi nel triennio, ivi compresa l'indicazione degli attuatori delle specifiche misure e la tipologia dei beneficiari.

Per ciascun obiettivo è stato stilato un elenco di interventi, condiviso anche con gli operatori della filiera e con le regioni.

Si tratta di interventi che hanno un prevalente carattere sistemico, con un impatto orizzontale su tutti gli operatori della filiera, così come richiedono i più

recenti Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale; la verifica degli interventi compatibili costituisce, infatti, un aspetto sostanziale e di strategica importanza, attese le modifiche intervenute rispetto al passato regime.

Il piano di interventi è stato elaborato considerando le particolari criticità produttive del settore e le crescenti esigenze di recupero della produttività e della competitività delle aziende olivicole, unitamente alla necessità di perseguire l'innalzamento del livello qualitativo del prodotto attraverso la promozione di un regime di qualità certificato, utilizzabile a livello sia nazionale che internazionale, che contribuisca alla valorizzazione del prodotto ma anche alla lotta alla contraffazione e al contrasto del fenomeno *Italian sounding*.

L'insieme degli interventi si collocano in un contesto nel quale l'applicazione dell'OCM (Organizzazione Comune dei Mercati-Regolamento (UE) 1308/2013) e l'avvio dei Programmi di sviluppo rurale su base regionale (2014-2020) richiedono una strategia unica in grado di indirizzare la struttura produttiva nazionale verso « modelli produttivi innovativi » in grado di incidere significativamente sulla produttività della filiera olivicola, ma anche di consentire alle organizzazioni e alle associazioni dei produttori di ricoprire un ruolo più incisivo sul fronte della commercializzazione.

Occorre tener presente che, nel corso del 2017, il pertinente capitolo di bilancio ha subito un taglio effettuato dal Governo precedente a causa della cosiddetta « manovrina di bilancio ».

Pertanto, la ripartizione tra i 5 macro obiettivi, decurtata del taglio 2017, relativa agli importi assegnati e impegnati dall'Amministrazione è ora la seguente:

Tabella 1 - Piano Olio D.L. 51/2015, Articolo 4: programmazione risorse finanziarie per obiettivi e per anno

Obiettivi	Importi assegnati	Importi impegnati
Obiettivo A) Incremento produttività	€ 7.939.356,48	€ 7.939.356,48
Obiettivo B) Ricerca, sviluppo e innovazione	€ 7.000.000,00	€ 7.000.000,00
Obiettivo C) Qualità e tracciabilità	€ 2.400.000,00	€ 2.398.001,00
Obiettivo D) Olive da mensa	€ 1.668.415,12	€ 1.668.000,00
Obiettivo E) Aggregazione ed organizzazione economica	€ 11.259.018,02	€ 11.259.018,02
Totale	€ 30.266.789,62	€ 30.264.375,50

Come già assicurato dal Ministro Centinaio, il Ministero intende sostenere l'economia del settore a tutto campo per risolvere le urgenze e pianificare interventi risolutivi che possano sciogliere definitivamente tutte le problematiche relative al settore, sempre ascoltando la voce degli operatori delle categorie e venendo incontro alle loro esigenze.

La predisposizione di un nuovo piano olivicolo-oleario rientra tra questi interventi che è necessario attivare urgentemente per rilanciare il settore partendo da una nuova strategia nazionale da condividere con gli operatori della filiera e con le regioni.

In tale direzione, considerata la necessità di ottimizzare le risorse pubbliche e finalizzarle con la massima utilità in relazione agli specifici fabbisogni operativi degli operatori della filiera, le regioni, che rappresentano le Autorità di gestione dei Programmi di sviluppo rurale, possono indirizzare le ingenti risorse ivi contenute per attuare interventi per rilanciare la competitività del sistema olivicolo italiano.

Mi preme inoltre evidenziare che, a sostegno del settore olivicolo, sono stati recentemente concessi circa 108 milioni di euro, a valere sui prossimi tre anni (1° aprile 2018-30 marzo 2021) destinati alle Organizzazioni di produttori che svolgono programmi di sostegno nel settore, attraverso la relativa Organizzazione comune di mercato.

Tale finanziamento apporterà concreti benefici al settore, sia riguardo al miglioramento della qualità dell'olio di oliva e

delle olive da tavola (cui sarà riservato non meno del 30 per cento delle risorse), che in relazione all'impatto ambientale dell'olivicultura (che potrà avvalersi di almeno il 20 per cento del finanziamento).

Al sistema di tracciabilità, della certificazione e alla tutela della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola, con particolare attenzione al controllo della qualità degli oli di oliva commercializzati, verrà destinato non meno del 15 per cento del finanziamento.

Inoltre, sempre nell'ambito della strategia nazionale, al fine di facilitare l'aggregazione nella fase della commercializzazione, alle Organizzazioni di produttori che commercializzano il prodotto dei propri soci è stato riservato il 25 per cento circa dell'importo del finanziamento.

Segnalo inoltre che sono stati finanziati importanti progetti di ricerca, per un importo complessivo di 7 milioni di euro, volti al miglioramento delle tecniche di difesa da organismi nocivi, all'incremento della produttività degli oliveti, all'introduzione di innovazioni lungo tutta la filiera, al fine di migliorare la qualità del prodotto e la competitività dell'intero comparto.

Rilevo infine che, al di là dei finanziamenti dell'OCM, il Ministero è particolarmente orientato a costruire una competitività strategica nazionale, con la collaborazione di tutti gli *stakeholders*, attraverso l'apposito Tavolo di filiera olivicola in cui discutere delle necessità e priorità strategiche da sviluppare nel settore.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01448 Gallinella: Sui canoni delle concessioni demaniali marittime per le attività di pesca e di acquacoltura.**TESTO DELLA RISPOSTA**

È opportuno precisare che la materia di cui trattasi rientra nella competenza specifica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che la regola attraverso appositi decreti adottati di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, si evidenzia che – pur rimanendo la materia di competenza statale, in quanto le acque marine rimangono di proprietà dello Stato – la gestione delle concessioni è stata trasferita a livello locale ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998, relativo al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli Enti locali.

Ciò premesso, si rappresenta che le problematiche descritte dall'interrogante – inerenti l'applicazione dei canoni demaniali per la pesca e l'acquacoltura – sono note a questa Amministrazione tanto da aver costituito oggetto di mirati approfondimenti nel corso di incontri intervenuti con i rappresentanti delle regioni, delle associazioni di settore e delle amministrazioni interessate.

La questione nasce quando il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 «Modernizzazione del settore pesca e acquacoltura», nell'abrogare la legge n. 41 del 1982 «Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima ha eliminato dall'ordinamento anche l'articolo 21-ter della suddetta legge, relativo ai canoni demaniali in acquacoltura.

Nel vuoto normativo verificatosi, ha trovato applicazione l'articolo 48 del R.D.

n. 1604 del 1931, in base al quale soltanto le società cooperative di pescatori lavoratori, nonché i consorzi e le cooperative non costituite in consorzi beneficiano del cosiddetto canone ricognitorio.

Per contro, alle imprese di pesca che non ricadono nella fattispecie di cui all'articolo 2511 del codice civile continuano ad applicarsi i canoni nella misura stabilita dal decreto interministeriale 19 luglio 1989, aggiornato annualmente con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base degli indici ISTAT.

Da ciò è conseguito l'aumento del canone per le imprese con assetto societario non cooperativo, che ha reso maggiormente oneroso l'esercizio stesso delle attività di acquacoltura, con evidenti differenze basate esclusivamente sulla natura giuridica del soggetto titolare della concessione, come evidenziato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato all'inizio del 2019.

Al fine di ricondurre alla misura ricognitoria il canone per le concessioni demaniali marittime anche per le imprese non cooperative, l'articolo 4-*quater* della legge 30 dicembre 2008, n. 205, ha di fatto introdotto una disposizione in tal senso.

Ma tale articolo è stato abrogato dall'articolo 22 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, a causa di problematiche legate al significativo mancato introito per la finanza pubblica.

ALLEGATO 3

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura (C. 982 Gallinella).

**PROPOSTA NUOVO TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE
C. 982 GALLINELLA ELABORATA DAL RELATORE**

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi in agricoltura.

CAPO I

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA
DI AGRICOLTURA

Art. 1.

(Interventi per la tutela del reddito agricolo e per la trasparenza delle relazioni contrattuali)

1. I contratti, stipulati o eseguiti nel territorio nazionale, aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli di cui all'articolo 168, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, stipulati obbligatoriamente in forma scritta, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, devono avere durata non inferiore a dodici mesi, salva rinuncia espressa formulata per scritto da parte dell'agricoltore cedente. Ai contratti di cui al presente comma si applicano le disposizioni del citato articolo 168 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2. Ai fini della verifica della sussistenza delle condotte di cui all'articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, l'Istituto

di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sulla base della metodologia approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, rileva e pubblica mensilmente i costi medi di produzione dei prodotti agricoli che sono oggetto dei contratti di cui al comma 1 del presente articolo. Per l'esecuzione delle predette attività l'Istituto utilizza le risorse proprie di cui all'articolo 1, comma 663, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nel settore agricolo, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 novembre 2011, n. 180, possono agire in giudizio per l'inserzione di diritto degli elementi obbligatori di cui al comma 1 del presente articolo nei contratti di cessione di prodotti agricoli.

Art. 2.

(Efficacia dell'accertamento della qualifica di imprenditore agricolo professionale)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « L'accertamento eseguito da una regione ha efficacia in tutto il territorio nazionale ».

Art. 3.

(Periodo vendemmiale)

1. All'articolo 10, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, le parole: « 1° agosto » sono sostituite dalle seguenti: « 15 luglio ».

Art. 4.

(Semplificazione in materia di cooperative agricole)

1. All'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Il socio della cooperativa agricola può contribuire al raggiungimento degli scopi sociali prestando attività lavorativa nella cooperativa mediante l'utilizzazione della propria copertura previdenziale di lavoratore autonomo agricolo, senza necessità che sia instaurato con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro ».

Art. 5.

(Semplificazione in materia di prevenzione degli incendi nelle strutture agrituristiche)

1. La disposizione del punto 8.2.1 della regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994, si applica anche alle attività ricettive disciplinate dal titolo III della medesima regola tecnica che utilizzino singole unità abitative.

Art. 6.

(Trasparenza dell'origine dei prodotti agroalimentari somministrati negli esercizi agrituristici)

1. I prodotti agroalimentari somministrati nell'esercizio delle attività agrituristiche di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, devono recare l'indicazione del luogo di produzione dell'alimento o del suo ingrediente primario, espressa con modalità idonee a rendere chiare e facilmente leggibili al consumatore le informazioni fornite.

2. Per la violazione dell'obbligo previsto dal comma 1 del presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4, comma 10, della legge 3 febbraio 2011, n. 4.

Art. 7.

(Disposizione per la tutela delle microimprese)

1. All'articolo 2, comma 2, alinea, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le parole: « ed agli utenti » sono sostituite dalle seguenti: « , agli utenti e alle microimprese ».

Art. 8.

(Semplificazione in materia di cessione di prodotti agroalimentari)

1. All'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: « ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale » sono inserite le seguenti: « o con il piccolo imprenditore definito ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile ».

Art. 9.

(Disposizioni in materia di documentazione antimafia)

1. All'articolo 83 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera e) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

« e) per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera l'importo di 150.000 euro »;

b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

« 3-bis. La documentazione di cui al comma 1 è sempre acquisita nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali. Al relativo adempimento provvede direttamente l'ente concedente ».

Art. 10.

(Semplificazione in materia di pagamenti di contributi)

1. Gli imprenditori agricoli, definiti ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, non sono tenuti al pagamento del contributo di cui all'articolo 23, primo comma, del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per l'esercizio delle attività dirette alla manipolazione, conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli, di cui al terzo comma del citato articolo 2135 del codice civile.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

CAPO II

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA
DI FISCALITÀ AGRICOLA

Art. 11.

(Credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è concesso anche per i periodi d'imposta successivi al 2018, a condizione che sia effettuato almeno uno degli interventi previsti dalle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 1.

Art. 12.

(Semplificazione in materia di fatturazione)

1. Al comma 11 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: « ultimo periodo, » sono soppresse.

Art. 13.

(Semplificazione in materia di corresponsione annuale del diritto alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è inserito il seguente:

« 4-bis. Le camere di commercio hanno facoltà di diminuire la misura del diritto annuale dovuto dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici agricole iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese, anche distinguendo per classi di fatturato, fino all'esenzione ».

Art. 14.

(Semplificazione in materia di donazioni e patti di famiglia)

1. Prima del comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è inserito il seguente:

« 3-ter. Il comma 3 non si applica ai trasferimenti di immobili a titolo gratuito, alle donazioni e ai contratti di cui all'articolo 768-bis del codice civile ».

CAPO III

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA
DI CONTROLLI IN AGRICOLTURA

Art. 15.

(Semplificazioni in materia di controlli)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 2, dopo le parole: « imprese agricole », ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: « e agroalimentari »;

b) al comma 3, primo periodo, la parola: « sola » è soppressa;

c) alla rubrica, dopo le parole: « imprese agricole » sono inserite le seguenti: « e agroalimentari ».

CAPO IV

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI E DI ACCESSO A FONDI AGRICOLI

Art. 16.

(Razionalizzazione delle procedure per l'affitto di terreni pubblici ad uso agricolo)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: « anche ai terreni » fino a: « patrimonio indisponibile » sono sostituite dalle seguenti: « ai terreni di qualsiasi natura »;

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora il terreno oggetto di concessione o di contratto di affitto sia gravato da uso civico, costituisce causa di risoluzione di diritto del rapporto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, la violazione del divieto di subaffitto o, comunque, di subconcessione ».

Art. 17.

(Semplificazioni in materia di accessi ai fondi rustici)

1. Nei comuni individuati ai sensi del comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla relativa

gestione previdenziale, che per l'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile utilizzano una pluralità di accessi stradali ai sensi dell'articolo 22 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono esonerati dal pagamento del canone di concessione all'ente proprietario della strada per l'accesso stradale più prossimo al fabbricato rurale adibito ad abitazione o al fondo rustico ove è ubicato il centro aziendale.

2. Per gli ulteriori accessi stradali utilizzati dai soggetti indicati nel comma 1 per i quali non trova applicazione l'esonero ivi disposto, il canone concessorio è ridotto a un quinto di quello determinato ai sensi dell'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

CAPO V

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ZOOTECCIA

Art. 18.

(Raccolta dei dati in allevamento)

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, le parole: « con articolazione territoriale che garantisca la raccolta dei dati in allevamento sull'intero territorio nazionale » sono soppresse.

Art. 19.

(Consulenza aziendale)

1. Al comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, le parole: « , i quali non partecipano alla raccolta dei dati in allevamento di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « . I soggetti incaricati della raccolta dei dati in allevamento possono essere riconosciuti, ai sensi del medesimo articolo 1-ter del decreto-legge n. 91 del 2014, a condizione che il personale impiegato nel-

l'attività di consulenza non partecipi alla fase operativa della raccolta dei dati ».

Art. 20.

(Semplificazione in materia di trasporto di animali con rimorchi non agricoli)

1. All'articolo 56 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-bis. I rimorchi di cui al comma 2, lettera *b*), possono essere utilizzati anche per il trasporto di animali vivi, previa autorizzazione rilasciata dal servizio veterinario territorialmente competente ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, e dell'accordo sancito nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 20 marzo 2008, n. 114/Csr, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 21 maggio 2008 ».

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. C. 1913 Governo (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	134
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	135

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 luglio 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 12.35.

DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

C. 1913 Governo.

(Parere alle Commissioni I e II).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 luglio 2019.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che, come concordato in sede di ufficio di presidenza, il parere sarà espresso sul testo presentato dal Governo, fermo restando che, qualora ve ne siano le condizioni e i gruppi lo richiedano, la Commissione potrebbe tornare ad esprimersi sulle eventuali modifiche apportate dalle Commissioni di merito in materie di sua competenza.

Matteo Luigi BIANCHI (Lega), *relatore*, si riserva di presentare una proposta di

parere nella seduta prevista per domani, dopo aver condotto un'ulteriore confronto con i gruppi della maggioranza parlamentare.

Piero DE LUCA (PD) preannuncia che il suo gruppo sta elaborando una proposta di parere alternativo volto a porre in rilievo i rischi di legittimità che connotano il decreto-legge in esame. In tal senso rileva che una particolare criticità riguarda la violazione dei diritti umani delle persone osservando che esso è in netto contrasto con la normativa internazionale che il nostro Paese è vincolato a rispettare, nonché con i principi fondamentali della nostra Costituzione. Ricorda, infatti, che vi sono disposizioni in diretto contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, con la Convenzione di Ginevra e con la Carta di Nizza. Ritiene quindi che sia preciso dovere della Commissione, nell'ambito della sua funzione di aiuto alle Commissioni di merito per concludere al meglio un'approfondita istruttoria, segnalare queste incongruenze e dare quindi il proprio contributo alla definizione di una corretta legislazione.

Sottolinea, inoltre, che anche nel merito il provvedimento in esame, specialmente nel capo I, propone misure sproporzionate, che contrastano con i principi

di ragionevolezza, e conferisce un potere enorme al Ministro dell'interno a scapito di altri Ministri.

Auspica che i deputati del MoVimento 5 Stelle che, nel corso del tempo hanno mostrato una certa sensibilità sulla tematica dei diritti umani, ribadita anche recentemente anche del loro capo politico, vogliano trovare un'occasione per una più attenta riflessione nella considerazione che queste eccessive misure non solo rischiano di violare le ricordate normative, ma mettono in pericolo, più semplicemente, le vite umane. Nell'apprezzare la richiesta di ulteriore approfondimento formulata dal relatore, osserva che un'eventuale proposta di parere di quella parte della maggioranza che tenesse in considerazione quanto rilevato potrebbe rappresentare un positivo spunto di riflessione e di dialogo, sottolineando che questa è una tematica che richiede un dibattito serio, libero e approfondito e non ideologizzato.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) preannuncia che, a nome del suo gruppo, sta elaborando una proposta di parere alternativo incentrata sulla mancanza di incisività, a suo parere, delle misure recate dal decreto-legge in titolo nonché sulle modalità dell'azione del provvedimento medesimo che sembrano assai problematiche considerato l'attuale quadro normativo definito dai trattati internazionali ratificati dal nostro Paese e comunque per le sue ricadute, in prospettiva, nell'ambito della politica estera dell'Italia. Sottolinea,

infatti, che il decreto-legge propone, a tutta evidenza, un approccio bilaterale e non multilaterale alla questione, ritenendo altresì che il problema attuale non è relativo alle navi delle ONG ma agli sbarchi fantasma che continuano ad avvenire: peraltro ricorda che la stessa Ministra della difesa, Elisabetta Trenta, ha avuto modo di dichiarare che le ONG occupano, di fatto, uno spazio lasciato vuoto dall'assenza delle istituzioni.

Ricorda inoltre che, nel provvedimento all'esame, vi sono altre criticità che riguardano, tuttavia, aspetti che esulano dalle competenze della Commissione come, ad esempio, le norme riguardanti gli obblighi di comunicazione a carico delle strutture ricettive sui suoi ospiti, in particolare quelle che riducono a ventiquattro ore i termini di segnalazione, misure che, ricorda, tutte le organizzazioni di settore hanno indicato di difficile applicazione e assai onerose in termini di lavoro aggiuntivo.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.45 alle 12.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

COMITATO VI – PERMEABILITÀ DELLE PROCEDURE DI APPALTO ED EVIDENZA PUBBLICA ALLA INFILTRAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI CRIMINALI	136
COMITATO X – ANALISI DEI PROGRAMMI E DEI PROCEDIMENTI DI PROTEZIONE DEI TESTIMONI E DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA	136

COMITATO VI – PERMEABILITÀ DELLE PROCEDURE DI APPALTO ED EVIDENZA PUBBLICA ALLA INFILTRAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI CRIMINALI

*Martedì 9 luglio 2019. — Coordinatore:
BARTOLOZZI (FI).*

Il Comitato si è riunito dalle 13.05 alle 13.25.

COMITATO X – ANALISI DEI PROGRAMMI E DEI PROCEDIMENTI DI PROTEZIONE DEI TESTIMONI E DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA

*Martedì 9 luglio 2019. — Coordinatore:
Piera AIELLO (M5S).*

Il Comitato si è riunito dalle 20.45 alle 23.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	137
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sulle politiche di investimento e spesa dei fondi pensione e delle casse professionali: audizione del Presidente e del Presidente del collegio sindacale della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti (CNPADC)	137
SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI	140

Martedì 9 luglio 2019. – Presidenza del presidente Sergio PUGLIA. – Interviene per la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti il Presidente, dott. Walter Anedda, il Presidente del collegio dei sindaci, dott.ssa Lucia Auteri, accompagnata dal dirigente della ragioneria generale dello Stato nonché membro effettivo del collegio sindacale della CNPADC, dott. Roberto Tucci, ed il dirigente della Divisione investimenti mobiliari, dott. Fabio Lenti.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

La seduta comincia alle 11.41.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con

contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sulla web TV della Camera.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle politiche di investimento e spesa dei fondi pensione e delle casse professionali: audizione del Presidente e del Presidente del collegio sindacale della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti (CNPADC).

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 18 giugno.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Anedda e la dottoressa Autieri per la loro

disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione. Ricorda che i rappresentanti della Cassa dei dottori commercialisti sono chiamati, in questa sede, a fornire il loro autorevole contributo sul tema delle politiche di investimento e spesa delle casse professionali. Introduce alcuni dati che indicano il buon andamento della Cassa e sottolinea come ci si trovi di fronte ad una categoria che ha saputo affrontare le sfide poste dalla trasformazione del mercato del lavoro, *in primis* la trasformazione digitale, e ampliare la propria platea di riferimento. Nonostante l'elevato monte retributivo della Cassa, rileva le importanti differenze su base regionale. Sottolinea quindi la tendenza della Cassa alla «parità di genere», considerato che nella fascia dei giovani iscritti, di età non superiore a 30 anni, le donne sono, seppur di poco, più degli uomini. Aggiunge come, quanto alla gestione previdenziale, i dati rappresentino un costante avanzo di contributi rispetto alla spesa previdenziale, evidenza che ha permesso alla Cassa dei dottori commercialisti di incrementare costantemente il suo patrimonio, che risulta più che raddoppiato negli ultimi 10 anni. Chiede, quindi, al dottor Anedda chiarimenti rispetto alla composizione del portafoglio della Cassa, alla ripartizione geografica del patrimonio mobiliare ed al loro sistema di *welfare* integrativo.

Il presidente ANEDDA, dopo aver ringraziato la Commissione, si sofferma sulle tematiche evidenziate. Conferma un aumento della presenza femminile nella categoria, nonché una tendenza alla riduzione del divario esistente tra redditi maschili e redditi femminili. Per quanto attiene agli investimenti immobiliari, sottolinea come la Cassa dei dottori commercialisti sia, tra le Casse privatizzate, quella che investe meno nel settore, considerata la loro scarsa redditività. La loro percentuale di investimenti immobiliari è del 10 per cento, un dato che comprende ancora gli immobili rilevati prima del decreto legislativo n. 509 del 1994 e sottolinea che, prima della privatizzazione, le politiche di investimento delle Casse nel

settore immobiliare rispondevano anche ad esigenze di natura generale oltre che all'interesse degli iscritti. Rappresenta che il dato negativo, ma potenziale, del 3,47 per cento dovuto alla crisi del mercato mobiliare, in merito al quale la Cassa dei dottori commercialisti ha istituito un fondo oscillazione titoli nel 2018, è stato recuperato già nei primi mesi del 2019. Fa presente che il processo di selezione degli investimenti è molto complesso e si avvale di tre *advisor* selezionati tramite gara pubblica che si occupano dell'allocazione degli investimenti. A questi tre *advisor* se ne aggiunge un quarto, sempre selezionato tramite gara pubblica, che si occupa di verificare *ex post* ogni sei mesi, tramite la presentazione di una relazione, l'efficacia degli investimenti scelti.

Il dottor LENTI spiega che la Cassa sta cercando di investire, per quanto possibile, in Italia, in quanto la crescita dell'economia porta un vantaggio indiscutibile a tutto il Paese e, in particolar modo, alla categoria dei commercialisti.

Rappresenta che i rendimenti nel 2018 erano potenzialmente negativi e che c'è stato un recupero già nei primi sei mesi del 2019 ancor prima che si attuasse un ribilanciamento della Cassa verso il settore delle obbligazioni. Sottolinea come il peso degli investimenti in Italia sia relativamente elevato in quanto è necessario contestualizzarlo con riferimento alla dimensione del mercato italiano rispetto al mercato finanziario globale. Fa presente che gli OICR di diritto estero sono preferibili per ragioni storiche: in passato le imposte in Italia erano più penalizzanti e, per quanto adesso la situazione sia cambiata, l'industria lussemburghese ha fatto tali passi avanti che risulta difficile colmare il *gap* con l'Italia. Ciò è confermato dal fatto che anche gli investitori statunitensi che voglio operare in Europa istituiscono fondi di diritto lussemburghese. Precisa invece che l'Italia viene privilegiata nel settore del *private equity*,

Il presidente ANEDDA si sofferma, quindi, sul settore del *welfare*. Fa presente

che le spese assistenziali superano i 15 milioni di euro, 7 dei quali coprono la polizza sanitaria integrativa e la cosiddetta *long term care*. Ai colleghi con figli portatori di handicap sono invece destinati 3,5 milioni. Altri interventi riguardano il sostegno alla maternità, le borse di studio per i figli degli iscritti ed altre forme di sostegno quali, ad esempio, i sussidi a chi si trova in difficoltà in seguito ad eventi sismici. Aggiunge che la Cassa interviene anche a sostegno di chi si affaccia alla professione riducendo, ad esempio, il costo della polizza di responsabilità civile, obbligatoria per gli iscritti.

Il presidente AUTERI esprime soddisfazione per la relazione svolta dal presidente Anedda, in quanto fornisce l'immagine di una Cassa effettivamente in buona salute. Sottolinea come, in mancanza di un Regolamento unitario sugli investimenti, di cui auspica l'approvazione, la Cassa si sia comunque dotata di procedure interne funzionanti: ha un Collegio dei sindaci impegnato nella verifica dei documenti di gara relativi alla selezione dei consulenti esterni e che dialoga in maniera fruttuosa con l'organismo di vigilanza; una direzione investimenti mobiliari ed una direzione investimenti immobiliari che vede anche la partecipazione di consulenti esterni. Fa presente che elemento essenziale nel lavoro del Collegio dei sindaci è la sottoscrizione da parte dei principali soggetti coinvolti nei processi di investimento di un codice etico che serve anche ad evitare possibili conflitti di interesse. Aggiunge infine che il Collegio si avvale di un attuario di riconosciuta esperienza, il dottor Annibali, che cura la redazione del bilancio tecnico, adeguandone con frequenza anche maggiore rispetto a quella richiesta dalla legge. Tale bilancio, che proietta a 50 anni le principali variabili economico-patrimoniali dell'ente, mostra, con i suoi continui adeguamenti, la sostenibilità della gestione.

Il PRESIDENTE sottolinea la necessità di approvare un Regolamento Investimenti e rileva come allo stesso tempo molte

Casse si siano date delle regole per affrontare alcune delle problematiche di cui si fa carico il Regolamento in attesa di ratifica, come ad esempio i conflitti di interessi.

L'onorevole TONDO (Misto-NCI-USEI) chiede che gli ordini professionali si adoperino a collaborare con il Parlamento per mettere in atto una semplificazione della normativa. Chiede inoltre informazioni in merito al numero di dipendenti della Cassa dei commercialisti, alla sua strutturazione sul territorio ed alla possibilità di spostare investimenti sul territorio italiano in modo da dare un messaggio di fiducia al Paese.

L'onorevole DI SARNO (M5S) chiede quali politiche vengano adottate nei confronti dei giovani che si affacciano alla professione.

L'onorevole Alessandro PAGANO (Lega) chiede suggerimenti in merito ad un possibile aumento degli investimenti in Italia ed invita la Cassa dei commercialisti a fornire un pacchetto di norme che possa migliorare il tessuto aziendale.

Il presidente ANEDDA rappresenta che è già in atto una collaborazione tra il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed il Ministero dell'economia e delle finanze volta a semplificare la normativa e che il Ministero ha già in suo possesso un documento che presenta proposte di semplificazione delle norme che non comportano la necessità di trovare una copertura finanziaria. Rispondendo alle altre domande dell'onorevole Tondo, fa presente che i dipendenti della Cassa dei commercialisti sono 170, dotazione invariata rispetto al 2000 a dispetto del numero quadruplicato di iscritti. La sede della Cassa è a Roma, ma ogni circoscrizione ha un rappresentante che partecipa all'assemblea dei delegati, formata da 150 dottori commercialisti che analizzano attentamente il bilancio dell'ente. Per quanto riguarda il settore immobiliare, sottolinea come in passato le Casse per-

seguivano politiche abitative che andavano a soddisfare anche interessi di carattere pubblico ulteriori rispetto agli interessi della categoria professionale. Rispondendo all'onorevole DI SARNO (M5S) fa presente che i neoiscritti di età inferiore a 35 anni hanno la possibilità di non versare i minimi contributivi, limitandosi a versare, per i primi 3 anni di attività, il 12 per cento del reddito dichiarato. Fa però presente che a breve il consiglio di amministrazione proporrà all'assemblea dei delegati la possibilità di allungare tale facoltà ai primi 5 anni di attività, tempo necessario a raggiungere il reddito minimo per la contribuzione. Allacciandosi alla domanda dell'onorevole Pagano fa presente che, per quanto ad oggi la Cassa abbia molti iscritti e con una media reddituale elevata, è necessario guardare al futuro per capire quali sfide attendono la professione dei commercialisti. Gli investimenti sul territorio sono nell'interesse della Cassa, tuttavia i fondi italiani sono sottodimensionati e non permettono investimenti efficaci. Per migliorare la situazione sarebbe necessario consultare le Casse nel momento in cui si creano norme a favore degli investimenti. In passato tale mancanza di comunicazione ha fatto sì che alcune norme agevolative non abbiano sortito effetto. Allo stesso modo alcune previsioni del decreto crescita, poi non approvate, avrebbero potuto avere un impatto negativo per la Cassa. Fa presente che come enti vigilati sono oggetto di attenzione da parte dei controllori che guardano giustamente al modo in cui si perseguono gli interessi dei beneficiari. Quindi la priorità dell'investimento sul mercato italiano deve essere sempre valutata rispetto a questi obiettivi istituzionali. Per quanto riguarda, infine, il Regolamento Investimenti, la Cassa non ha alcun

timore a vedere approvato il decreto, ma va detto che si tratta ormai di un provvedimento datato. Inoltre tale decreto tende ad omogeneizzare aspetti quantitativi che non possono essere applicati ad enti tanto diversi tra loro. Sarebbe quindi necessario rivedere il Regolamento, in modo che si limiti a fissare dei principi di massima in base ai quali le Casse possano definire nel rispetto delle proprie specificità regole più dettagliate che saranno approvate dai Ministeri vigilanti.

Il dottor LENTI aggiunge infine che la Cassa sta cercando di aumentare gli investimenti in Italia e che seleziona gestori i quali, per quanto di diritto estero, fanno attenzione al mercato italiano.

Il PRESIDENTE ringrazia la delegazione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti e dichiara quindi chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE informa che, nel corso dell'audizione informale di parti sociali coinvolte nel rinnovo del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti degli enti previdenziali privati del 2 luglio scorso, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 13.03.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Verifica dei poteri nella XI Circoscrizione (Emilia Romagna)	3
Verifica dei poteri nella XIII Circoscrizione (Umbria)	4
Verifica dei poteri nella XIV Circoscrizione (Marche)	4
Verifica dei poteri nella XVI Circoscrizione (Lazio 2)	5
Verifica dei poteri nella XV Circoscrizione (Lazio 1)	5
Verifica dei poteri nella XVII Circoscrizione (Abruzzo)	6
Verifica dei poteri nella XIX Circoscrizione (Campania 1)	7
Verifica dei poteri nella XX Circoscrizione (Campania 2)	8
Verifica dei poteri nella XVIII Circoscrizione (Molise)	8
Verifica dei poteri nella XXI Circoscrizione (Puglia)	8
<i>ERRATA CORRIGE</i>	9

COMMISSIONI RIUNITE (VII Camera e 7^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per i beni e le attività culturali (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	10
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (XIV Camera e 14^a Senato)

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sugli esiti del Consiglio europeo straordinario del 30 giugno-2 luglio 2019 (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	11
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	12
---	----

SEDE REFERENTE:

DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. C. 1913 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	12
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (VII e XII)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità. Atto n. 86 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	21
<i>ALLEGATO 1 (Proposta alternativa di parere dei deputati del Gruppo Partito democratico)</i> .	25
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalle Commissioni)</i>	29

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Delega al Governo in materia di turismo. Emendamenti C. 1698-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	31
Modifiche di termini in materia di obbligo di patente nautica e di formazione al salvamento acquatico. Emendamenti C. 1822-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	32
Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. Emendamenti C. 478-A e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	32

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale in materia di circonvenzione di persone anziane. C. 1908, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge Ermini C. 241 e Molteni C. 266</i>)	33
Disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive. C. 1603-ter Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	36
Sui lavori della Commissione	36

III Affari esteri e comunitari

SEDE CONSULTIVA:

DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. C. 1913 Governo (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Esame e rinvio</i>)	37
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla commissione</i>)	54

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017. C. 1623 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	44
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento</i>)	55
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo, fatto a Roma il 27 giugno 2017. C. 1624 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	44
ALLEGATO 3 (<i>Emendamento</i>)	56
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la <i>Multinational Force and Observers</i> (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017. C. 1814 Pacifico ed altri, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	45
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint-Denis il 3 luglio 2016. C. 1850 Governo (<i>Esame e rinvio</i>) .	45
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	46

SEDE CONSULTIVA:

DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. C. 1913 Governo (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	46
ALLEGATO 4 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dalle deputate Quartapelle Procopio e Boldrini</i>)	57

IV Difesa

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare (C. 875-A Corda e abbinata C. 1060 Maria Tripodi e C. 1702 Pagani).

Audizione di rappresentanti del SIM-Guardia di Finanza	64
Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare (C. 875-A Corda e abbinate C. 1060 Maria Tripodi e C. 1702 Pagani).	
Audizione di rappresentanti del SAM-Sindacato Autonomo dei Militari	64
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	64
DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. C. 1913 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Esame e rinvio</i>)	64

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di turismo. C. 1698-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	68
Modifiche di termini in materia di patente nautica e di formazione al salvamento acquatico. C. 1822-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	68
Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. C. 478-A e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	69
DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. C. 1913 Governo (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	70

VI Finanze

SEDE REFERENTE:

Norme per l'attribuzione a soggetti pubblici della proprietà della Banca d'Italia. C. 313 Meloni (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	73
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	77
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	83
Istituzione dell'imposta municipale sugli immobili (nuova IMU). C. 1429 Gusmeroli, C. 1904 Fragomeli e C. 1918 Cancellieri (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1904 e C. 1918</i>)	75
Sui lavori della Commissione	75

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1429 Gusmeroli, recante Istituzione dell'imposta municipale sugli immobili (nuova IMU).	
Audizione di rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia	76
Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL	76

VII Cultura, scienza e istruzione

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. Emendamenti C. 478 Piccoli Nardelli ed abb.-A	84
---	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui rapporti convenzionali tra il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e l'ANCI, alla luce della nuova normativa in materia di raccolta e gestione dei rifiuti da imballaggio.	
Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione</i>)	85

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nella regione Piemonte. Atto n. 91.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto. Atto n. 92 (*Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 86

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice della strada. Testo unificato C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1348 Gadda, C. 1358 Meloni, C. 1364 Frassini, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi, C. 1399 Vinci, C. 1400 Vinci, C. 1601 Butti, C. 1613 Zanella e petizione n. 38 (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1234 Crosetto e delle petizioni nn. 13, 58, 64, 81, 107, 117, 137, 180, 188, 197, 204, 270, 309 e 344*) 87

ALLEGATO (*Emendamenti approvati*) 96

Modifica all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'esercizio di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta da parte dei dipendenti delle società concessionarie della gestione dei parcheggi e delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. C. 680 Baldelli (*Seguito dell'esame e conclusione*) 93

Modifiche al codice della strada. Testo unificato C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1348 Gadda, C. 1358 Meloni, C. 1364 Frassini, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi, C. 1399 Vinci, C. 1400 Vinci, C. 1601 Butti, C. 1613 Zanella e petizione n. 38 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 94

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche di termini in materia di obbligo di patente nautica e di formazione al salvamento acquatico. C. 1822-A Fogliani 95

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 95

X Attività produttive, commercio e turismo

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle prospettive di attuazione e di adeguamento della Strategia Energetica Nazionale al Piano Nazionale Energia e Clima per il 2030 108

Audizione di rappresentanti di SNAM SpA (*Svolgimento e conclusione*) 108

Audizione di rappresentanti di *European energy retailers* (EER) (*Svolgimento e conclusione*) 108

SEDE CONSULTIVA:

DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. C. 1913 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) (*Esame e rinvio*) 109

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo in materia di turismo. C. 1698/A Governo 112

XI Lavoro pubblico e privato

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00106 Costanzo, 7-00224 Invidia e 7-00236 Serracchiani, concernenti iniziative per la regolazione del rapporto di lavoro tramite piattaforma (*gig working*).

Audizione di Marco Lombardo, assessore del Comune di Bologna con delega al lavoro, e Claudio di Bernardino, assessore della Regione Lazio con delega al lavoro e ai nuovi diritti 113

Audizione di rappresentanti del CNEL 114

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00012 Rizzetto, 7-00215 Serracchiani, 7-00216 Segneri e 7-00234 Murelli, concernenti l'istituzione della retribuzione minima oraria.	
Audizione di rappresentanti di Assindatcolf	114
Audizione di rappresentanti della CIDA	114
Audizione di rappresentanti di Confintesa	114
Audizione di rappresentanti di Confservizi	114
Audizione di rappresentanti di Confprofessioni	114

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali ANIEF, CGS, Confintesa e CNAL-FILP nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 707 Polverini, recante norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al Governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, e C. 788 Gribaudo, recante norme sull'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro privati	114
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Variazioni nella composizione della Commissione	114
DL 53/2019 Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. C. 1913 Governo (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Esame e rinvio</i>)	114

XII Affari sociali

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione	116
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della direttiva 2012/39/UE che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani. Atto n. 90 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	116

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione	120
Sull'ordine dei lavori	121

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero. C. 181 Gallinella, C. 1034 Minardo, C. 1188 Mulè, C. 1593 Rizzetto, C. 1710 Misiti, C. 1749 Frassinetti, C. 1836 Leda Volpi e C. 1839 Rizzo Nervo	121
--	-----

XIII Agricoltura

INTERROGAZIONI:

5-01297 Cenni: Sullo stato di attuazione del piano olivicolo nazionale	122
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	126
5-01448 Gallinella: Sui canoni delle concessioni demaniali marittime per le attività di pesca e di acquacoltura	123
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	128

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. C. 982 Gallinella e abb. (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	123
<i>ALLEGATO 3 (Proposta nuovo testo della proposta di legge C. 982 Gallinella elaborata dal relatore)</i>	129
AVVERTENZA	125

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. C. 1913 Governo
(Parere alle Commissioni I e II) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 134

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 135

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE
MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

COMITATO VI – PERMEABILITÀ DELLE PROCEDURE DI APPALTO ED EVIDENZA
PUBBLICA ALLA INFILTRAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI CRIMINALI 136

COMITATO X – ANALISI DEI PROGRAMMI E DEI PROCEDIMENTI DI PROTEZIONE DEI
TESTIMONI E DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA 136

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI
ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
SOCIALE**

Sulla pubblicità dei lavori 137

PROCEDURE INFORMATIVE:

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle politiche di investimento e spesa dei fondi pensione e
delle casse professionali: audizione del Presidente e del Presidente del collegio sindacale
della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti
(CNPADC) 137

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI 140

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.



18SMC0068330